Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 109 del 4 maggio 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 4 maggio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1963

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1963, n. 17.
Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1963, n. 18.
Concorso della Regione nella spesa per la costruzione in Rovereto di un centro di soggiorno specializzato per i mutilati ed invalidi del lavoro . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1963, n. 19.
Provvidenze per la realizzazione di impianti turistico-sportivi . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1963, n. 20.
Garanzia della Regione per un mutuo di lire un miliardo che l'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano assumerà per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Senales Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1963, n. 5.
Stato di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1963 . Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 6.
Ulteriori provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1963 . . . . Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7.
Ulteriore partecipazione al capitale della S.p.A. Autostrada del Brennero ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1963, n. 21.
Agevolazioni per insediamenti industriali in Regione. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1963, n. 22.
Denominazione della frazione di Ferrara Schmieden del comune di Sesto in provincia di Bolzano . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1963, n. 23.
Autorizzazione della spesa di Lire 20 milioni per studi e prove sperimentali per la conservazione dei prodotti della agricoltura . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1963, n. 24.
Partecipazione della Regione alla Società per azioni « Idrovia Ticino-Mincio », con sede in Brescia . . Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1963, n. 8.
Ordinamento degli uffici e statuto del personale della provincia di Trento . . . . Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1963, n. 8.
Ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio . . . . Pag. 36

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1963, n. 9.
Ordinamento delle funzioni tecniche e di consulenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e edilizia popolare . . . . Pag. 37

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1963, n. 10.
Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti, assuntori di masi chiusi . . . . Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1963, n. 9.
Provvidenze per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1963, n. 25.
Parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1961 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1963 . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1963, n. 26.
Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 . . . . . Pag. 43

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1963, n. 27.
Autorizzazione della spesa di Lire 1 miliardo per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11 . . . . Pag. 43

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1963, n. 10.
Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento . . . . Pag. 43

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1963, n. 11.
Provvedimento di variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1963 . . . . Pag. 44

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1963, n. 12.
Provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare. Pag. 45

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1963, n. 12.
Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 . . . . . Pag. 46

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1963, n. 13.
Modifiche alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, concernente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione . . . . Pag. 48

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11.
Ordinamento speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi . . . . Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 1963, n. 129.
Integrazione dell'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 . . . Pag. 54

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1963, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali . . . . Pag. 54

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1963, n. 29.
Ordinamento dei Comuni . . . . Pag. 60

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1963, n. 30.
Ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera della Regione . . . . Pag. 70

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1963, n. 31.
Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale . . . . Pag. 71

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1963, n. 14.
Disposizioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare . . . . . . Pag. 72

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 1963, n. 15.
Concessione di un contributo straordinario alla Società cooperativa AFRA a responsabilità limitata, di Bolzano, per la costruzione della Casa dello studente « Michael Gamper » di Bolzano . . . . Pag. 73

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 13 dicembre 1963, n. 2943.
Approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963 . . . . Pag. 73

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1963, n. 32.
Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale . . . . Pag. 76

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 33.
Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura. Pag. 77

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 34.
Provvidenze a favore del comune di Rovereto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo . . . . Pag. 77

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 35.
Autorizzazione della spesa di Lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero . . . . Pag. 77

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 36.
Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali . Pag. 73

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 37.
Norme per la concessione di contributi alle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni . . . . Pag. 78

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1963, n. 17.
Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 9 luglio 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2, mediante la corresponsione di concorsi annui costanti, posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a quindici anni.

L'Amministrazione regionale è anche autorizzata ad intervenire per l'esecuzione del programma di cui al comma precedente, mediante contributi in conto capitale, a favore di Comuni deficitari, nella misura, con le limitazioni e modalità di cui all'art. 6.

Art. 2.

Il concorso o contributo viene corrisposto a favore degli enti locali — escluse le Province autonome — di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità, per le spese riconosciute necessarie, che contraggano un mutuo con gli istituti di credito per:

1) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati; la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e il completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, di frazioni e di località di rilevante interesse per la agricoltura, l'industria, il turismo, alla esistente rete viabile statale o provinciale, delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di Comune, delle strade che allacciano frazioni al capoluogo di Comune, delle strade intercomunali;

2) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti, fognature, cimiteri;

3) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;

4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici destinati all'istruzione ed educazione senza scopo di lucro;

5) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi pubblici;

6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco;

7) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per assicurare lo approvvigionamento adeguato di nuclei abitati anche isolati;

8) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

Art. 3.

Il concorso è corrisposto direttamente il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno all'istituto mutuante ed è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di stati di avanzamento.

L'istituto mutuante è tenuto ad erogare il mutuo in base a certificati di avanzamento dei lavori, regolarmente vistati dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Le domande di concorso o di contributo devono essere presentate all'Amministrazione regionale, ai fini dell'approntamento del programma pluriennale di cui al successivo art. 15, entro il mese di gennaio di ogni anno in carta da bollo legale e firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato l'esecuzione dell'opera;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera.

Art. 5.

La concessione del contributo o concorso regionale avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del piano di ammortamento vistato dall'istituto di credito mutuante e del progetto esecutivo comprendente:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia.

L'erogazione all'ente mutuante del primo concorso è subordinata alla presentazione del contratto di mutuo.

Non possono essere concessi concorsi o contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali.

Art. 6.

Ai Comuni deficitari a norma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e concorso in interessi per la somma eccedente non ammessa a contributo.

Su richiesta degli stessi Comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti a cura dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 7.

Nel caso in cui gli enti locali si trovino nella impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su apposito fondo di cui all'art. 14, secondo comma. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile.

Art. 8.

In ciascun progetto, esclusi quelli redatti a norma dello art. 6, secondo comma, della presente legge, sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dello ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

Il certificato di accertamento della regolare esecuzione o stato delle opere è rilasciato dall'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 9.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 10.

Il Comune non può contrarre nessun mutuo, previsto dalla presente legge, ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, da iscriversi in bilancio, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore alla metà delle entrate ordinarie, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Art. 11.

Gli enti beneficiari dei concorsi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta regionale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il concorso concesso viene revocato.

Nella revoca si seguono le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 12.

Per il finanziamento delle opere previste dall'art. 2 della presente legge, i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri od enti internazionali di credito con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 13.

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate comunali:

a) sovrimposta sui terreni e fabbricati;

b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o di contratti pluriennali di rendita;

f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sulla entrata.

Art. 14.

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge e della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e successive modificazioni. Il Consiglio regionale assegna altresì a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per la concessione della garanzia prevista all'art. 7.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici sono demandati agli Uffici tecnici provinciali secondo la rispettiva competenza.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 5 e 7 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 15.

Nell'esecuzione della presente legge si osservano i programmi di attuazione contenuti nel piano provinciale di coordinamento o nei piani regolatori generali dei Comuni o nei piani intercomunali o nei piani comprensoriali, secondo l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere in essi previste.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma annuale delle opere da eseguire. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro trenta giorni osservazioni alla Giunta provinciale.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di 12.600.000.000 per la esecuzione del programma di opere pubbliche previsto dalla presente legge negli esercizi dal 1963 al 1982.

I limiti di spesa rimangono fissati come appresso:

esercizio 1963	L.	280.000.000
esercizio 1964	»	210.000.000
esercizio 1965	»	140.000.000
esercizio 1966	»	70.000.000
esercizio 1967	»	70.000.000
esercizio 1968	»	70.000.000

Alla copertura di L. 12.600.000.000 si provvede con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1963	L.	280.000.000
esercizio 1964	»	490.000.000
esercizio 1965	»	630.000.000
esercizio 1966	»	700.000.000
esercizio 1967	»	770.000.000
esercizio 1968	»	840.000.000
esercizi 1969-1977	»	840.000.000
esercizio 1978	»	560.000.000
esercizio 1979	»	350.000.000
esercizio 1980	»	210.000.000
esercizio 1981	»	140.000.000
esercizio 1982	»	70.000.000

Art. 17.

Per la concessione dei contributi nella misura massima del 50 per cento previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, è autorizzata la complessiva spesa di L. 980.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1967 suddivisa come segue:

esercizio 1963	L.	250.000.000
esercizio 1964	»	340.000.000
esercizio 1965	L.	200.000.000
esercizio 1966	»	130.000.000
esercizio 1967	»	60.000.000

Art. 18.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.020.000.000 a carico degli esercizi dal 1963 al 1968 in ragione di L. 170.000.000 annue.

Art. 19.

Per la concessione della garanzia prevista dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963.

Art. 20.

Al complessivo onere di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963, derivante dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande, previste dal precedente art. 4 e quelle previste dalla legge regionale contenente la delega alle Provincie della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1º luglio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 1º luglio 1963, n. 18.

Concorso della Regione nella spesa per la costruzione in Rovereto di un centro di soggiorno specializzato per i mutilati ed invalidi del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 9 luglio 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, Sezione provinciale di Trento, di un contributo di L. 250 milioni per la costruzione in Rovereto di un «Centro di soggiorno specializzato per mutilati ed invalidi del lavoro».

Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2.

La liquidazione del contributo di cui all'articolo precedente è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro, allo scopo di garantire una riserva di posti per gli invalidi della Regione Trentino-Alto Adige in misura non inferiore al 50 per cento della disponibilità del Centro.

Art. 3.

All'onore derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamento da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione per gli esercizi finanziari dal 1963 al 1965, come segue:

L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963;
L. 70.000.000 a carico dell'esercizio 1964;
L. 80.000.000 a carico dell'esercizio 1965.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 a carico dello esercizio 1963, si provvede per L. 50.000.000 con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per L. 50.000.000 mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° luglio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1963, n. 19.

Provvidenze per la realizzazione di impianti turistico-sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 9 luglio 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e dei Comuni della Regione, non sedi di azienda, nei quali è applicata l'imposta di soggiorno, che intendano realizzare impianti turistico-sportivi, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura fino al 10 per cento della spesa ammessa, per la durata di anni dieci.

Nelle spese ammissibili a contributo può essere compresa quella per l'eventuale acquisto del terreno necessario alla realizzazione dell'impianto.

Art. 2.

Per impianti turistico-sportivi, ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge, si intendono i seguenti: campi di gioco per bambini, impianti di golf in miniatura, campi di tennis, piste di pattinaggio a rotelle, stadi del ghiaccio, piscine, piste di sci, trampolini di salto con gli sci, impianti scioviari, impianti per lo sport equestre, padiglioni per orchestre, campi sportivi, circoli per forestieri, palazzi per congressi e costruzioni da adibirsi a sede delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo.

Art. 3.

I beni e i diritti che l'azienda autonoma della stazione di cura, di soggiorno o di turismo acquisisce per le provvidenze disposte dalla presente legge, appartengono all'ente medesimo. Cessando questo, essi sono devoluti al Comune in cui ha sede la stazione. Qualora la stazione comprenda più Comuni, i beni e i diritti di cui sopra, nonchè le eventuali passività connesse, sono devoluti a favore del Comune in cui sono posti e non possono essere destinati ad uso diverso senza la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Il vincolo della destinazione vale altresì nei confronti dei Comuni beneficiari diretti delle provvidenze di cui sopra.

Art. 4.

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi solo per le opere il cui inizio non risulti anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia del turismo.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 6.

I contributi sono corrisposti in rate annuali, non oltre il 1° luglio di ogni anno, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione dell'opera e di essi ne è consentito lo sconto.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere inviate all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo, corredate:

del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
del preventivo di spesa;
del piano finanziario;
della dichiarazione di non aver goduto provvidenze regionali o statali per le opere per l'attuazione delle quali viene richiesto il contributo.

Art. 8.

La liquidazione dei contributi viene attuata in base agli accertamenti della regolare esecuzione dell'opera, da eseguire a cura dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia del turismo.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

per l'esercizio 1963	L. 20 milioni
per l'esercizio 1964	» 30 milioni
per l'esercizio 1965	» 50 milioni

La somma complessiva di lire 1 miliardo occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione - rubrica turismo - come segue:

nell'esercizio 1963	L. 20 milioni
nell'esercizio 1964	» 50 milioni
negli esercizi dal 1965 al 1972 . . .	» 100 milioni
nell'esercizio 1973	» 80 milioni
nell'esercizio 1974	» 50 milioni

All'onere di lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 10.

L'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 3, 5 e 8 della presente legge, è delegato alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

A tal fine il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, in sede di approvazione del bilancio, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per la concessione dei contributi di cui alla presente legge. Le domande di cui al precedente art. 7 devono essere inviate alla Giunta provinciale competente per territorio, corredate della prescritta documentazione.

Art. 11.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Art. 12.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, entro dieci giorni, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge, o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Art. 13.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 14.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° luglio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo della Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1963, n. 20.

Garanzia della Regione per un mutuo di lire un miliardo che l'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano assumerà per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Senales.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 9 *luglio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'incremento delle fonti di produzione dell'energia elettrica, è autorizzata la concessione della garanzia della Regione, in forma di fidejussione semplice, a favore dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie — Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità — per i crediti ad esso derivanti da un mutuo ventennale che l'Istituto medesimo potrà accordare all'Azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Senales.

La garanzia della Regione, che potrà essere concessa fino alla concorrenza dell'importo capitale di un miliardo di lire, oltre agli interessi ed altri accessori relativi, è subordinata alle condizioni che l'ammortamento del mutuo debba iniziare non prima dell'anno 1963, che il saggio d'interesse semestrale applicato non sia superiore al 3,625 per cento — oltre agli eventuali diritti erariali — e che l'Istituto mutuante notifichi alla Regione la costituzione in mora dell'Azienda elettrica.

Art. 2.

All'onere che potrà derivare dalla presente legge, si provvede mediante lo stanziamento di L. 93.500.000 iscritto al cap. n. 211 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1963. Per gli esercizi successivi gli importi da iscrivere eventualmente in bilancio saranno determinati, in relazione alle effettive esigenze, con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° luglio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo della Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1963, n. 5.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 9 *luglio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963 giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè la erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di Capitali » e « Contabilità Speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963, giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (Tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della Entrata e della Spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963 e cioè:

ENTRATE

Entrate effettive	L.	5.782.527.250
Movimento di capitali	»	2.008.201.700
Contabilità speciali	»	624.717.000
Totale generale entrate	L.	8.415.445.950

SPESE

Spese effettive	L.	7.340.178.950
Movimento di capitali	»	450.550.000
Contabilità speciali	»	624.717.000
Totale generale spese	L.	8.415.445.950

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 1° luglio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *Il Commissario del Governo della Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 6.

Ulteriori provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del 16 luglio 1963, n. 29*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il completamento del programma di interventi diretti al miglioramento della situazione economica e sociale della Provincia è autorizzato lo stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 1963 delle seguenti spese:

1) lire 727.000.000 per l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione stradale, per l'acquisto di nuovo macchinario per lo sgombero della neve e per lavori diretti alla conservazione e al miglioramento del patrimonio immobiliare della Provincia;

2) lire 194.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale inclusi nel piano disposto dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126;

3) lire 100.000.000 per la costruzione di case per i lavoratori agricoli a completamento del finanziamento disposto dallo Stato ed ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4;

4) lire 434.000.000 per gli oneri derivanti dalla attuazione delle leggi provinciali sull'istruzione professionale ed assistenza degli apprendisti e per l'addestramento professionale;

5) lire 141.000.000 per l'attuazione del piano di risanamento del patrimonio zootecnico provinciale.

Art. 2.

Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata l'accensione di mutui passivi per l'importo di L. 1.596.000.000 da assumere al tasso non superiore al 7,50 % e da estinguersi in non meno di 20 anni.

Art. 3.

All'onere massimo previsto di L. 158.000.000 derivante dall'ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di spesa di cui agli articoli 34, 35 e 176 del bilancio dell'esercizio finanziario 1963 ed in quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 luglio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7.

Ulteriore partecipazione al capitale della S.p.A. Autostrada del Brennero ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del 16 luglio 1963, n. 29*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote del capitale della S.p.A. « Autostrada del Brennero » per l'importo di L. 40.250.000.

Alla spesa si farà fronte con apposito stanziamento all'articolo 173 del bilancio dell'esercizio 1963.

Art. 2.

Per la costruzione e l'arredamento dell'edificio da adibire a sede dell'Istituto tecnico di Ortisei, è autorizzata, in aggiunta al precedente stanziamento, la spesa di L. 120.000.000 di cui L. 70.000.000 a carico del bilancio dell'esercizio 1963 e L. 50.000.000 a carico di quello dell'esercizio 1964.

Art. 3.

Per l'acquisto del terreno, costruzione e arredamento dell'edificio da adibire a sede del Liceo scientifico di Bolzano, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 di cui L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1963, L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1964 e L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1965.

Art. 4.

Per la costruzione e l'arredamento della Scuola di economia domestica a tipo agrario di Silandro è autorizzata una spesa di L. 80.000.000 da imputarsi sul bilancio dell'esercizio 1963.

Art. 5.

Per la costruzione ed arredamento della scuola dell'Istituto provinciale professionale ad indirizzo industriale e commerciale di Bolzano è autorizzata una spesa di L. 400.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1963, L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1964 e L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1965.

Art. 6.

Gli stanziamenti disposti in applicazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 7.

E' autorizzata a copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge posti a carico degli esercizi finanziari dal 1963 al 1965 l'accensione di mutui passivi rispettivamente di L. 400.000.000 per l'anno 1963, di lire 400.000.000 per l'anno 1964 e di L. 300.000.000 per l'anno 1965 ad un tasso non superiore al 7,50 % e da estinguersi in non meno di 20 anni.

All'onere di L. 40.000.000 per interessi, spese accessorie e ammortamento capitali per l'esercizio 1963, derivante dalla applicazione del presente articolo, si farà fronte con gli stanziamenti di spesa di cui agli articoli 34, 35 e 176 del bilancio 1963 e per i mutui previsti per gli esercizi 1964 e 1965 con gli stanziamenti dei corrispondenti articoli dei bilanci degli esercizi stessi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 luglio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1963, n. 21.
Agevolazioni per insediamenti industriali in Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del* 30 *luglio* 1963, *n.* 31)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fini di agevolare nuovi insediamenti industriali e lo sviluppo di attività imprenditoriale nel Trentino - Alto Adige, la Regione è autorizzata a concorrere, secondo le norme degli articoli seguenti, nell'acquisto e nell'apprestamento di aree e nuclei di interesse industriale effettuati da Comuni, Consorzi di Comuni e Consorzi fra Comuni e altri enti pubblici.

Art. 2.

Il concorso previsto all'articolo seguente è concesso per operazioni di mutuo destinate a finanziare le spese occorrenti per le seguenti realizzazioni:

a) acquisto di terreni vincolati ad uso industriale;

b) sistemazione generale delle aree e dei nuclei di interesse industriale per il necessario adattamento a tale utilizzo ed apprestamento delle attrezzature tecniche indispensabili.

Art. 3.

La Regione può concedere un concorso rateale costante in misura non superiore all'otto per cento annuo, per la durata di anni quindici, nel pagamento dell'importo del mutuo da accendersi da parte dell'Ente beneficiario presso lo Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina in Trento.

Art. 4.

Per ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, i Comuni o i Consorzi indicati all'art. 1 devono inoltrare alla Giunta provinciale competente per territorio le domande di contributo, accompagnate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del Consiglio comunale, o degli organi competenti qualora si tratti di Consorzio, riportante l'approvazione del progetto relativo alle realizzazione di cui alle lettere *a*) o *b*) dell'art. 2, l'impegno finanziario dell'Ente, le caratteristiche dell'iniziativa e la determinazione di chiedere il concorso regionale, unitamente alla dichiarazione di massima di concedibilità del mutuo rilasciata dallo Istituto di credito fondiario;

b) relazione tecnico-finanziaria degli acquisti, delle opere e degli impianti che i beneficiari intendono effettuare e relativi progetti planimetrici.

Art. 5.

La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Giunta regionale dispone, con successivo decreto, la liquidazione del concorso, a seguito di accertamento documentato dell'acquisto o della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo; in quest'ultimo caso, e cioè quando trattisi delle opere previste alla lettera *b*) dell'art. 2, l'accertamento viene effettuato - tramite i propri organi tecnici - dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

Il concorso verrà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

In fase di prima applicazione della presente legge, il concorso potrà essere concesso anche ove l'acquisto di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, sia avvenuto prima dell'emanazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Il provvedimento di concessione approva anche il relativo progetto per le realizzazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 ed implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Il predetto decreto può inoltre contenere la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità prevista dalla legge regionale 14 maggio 1963, n. 10; in tal caso dovrà osservarsi la procedura prevista da detta legge.

Art. 7.

Le aree edificatorie delle zone o dei nuclei di interesse industriale vanno riservate all'insediamento di impianti tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi.

Gli enti beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso industriale delle aree e dei nuclei realizzati con il concorso della presente legge per un periodo di venticinque anni: tale destinazione non potrà venir mutata senza il preventivo benestare della Giunta regionale.

Art. 8.

Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate dalle Provincie di Trento e Bolzano, per delega della Regione.

A tale fine, sui limiti d'impegno di cui al successivo articolo 9, sono disposte le assegnazioni seguenti:

Esercizio 1963: Provincia di Trento - L. 37.500.000;
Esercizio 1963: Provincia di Bolzano - L. 37.500.000;
Esercizio 1964: Provincia di Trento - L. 37.500.000;
Esercizio 1964: Provincia di Bolzano - L. 37.500.000.

Gli stanziamenti autorizzati, non impegnati nel corso del rispettivo esercizio finanziario, saranno trasferiti all'esercizio successivo ed utilizzati secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Giunte provinciali dovranno attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali dovrà essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 9.

Per la concessione del concorso di cui all'art. 3 è autorizzato il limite d'impegno di Lire 75 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1963 e 1964.

Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio regionale per effetto del comma precedente, sono così stabiliti:

Lire 75 milioni nell'esercizio 1963;

Lire 150 milioni negli esercizi finanziari correnti dal 1964 el 1977;

Lire 75 milioni nell'esercizio 1978.

Alla copertura dell'onere di Lire 75 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 luglio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1963, n. 22.
Denominazione della frazione di Ferrara Schmieden del comune di Sesto in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del* 20 *agosto* 1963, *n.* 34)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione della frazione, sita a sud del capoluogo del comune di Sesto, in provincia di Bolzano, è determinata in quella di «Ferrara» nel testo italiano ed in quella di «Schmieden» nel testo tedesco.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 agosto 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1963, n. 23.
Autorizzazione della spesa di Lire 20 milioni per studi e prove sperimentali per la conservazione dei prodotti della agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del* 20 *agosto* 1963, *n.* 34)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi, nel limite di spesa di Lire 20 milioni, per l'effettuazione di particolari studi e prove sperimentali, atti a garantire la scelta dei migliori sistemi di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura, in modo da assicurare indefinitivamente la commerciabilità a prezzo conveniente.

Art. 2.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia del commercio, è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per la migliore realizzazione dei suddetti studi e prove, d'intesa con le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, e avvalendosi della collaborazione di altri enti, associazioni o società specializzate in materia.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a nominare un'apposita Commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione regionale e nella quale siano rappresentate le categorie interessate dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e della cooperazione.

A detta Commissione sono affidati il coordinamento e la effettuazione degli studi e delle prove di cui alla presente legge.

Art. 4.

All'onere di Lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 agosto 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1963, n. 24.
Partecipazione della Regione alla Società per azioni «Idrovia Ticino-Mincio», con sede in Brescia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del* 20 *agosto* 1963, **n. 34**)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1963, la spesa di L. 1.500.000 per la partecipazione della Regione alla società per azioni «Idrovia Ticino - Mincio», con sede in Brescia.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 agosto 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1963, n. 8.

Ordinamento degli uffici e statuto del personale della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 27 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ordinamento dei servizi provinciali

Art. 1.

Servizi provinciali

I servizi della Provincia si suddividono come segue:

1) Presidenza;
2) Segreteria generale;
3) Finanze e patrimonio;
4) Lavori pubblici;
5) Edilizia popolare;
6) Urbanistica;
7) Istruzione e attività culturali;
8) Artigianato, Commercio, Industria, Trasporti e turismo;
9) Agricoltura;
10) Attività sociali.

Le funzioni delegate sono ripartite fra i vari servizi secondo la materia cui si riferiscono.

Art. 2.

Presidenza della Giunta provinciale

Alla Presidenza della Giunta provinciale sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Ufficio legislativo e legale;
b) Polizia amministrativa, polizia locale urbana e rurale;
c) Studi, statistica e programmazione;
d) Relazioni pubbliche.

Art. 3.

Segreteria Generale

Alla Segreteria generale sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Affari generali, contratti ed espropriazioni;
b) Personale;
c) Coordinamento dei servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali;
d) Protocollo, spedizione ed archivio;
e) Servizi vari.

Art. 4.

Finanze e patrimonio

Ai servizi delle Finanze e patrimonio sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Patrimonio;
b) Gestione bilancio;
c) Gestioni speciali;
d) Revisione e controllo;
e) Servizi economali;
f) Accertamenti tributari.

Art. 5.

Lavori Pubblici

Ai servizi dei Lavori pubblici sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Lavori pubblici;
b) Viabilità;
c) Acque pubbliche;
d) Opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Art. 6.

Edilizia popolare

Ai servizi dell'Edilizia Popolare sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Attività amministrative in materia di edilizia popolare, rapporti con l'I.A.C.P., U.N.R.R.A.-Casas e Case per lavoratori;
b) Attività tecniche.

Art. 7.

Urbanistica

Ai servizi dell'Urbanistica sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Urbanistica e piani regolatori;
b) Tutela del paesaggio;
c) Piani territoriali di coordinamento.

Art. 8.

Istruzione e attività culturali

Ai servizi dell'Istruzione e attività culturali sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Istruzione;
b) Attività culturali;
c) Centro di orientamento professionale.

Art. 9.

Artigianato, Commercio, Industria, Trasporti e turismo

Ai servizi dell'Artigianato, Commercio, Industria, Trasporti e turismo sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Artigianato;
b) Commercio, fiere e mercati;
c) Industria;
d) Trasporti e turismo.

Art. 10.

Agricoltura

Ai servizi dell'Agricoltura sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Usi civici;
b) Minime unità colturali;
c) Agricoltura e foreste;
d) Servizi zootecnici.

Art. 11.

Attività sociali

Ai servizi delle Attività sociali sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

a) Assistenza illegittimi;
b) Assistenza sociale;
c) Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
d) Istituto provinciale assistenza infanzia;
e) Ospedale psichiatrico provinciale;
f) Colonia infantile provinciale di Miralago;
g) Consorzio provinciale antitubercolare;
h) Opera nazionale maternità e infanzia;
i) Consorzio lotta contro i tumori;
l) Assistenza scolastica.

TITOLO II

Ordinamento del personale provinciale

CAPO I — NORME GENERALI

Art. 12.

Ruoli del personale

Il personale della Provincia è inquadrato nei seguenti ruoli:

a) Ruolo amministrativo: comprendente il personale addetto alla Segreteria generale, agli Affari generali e al personale, nonchè alle attività amministrative della Presidenza e degli altri uffici e servizi della Provincia;

b) Ruoli tecnici: ruolo tecnico dei Lavori pubblici; ruolo tecnico dell'Agricoltura;

c) Ruoli speciali: ruolo delle Finanze e del patrimonio; ruolo delle Attività economiche; ruolo dell'Istruzione nonchè i ruoli comprendenti il personale che, per la natura delle mansioni e per il titolo che ad esse lo abilitano, esercita permanentemente funzioni speciali.

Art. 13.
Distribuzione dei ruoli negli uffici e nei servizi

Ferma restando l'appartenenza del personale ai ruoli di cui al precedente articolo 12, può essere assegnato ai singoli uffici e servizi personale appartenente a ruoli diversi, secondo le esigenze funzionali degli uffici e dei servizi medesimi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 123.

L'assegnazione del personale direttivo e di concetto viene fatta dalla Giunta provinciale; per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria provvede il Presidente con ordine di servizio, sentito il segretario generale.

Art. 14.
Passaggio di ruolo

Non è consentito il passaggio da un ruolo all'altro, salvo che per pubblico concorso e previo possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 15.
Carriere del personale

Nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui al precedente articolo 12, le carriere sono distinte come segue:

a) carriera direttiva;

b) carriera di concetto;

c) carriera esecutiva;

d) carriera del personale ausiliario.

Art. 16.
Qualifiche

Le qualifiche del personale delle carriere di cui al precedente art. 15, nell'ambito dei ruoli di cui al precedente art. 12, sono esposte nei quadri *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*1, *G*2, *G*3, *G*4, *G*5, *G*6, *G*7, *G*8 e *H*, costituenti l'allegato I alla presente legge.

CAPO II — CARRIERE DIRETTIVE

Art. 17.
Attribuzioni della carriera direttiva

Il personale delle carriere direttive programma, dirige, coordina e controlla il lavoro dell'ufficio o servizio cui è preposto. Adotta o propone i provvedimenti atti a migliorarne l'efficienza ed a ridurne i costi. Cura il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione delle procedure amministrative nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini.

Art. 18.
Attribuzioni del Segretario generale

Il Segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Provincia; vigila sull'andamento generale amministrativo riferendone al Presidente della Giunta provinciale; coadiuva il Presidente della Giunta provinciale nello svolgimento dell'azione amministrativa; propone al Presidente della Giunta provinciale i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici provinciali; coordina l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuove la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvede direttamente agli atti vincolati alla competenza della Segreteria generale e dispone per quelli dovuti agli altri uffici qualora siano stati indebitamente omessi; svolge la funzione di Segretario della Giunta provinciale.

Allo stesso spettano, inoltre, in quanto compatibili, le attribuzioni che le leggi e i regolamenti demandano al Segretario generale delle Amministrazioni provinciali.

Art. 19.
Trattamento economico e diritti accessori del Segretario generale

Spetta al Segretario generale, oltre al trattamento economico contemplato dalla tabella unica e ad ogni altro assegno, la compartecipazione ai diritti di segreteria nella misura prevista dalla legge comunale e provinciale.

Art. 20.
Nomina del Segretario generale

La nomina al posto di Segretario generale della Provincia viene conferita mediante promozione per merito comparativo, o concorso interno fra il personale di ruolo della Provincia, provvisto della laurea in giurisprudenza, di qualifica immediatamente inferiore, o mediante concorso pubblico per titoli o, eventualmente, per titoli ed esami.

Art. 21.
Concorso pubblico per il posto di Segretario generale

Al concorso pubblico per la nomina al posto di Segretario generale per titoli e per titoli ed esami sono ammessi a partecipare:

1) i segretari provinciali e comunali già riconosciuti nell'ordinamento statale di grado V, oppure di grado VI, purchè, in questo ultimo caso, abbiano un'anzianità nel grado non inferiore a tre anni, nonchè i segretari di grado VII quando abbiano un'anzianità nel grado non inferiore a 5 anni;

2) i funzionari statali dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, purchè abbiano un'anzianità nel grado non inferiore a 3 anni e quelli con qualifica di direttore di sezione quando abbiano un'anzianità nel grado non inferiore a 5 anni;

3) i vice segretari provinciali e comunali in servizio di ruolo che ricoprano un posto equipollente al VI grado statale, purchè in possesso di anzianità nel grado non inferiore a 3 anni, nonchè quelli che ricoprano un posto di grado immediatamente inferiore ove abbiano un'anzianità di grado e una ininterrotta permanenza nel medesimo non inferiore a 5 anni;

4) i capi ripartizione comunali e provinciali in servizio di ruolo che ricoprano un posto equipollente almeno al VI grado statale, purchè abbiano un'anzianità di grado e una ininterrotta permanenza nel medesimo non inferiore a 5 anni.

La partecipazione al concorso è subordinata altresì al possesso della laurea in giurisprudenza.

Art. 22.
Commissione giudicatrice del concorso

In caso di concorso interno o pubblico, la Giunta provinciale provvede alla nomina della Commissione giudicatrice che deve essere composta:

1) del Presidente della Giunta provinciale, che la presiede;

2) di un Assessore provinciale;

3) di un professore universitario ordinario in materie giuridiche;

4) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello;

5) di un funzionario del Ministero degli interni, di qualifica non inferiore a ispettore generale, designato dal Ministro per gl'interni su richiesta della Giunta provinciale.

Un funzionario della carriera direttiva della Provincia, appartenente al ruolo amministrativo, di qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 23.
Attribuzioni del vice Segretario generale

Il vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nella vigilanza sulla corretta forma degli atti della Provincia durante la formazione, approvazione ed esecuzione degli atti medesimi.

Il vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 24.

Nomina del vice Segretario generale

Il vice Segretario generale è nominato dalla Giunta provinciale tra i direttori di divisione in seguito a promozione per merito comparativo o a concorso interno per titoli.

Art. 25.

Personale dell'ufficio del Presidente

Nella sua opera personale il Presidente è coadiuvato da un capo di Gabinetto e da uno a tre segretari particolari.

Il capo di Gabinetto è scelto dal Presidente della Giunta provinciale tra il personale della carriera direttiva; tale incarico è deliberato dalla Giunta provinciale.

Il Segretario particolare è scelto dal Presidente della Giunta provinciale tra il personale della Provincia o anche fra estranei all'Amministrazione provinciale, purchè in possesso del titolo di studio previsto per la carriera direttiva o di concetto. In tal caso l'assunzione avviene a tempo indeterminato

Il capo di Gabinetto ed il segretario particolare possono richiedere notizie ai capi degli uffici provinciali o ai dirigenti degli Istituti provinciali, ma non possono impartire istruzioni agli uffici o al personale dei medesimi, nè sostituirsi a questi; agli stessi non possono essere attribuiti affari di competenza della Segreteria generale o degli altri uffici, se non previa espressa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale.

Al capo Gabinetto ed al segretario particolare, quando appartenga ai ruoli dell'Amministrazione, può essere attribuita, con deliberazione della Giunta provinciale, oltre al trattamento economico in godimento, la indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni.

Quando il segretario particolare sia scelto tra il personale estraneo all'Amministrazione, la Giunta provinciale ha la facoltà di assegnargli un trattamento economico non superiore, nel massimo, a quello corrispondente alla qualifica di direttore di sezione, oltre ad un'indennità perequativa fino al limite del 10 % del trattamento medesimo.

Art. 26.

Sistemazione del segretario particolare

Quando il segretario particolare sia stato scelto tra il personale estraneo all'Amministrazione provinciale, ed abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a due anni, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale, direttivo o di concetto, presso la Provincia, in corrispondenza al titolo di studio posseduto, purchè non abbia superato il 45° anno di età e con preferenza in caso di parità di esito.

Art. 27.

Equiparazione delle qualifiche della carriera direttiva

Le qualifiche della carriera direttiva, di tutti i ruoli, sono equiparate alle seguenti:

Direttore di divisione;

Direttore di sezione;

Primo consigliere;

Consigliere.

Art. 28.

Attribuzioni del direttore di divisione

Il direttore di divisione organizza, dirige e coordina il servizio di competenza e adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge e dai regolamenti affidatigli dalla Giunta provinciale, dal Presidente e dall'Assessore competente. Riferisce periodicamente al Segretario generale sull'andamento tecnico del suo ramo di servizio. Adotta e propone i provvedimenti per ridurre il costo o migliorare l'efficienza del servizio, anche in relazione a nuove esigenze; promuovere il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 29.

Attribuzioni del direttore di sezione

Il direttore di sezione dirige la Sezione, l'Ufficio o il Reparto cui è preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre attribuzioni deferitegli dai superiori.

Art. 30.

Attribuzioni dei consiglieri

I primi consiglieri ed i consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; provvedono agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferiscono su di essi al direttore di sezione; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza nelle qualifiche di primo consigliere e consigliere, deve essere adibito, entro il ruolo di appartenenza, ad almeno due diversi settori di attività per la durata minima di un anno in ciascun settore.

Tale requisito è indispensabile ai fini della progressione in carriera o dell'ammissione agli esami di idoneità per la acquisizione della qualifica superiore, salvo il caso di impossibilità di avvicendamento.

Art. 31.

Ingresso alla qualifica di primo consigliere

Le carriere direttive del personale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea, per il cui conseguimento è previsto un corso di studio universitario della durata di cinque o più anni, o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione e di perfezionamento attinenti alla specifica carriera, hanno inizio dalla qualifica di primo consigliere.

Art. 32.

Svolgimento della carriera dei consiglieri

Il consigliere consegue la promozione a ruolo aperto alla qualifica di primo consigliere dopo due anni di servizio effettivo nei quali abbia riportato ininterrottamente una nota di qualifica non inferiore a distinto.

Art. 33.

Avanzamento a direttore di sezione

I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti:

a) per metà mediante concorso per esame speciale, da indirsi al primo gennaio di ogni anno, computando per posto intero la frazione di posto, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo consigliere;

b) per i rimanenti posti, compresi quelli non assegnati nel concorso per esame speciale, mediante concorso per titoli ed esami, da indirsi entro il primo aprile di ogni anno, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di primo consigliere.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di direttore di sezione i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio effettivo nella qualifica di primo consigliere ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica non inferiori a distinto.

I dipendenti di cui al comma precedente mantengono, agli effetti giuridici, la qualifica di primo consigliere.

Art. 34.

Avanzamento a direttore di divisione

I posti disponibili nella qualifica di direttore di divisione sono conferiti:

a) per metà mediante concorso per esame speciale, da indirsi al primo gennaio di ogni anno, computando per posto intero la frazione di posto, al quale sono ammessi a parte-

cipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione,

b) per i rimanenti posti, compresi quelli non assegnati nel concorso per esame speciale, mediante concorso per titoli ed esami, da indirsi entro il primo aprile di ogni anno, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di direttore di divisione i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente otto anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio note di qualifica non inferiori a distinto.

I dipendenti di cui al comma precedente mantengono, agli effetti giuridici, la qualifica di direttore di sezione.

Art. 35.

Concorso per l'avanzamento a direttore di sezione ed a direttore di divisione

Il concorso per esame speciale consiste in due prove scritte ed una orale.

Le due prove scritte verteranno una su un tema generale e una su problemi attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire.

Per le prove scritte il candidato potrà scegliere fra tre argomenti proposti.

La prova orale verterà sulle materie degli esami scritti ed avrà carattere eminentemente pratico.

Nel concorso per esame speciale sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso per titoli ed esami si svolge con le stesse modalità del concorso per esame speciale; per l'ammissione alla prova orale è sufficiente però che il concorrente non abbia riportato un voto inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte e si intenderà superata, quando il candidato abbia riportato almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli non potrà superare complessivamente il limite del 40 % del punteggio massimo stabilito.

Art. 36.

Disposizioni riguardanti la carriera direttiva del personale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

Qualora non sia possibile provvedere, secondo le norme generali della presente legge, alla copertura di posti di qualifica superiore all'iniziale nella carriera del personale direttivo del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi per mancanza di elementi idonei, si procede mediante pubblico concorso a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Per la partecipazione ai concorsi interni di cui alla prima parte del comma precedente, si prescinde dal requisito del limite di anzianità nella qualifica inferiore richiesto dalle norme generali.

Art. 37.

Concorsi a posti di sanitario nell'Ospedale psichiatrico provinciale

I concorsi per la nomina a sanitario e a direttore dello Ospedale psichiatrico provinciale seguiranno secondo le norme previste dal regolamento sui manicomi e sugli alienati, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Art. 38.

Vice direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale

Il vice direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale riveste la qualifica di direttore di sezione.

Art. 39.

Progressione in carriera del direttore medico dell'Istituto provinciale assistenza infanzia

Per il posto di direttore medico dell'Istituto Provinciale Assistenza Infanzia, il passaggio dalla qualifica di direttore di sezione a quella di direttore di divisione, si considera a ruolo aperto, subordinatamente all'esito favorevole dell'esame previsto per l'avanzamento nella carriera direttiva e dopo la permanenza richiesta nella qualifica.

Art. 40.

Progressione in carriera degli psicologi del Centro di orientamento professionale

La progressione in carriera degli psicologi avviene col sistema del ruolo aperto fino alla qualifica di direttore di sezione, subordinatamente al completamento dei periodi di permanenza ed al superamento degli esami previsti per gli appartenenti alla carriera direttiva.

Art. 41.

Carriera del direttore del Servizio sociale

Il direttore del Servizio sociale entra in carriera con la qualifica di primo consigliere e progredisce ulteriormente secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

CAPO III — CARRIERE DI CONCETTO

Art. 42.

Attribuzioni della carriera di concetto

Il personale delle carriere di concetto svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico, previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che allo stesso vengono affidati con la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 43.

Equiparazione delle qualifiche della carriera di concetto

Le qualifiche della carriera di concetto, di tutti i ruoli, sono equiparate alle seguenti:

Segretario capo;
Segretario principale;
Primo segretario;
Segretario;
Vice segretario.

Art. 44.

Svolgimento della carriera di concetto

Le qualifiche di vice segretario, segretario, primo segretario e segretario principale formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di vice segretario a segretario avviene dopo due anni di effettivo servizio sempreché nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono; quello da segretario a primo segretario avviene dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario a condizione che il dipendente, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto, o dopo tre anni in seguito ad esame.

Il passaggio dalla qualifica di primo segretario a quella di segretario principale avviene dopo quattro anni per esame, o dopo otto anni ai soli fini economici, a condizione che il dipendente, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Il passaggio alla qualifica di segretario capo si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a concorso interno per titoli ed esami dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore. In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di segretario capo i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente otto anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario principale.

Non sono ammessi agli esami coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Il possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale supplisce l'esame agli effetti del passaggio dalla qualifica di segretario a quella di primo segretario.

Per le prove valgono le norme dell'articolo 35, relative al concorso per titoli ed esami.

Art. 45.

Progressione in carriera degli assistenti a Cattedre

Gli assistenti a Cattedre progrediscono secondo le norme della carriera di concetto fino alla qualifica di segretario principale.

Art. 46.

Disposizioni riguardanti ruoli speciali della carriera di concetto

L'analista preparatore di prima classe, il consigliere di orientamento, l'assistente sociale, l'assistente sanitaria visitatrice e gli insegnanti di economia domestica dell'Istituto provinciale assistenza infanzia entrano in carriera con la qualifica di segretario; il successivo svolgimento avviene secondo le norme comuni, con possibilità per tutti di raggiungimento della qualifica di segretario capo.

Il capo dei vigili sanitari progredisce secondo le norme della carriera di concetto fino alla qualifica di segretario principale.

Art. 47.

Svolgimento della carriera di concetto ed esecutiva

I concorsi interni per titoli ed esami per la progressione nelle carriere di concetto ed esecutiva, saranno banditi entro il mese di aprile di ogni anno. Agli stessi saranno ammessi tutti i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le prove d'esame saranno tenute nel più breve termine possibile.

CAPO IV — CARRIERA ESECUTIVA

Art. 48.

Attribuzioni della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva svolge compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica, e provvede agli adempimenti ad esso affidati, anche mediante l'uso di macchine.

Esplica le altre mansioni previste dai vari ordinamenti di servizio.

Art. 49.

Equiparazione delle qualifiche della carriera esecutiva

Le qualifiche della carriera esecutiva, di tutti i ruoli, sono equiparate alle seguenti:

Archivista capo;

Primo archivista;

Archivista;

Applicato;

Applicato aggiunto.

Art. 50.

Svolgimento della carriera esecutiva

Le qualifiche di applicato aggiunto, applicato, archivista e primo archivista formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di applicato aggiunto alla qualifica di applicato avviene dopo due anni di effettivo servizio sempre chè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono; quello da applicato ad archivista avviene dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di applicato a condizione che il dipendente, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto, oppure dopo tre anni in seguito ad esame.

Il passaggio dalla qualifica di archivista a primo archivista avviene dopo quattro anni di effettivo servizio per esame o dopo otto anni, ai soli fini economici, a condizione che il dipendente, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Il passaggio alla qualifica di archivista capo avviene, nel limite dei posti disponibili, in seguito a concorso interno per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dipendenti con un minimo di anzianità di tre anni nella qualifica inferiore.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di archivista capo i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente otto anni di effettivo servizio nella qualifica di primo archivista, a condizione che, nell'ultimo biennio, non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Non sono ammessi agli esami coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Per le prove valgono le norme dell'art. 35, relative al concorso per titoli ed esami.

Art. 51.

Disposizioni riguardanti Servizi speciali della carriera esecutiva del ruolo tecnico dell'agricoltura

Il fattore dell'Azienda agricola dell'ospedale psichiatrico provinciale inizia la carriera con la qualifica di applicato e passa alle qualifiche superiori, ai soli effetti economici, dopo rispettivamente sei, otto e ulteriori otto anni di effettivo servizio.

Art. 52.

Disposizioni particolari riguardanti il personale della carriera esecutiva

I litografi meccanici, i vigili sanitari e gli aiutanti tecnici (già macchinisti), del ruolo speciale dell'istruzione, sono inquadrati nella carriera esecutiva e progrediscono secondo le norme della medesima fino alla qualifica di primo archivista, o corrispondente, conservando l'anzianità acquisita.

L'analista preparatore di seconda classe (già preparatore), progredisce secondo le norme della carriera esecutiva fino alla qualifica di primo archivista.

CAPO V — CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 53.

Attribuzioni del personale ausiliario

Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine, la sicurezza e la pulizia dei locali cui è addetto; vigila sulla conservazione dei beni e dei materiali ad esso affidati in custodia; esegue trasporti ed altri incarichi di natura materiale; esplica le altre mansioni previste nei ruoli di appartenenza.

Il personale ausiliario tecnico è addetto alla guida di automezzi e macchine e ne cura la custodia e manutenzione.

Art. 54.

Categorie e qualifiche del personale ausiliario

Il personale ausiliario, di tutti i ruoli, è inquadrato in tre categorie (*A*, *B*, *C*), entro ciascuna delle quali è prevista una suddivisione in tre classi, secondo l'allegato quadro *II*.

Art. 55.

Svolgimento della carriera ausiliaria

Il personale delle categorie *B* e *C* passa dalla classe terza alla classe seconda e dalla classe seconda alla classe prima, a ruolo aperto, rispettivamente dopo due e sei anni di effettivo servizio, semprechè non abbia riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica inferiori a buono.

Il passaggio dalla categoria *C* alla categoria *B* avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami o prova pratica, fra il personale della categoria inferiore che abbia una anzianità di almeno dieci anni complessivi di effettivo servizio nella medesima, con mansioni analoghe a quelle del posto da conferire.

Il passaggio e la progressione nella categoria *A* avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami o prova pratica, fra il personale delle classi inferiori della medesima categoria nonchè fra quello della categoria *B* che abbia una anzianità di almeno due anni, semprechè, in ogni caso, non abbia riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica inferiori a distinto.

Per la qualifica di inserviente non è data progressione di carriera, salvo l'assegnazione degli aumenti periodici biennali.

La Giunta provinciale stabilirà di volta in volta quando il concorso debba seguire per titoli ed esami e quando mediante prova pratica.

TITOLO III

Ammissione all'impiego

CAPO I — PERSONALE PROVINCIALE

Art. 56.

Requisiti generali

Per ottenere la nomina ad un impiego della Provincia è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;

c) buona condotta ed immunità da condanne interdicenti la nomina;

d) idoneità fisica all'impiego.

Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di cinque anni; per il personale tecnico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, il limite massimo è fissato in anni 32.

Per il messo notificatore, i vigili sanitari e gli agenti giurati è comunque richiesta la maggiore età.

Nessun limite di età è prescritto per i titolari di posti di ruolo presso la Regione, le Provincie, i Comuni, le Opere pie o gli Enti e gli Istituti pubblici locali.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica collegiale di controllo dopo le prove.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

Art. 57.

Titoli di studio per l'ammissione alle carriere direttive

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente art. 56, per l'ammissione agli impieghi della carriera direttiva dei diversi ruoli, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

Ruolo amministrativo:

Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

Ruolo speciale delle finanze e del patrimonio:

Diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza congiunta al diploma di ragioniere.

Ruolo tecnico dei lavori pubblici:

Diploma di laurea in ingegneria od in architettura e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Ruolo speciale delle attività economiche:

Diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche.

Ruolo tecnico dell'agricoltura:

Diploma di laurea in scienze agrarie e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Ruolo speciale dell'istruzione:

Diploma di laurea in pedagogia, filosofia, lettere, lingue straniere, giurisprudenza, ingegneria.

Ruoli speciali:

1S - Per il posto di direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale oltre ad almeno un quadriennio di servizio in manicomi o cliniche psichiatriche;

2S - Per i posti di vice direttore, primario medico, medico di sezione:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

3S - Per i posti di medico assistente:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione professionale;

4S - Per il posto di direttore e vice direttore del Servizio di orientamento professionale:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale ed inoltre diploma di specializzazione in orientamento professionale;

5S - Per il posto di psicologo:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia o in filosofia o in pedagogia o in scienze biologiche e diploma di specializzazione o di perfezionamento in psicologia;

6S - Per il posto di direttore dell'I.P.A.I. e scuola di puericoltura:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale.

Diploma di specializzazione in pediatria o in puericoltura:

7S - Per i posti di direttore della Colonia infantile provinciale di Miralago e di assistente medico dell'I.P.A.I.:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

8S - Per i posti di direttore, coadiutore, assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale.

9S - Per i posti di direttore, coadiutore, primo assistente ed assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

Diploma di laurea in chimica e diploma di abilitazione professionale.

10S - Per il posto di direttore del Servizio sociale:

Diploma di laurea in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali o in lettere o in filosofia o in pedagogia o in giurisprudenza ed inoltre il diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola di Servizio sociale riconosciuta dall'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali in base al suo livello tecnico-amministrativo.

Nei sopra citati casi di pluralità alternativa dei titoli richiesti, i singoli bandi di concorso stabiliscono di volta in volta i titoli preferenziali.

Art. 58.

Titoli di studio per l'ammissione alle carriere di concetto

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente art. 56, per l'ammissione agli impieghi della carriera di concetto dei diversi ruoli, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

Ruolo amministrativo:

Diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere.

Ruolo speciale delle Finanze e patrimonio:

Diploma di ragioniere.

Ruolo tecnico dei Lavori pubblici:

Diploma di geometra o di perito edile o di perito industriale o di perito agrario.

Ruolo speciale delle Attività economiche:

Diploma di ragioniere o di perito industriale o di geometra.

Ruolo tecnico dell'Agricoltura:

Diploma di perito agrario.

Ruolo speciale dell'Istruzione:

Diploma di scuola media superiore; per gli assistenti a Cattedre, diploma per il corrispondente ramo di istruzione.

Ruoli speciali:

Per i posti di analista preparatore di prima classe:

Diploma di maturità scientifica classica, o di perito chimico o di perito agrario specializzato.

Per i posti di assistente sanitaria visitatrice:

Diploma di scuola media superiore e diploma di specializzazione.

Per i posti di assistente sociale:

Diploma di scuola media superiore e diploma di assistente sociale rilasciati dalle scuole di Servizio sociale riconosciute dall'Amministrazione attività assistenziali italiane e internazionali in base al loro livello tecnico-amministrativo.

Per i posti di consigliere di orientamento:

Diploma di istituto magistrale o di assistente sociale e diploma di consigliere di orientamento.

Per il posto di insegnante di economia domestica dell'I.P.A.I.:

Diploma di istituto magistrale e abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica.

Quando siano ammessi più titoli alternativamente, i singoli bandi di concorso stabiliscono di volta in volta i titoli preferenziali.

Art. 59.

Titoli di studio richiesti per l'ammissione alle carriere esecutive

Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente art. 56, per l'ammissione agli impieghi della carriera esecutiva dei diversi ruoli, è richiesto il certificato di assolvimento della scuola media inferiore.

Per i posti di litografo-meccanico è inoltre richiesta una sufficiente preparazione tecnica da accertarsi mediante esame.

Per i posti di stenodattilografa e di dattilografa è inoltre richiesta una sufficiente preparazione tecnica da accertarsi mediante esame.

Art. 60.

Requisiti per l'ammissione del personale ausiliario

Oltre ai requisiti generali di cui al precedente art. 56, per l'accesso alle carriere del personale ausiliario è prescritto il certificato di assolvimento dell'istruzione elementare.

Per i posti di ispettore, vice ispettore, infermiere capo, infermiere, allievo infermiere, infermiera, e allieva infermiera, è inoltre prescritto il certificato di idoneità prescritto dall'art. 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Per i posti di autista è richiesta la patente di guida di categoria *B*; per quelli di autista meccanico e riparatore, per il personale addetto al servizio di autoveicoli pesanti, la patente delle rispettive categorie previste dalle norme vigenti.

Art. 61.

Nomina del personale

La Giunta provinciale provvede alla nomina del personale di ruolo, di ogni qualifica, con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 62.

Concorsi

L'assunzione agli impieghi della qualifica iniziale della Provincia è effettuata mediante pubblico concorso per esami da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale che in tale atto stabilirà il programma di esami. Il bando di concorso col programma delle prove, è pubblicato, almeno 30 giorni prima della scadenza, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e almeno su due quotidiani locali.

Sarà tuttavia consentito ricorrere al pubblico concorso per la copertura di posti, per i quali non è previsto l'accesso a ruolo aperto, quando non vi siano stati concorrenti nel concorso interno indetto allo scopo o nessuno vi abbia conseguito l'idoneità.

E' in facoltà della Giunta provinciale di prescindere dal pubblico concorso per l'assunzione del personale ausiliario (subalterno) provvedendo alla nomina per chiamata, purchè si tratti di persone in possesso dei requisiti prescritti e salvo accertamento della preparazione tecnica prevista dall'art. 60.

Art. 63.

Programmi d'esame per i concorsi

I programmi d'esame saranno stabiliti con apposita norma regolamentare.

Art. 64.

Commissione esaminatrice

Il giudizio sui concorsi è dato da apposite Commissioni esaminatrici, nominate di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, così costituite:

Per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva:

a) del Presidente della Giunta provinciale o suo delegato, che la presiede;

b) di un Assessore designato dalla Giunta provinciale;

c) del Segretario generale della Provincia o del suo sostituto;

d) di un esperto nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame,

e) del dirigente del servizio al quale appartengono i posti messi a concorso.

Per la validità della costituzione della Commissione è richiesta la presenza di tutti i membri; le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia della carriera direttiva designato dalla Giunta provinciale.

Nella sua prima riunione la Commissione stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento del concorso, nell'espletamento delle prove di esame, nella valutazione dei titoli e dei risultati conseguiti, ed il punteggio da attribuire agli stessi ai fini della graduatoria.

La composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione di personale della carriera direttiva del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, resta disciplinata dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 65.

Graduatoria

Espletate le prove di concorso, o, comunque, esaminati i titoli dei concorrenti, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La Giunta, riconosciuta la regolarità del procedimento approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate, col decreto di approvazione del Presidente della Giunta provinciale, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige e notificate personalmente ai concorrenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 66.

Nomina

Il vincitore del concorso è assunto in servizio di prova per il periodo di sei mesi, prorogabile eventualmente prima della scadenza di altri sei mesi, con apposita deliberazione. Compiuto il periodo di prova originario o prorogato, consegue la nomina definitiva, salvo che entro la scadenza del periodo medesimo non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego per esito negativo della prova stessa.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della nomina, è dichiarato rinunciatario. In tal caso l'Amministrazione può procedere alla nomina del concorrente che per ordine di merito segue immediatamente il vincitore. Detta facoltà non può più essere esercitata, trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

Qualora il candidato non fosse in grado, per motivi ritenuti validi dalla Giunta provinciale, di assumere servizio entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la nomina decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio e agli effetti giuridici dalla data della nomina.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 67.

Riserve di posti e preferenze

La Giunta provinciale può riservare fino a tre quarti dei posti disponibili per la copertura mediante concorso interno per esami da parte del personale che aspira al passaggio ad una carriera superiore, essendo munito di titolo di studio per l'accesso alla medesima.

Art. 68.

Assunzione in servizio

All'atto di assumere servizio in prova, qualsiasi dipendente presta davanti al Presidente della Giunta provinciale o ad un Assessore da lui delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa di fedeltà, secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione e del-

la Provincia e di adempiere a tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Il vincitore del concorso o il dipendente che abbia comunque ottenuto la conferma in ruolo, presta giuramento secondo le modalità di cui al secondo comma, sostituendo nella formula la parola « prometto » con la parola « giuro ».

Art. 69.
Fascicolo personale

Per ogni dipendente è tenuto presso l'Ufficio, del personale della Provincia un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare la carriera.

Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso altre Amministrazioni, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera, al trattamento economico ed alla pensione, nonchè lo stato di famiglia con le relative variazioni e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare alla Segreteria generale tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

Per ogni dipendente deve essere tenuto costantemente aggiornato un foglio matricolare con l'indicazione precisa del trattamento economico al fine di poter stabilire, in ogni momento, la pensione teorica del dipendente medesimo.

CAPO II — COMANDO E TRASFERIMENTI SPECIALI

Art. 70.
Comando presso altre Amministrazioni

Subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente interessato della spesa per gli stipendi ed assegni di ogni genere e dell'onere dei contributi assistenziali e previdenziali, la Giunta provinciale può comandare, in via eccezionale, per tempo determinato, personale della Provincia presso la Regione o presso enti ed istituti locali, sentito l'interessato.

Allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici di stipendio del dipendente comandato provvede la Provincia

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato, a tutti gli effetti, compreso il trattamento di quiescenza e di previdenza. La Provincia dovrà provvedere al versamento dei contributi assicurativi.

Art. 71.
Personale comandato da altre Amministrazioni

I posti temporaneamente vacanti, possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato, della Regione, del Consiglio provinciale o degli Enti o Istituti locali, di carriera e qualifica corrispondente, in posizione di comando.

Il personale comandato continua a percepire, a carico del bilancio della Provincia, durante il periodo del comando, tutti gli emolumenti goduti presso l'Amministrazione di provenienza ad eccezione di quelli inerenti ad incarichi particolari espletati presso la stessa, oltre al trattamento di missione previsto dalle leggi provinciali.

CAPO III — PERSONALE INCARICATO E TEMPORANEO

Art. 72.
Personale incaricato

Oltre al personale previsto dagli articoli precedenti la Giunta provinciale può avvalersi di esperti consulenti, prescindendo dai requisiti prescritti per i dipendenti, e di appartenenti ad altre amministrazioni, col consenso delle medesime. Questi incarichi sono conferiti a tempo determinato con deliberazione della Giunta provinciale e sono rinnovabili di anno in anno.

Con la stessa deliberazione è determinato il compenso globale da corrispondere a detti incaricati in relazione alla importanza del lavoro affidato.

Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo, verrà fissata una retribuzione mensile oltre alla rifusione di eventuali spese.

Art. 73.
Personale temporaneo

Per fronteggiare particolari esigenze di servizio la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere, fino al massimo del 15 % in eccedenza del contingente numerico fissato per ciascuna delle carriere di cui all'art. 15, personale temporaneo che sia in possesso dei requisiti richiesti per la carriera medesima.

Il rapporto di impiego del personale temporaneo non può superare la durata di un anno ed è rinnovabile per altri due.

Al personale di cui ai precedenti commi verrà praticato il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di assunzione.

La Giunta provinciale è inoltre autorizzata, per prestazioni di carattere continuativo, ma ad orario ridotto, a provvedere assumendo personale a contratto, fissando dei compensi proporzionati alla importanza delle funzioni ed alla durata delle prestazioni. Per tale assunzione si può prescindere da ogni limite di età.

CAPO IV — PERSONALE FLUTTUANTE PER SERVIZI SPECIALI

Art. 74.
Personale per l'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine

La Giunta provinciale, con propria deliberazione, fisserà periodicamente, in deroga all'art. 73, il contingente di personale salariato occorrente per provvedere alle supplenze nei vari servizi dell'Ospedale psichiatrico provinciale col limite complessivo massimo di trenta unità.

Entro i limiti di tale contingente, il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a chiamare in servizio il personale salariato occorrente che verrà retribuito con mercedi giornaliere in ragione di 1/300 della retribuzione annua fissata dalle vigenti tabelle economiche per il personale della corrispondente categoria, ivi compresa l'aggiunta di famiglia, da liquidarsi con busta paga predisposta dall'ufficio economale dell'Ospedale.

Ad esso non spettano invece gli aumenti periodici sulle retribuzioni.

Il capocuoco ed il vice capocuoco vengono assunti dalla Giunta provinciale, che ne fissa il salario mensile, con contratti speciali a tempo indeterminato e disdettabili *ad nutum* col semplice preavviso di un mese.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano il personale religioso femminile addetto all'Ospedale, il quale rimane disciplinato da particolari convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i rispettivi Ordini religiosi.

TITOLO IV

Commissione consultiva per il personale

Art. 75.
Commissione consultiva

Sulle proposte formulate dalla Giunta, relative alle conferme, promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio dei dipendenti provinciali è chiamata ad esprimere il proprio parere una Commissione consultiva composta dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente, dal Segretario generale, dal vice Segretario generale, dal direttore di divisione del personale e dal dirigente del servizio al quale il dipendente appartiene e da due rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per il Segretario generale, il vice Segretario generale ed i direttori di divisione, le funzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta provinciale.

TITOLO V

Disciplina del personale

CAPO I — ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 76.

Note di qualifica

Per ogni dipendente dell'Amministrazione provinciale dovrà essere compilato, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo, che si conclude con un giudizio complessivo motivato. I criteri per la compilazione del rapporto informativo sono stabiliti nell'articolo seguente.

Al dipendente al quale, nell'anno cui il rapporto informativo si riferisce, sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a buono.

Art. 77.

Criteri per la compilazione delle note di qualifica

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti gruppi di fattori di valutazione: 1) « Capacità e rendimento di lavoro », 2) « Disciplina », 3) « Doti morali ed attitudinali ».

Il gruppo « Capacità e rendimento di lavoro » comprende i seguenti fattori: grado di preparazione professionale, qualità intellettuali, qualità del lavoro svolto, rapidità di esecuzione, capacità di programmazione, capacità organizzativa.

Per i giudizi circa la qualità e quantità del lavoro svolto sono stabilite norme obbiettive di raffronto, delle quali è data comunicazione ai dipendenti.

Per capacità di programmazione si intende la inclinazione ed abilità nel predisporre il lavoro secondo scadenze che evitino la formazione di arretrati di lavoro e corrispondano alle scadenze di esecuzione degli affari fissate dalla Giunta provinciale.

Per capacità organizzativa si intende l'inclinazione ed abilità nel proporre od attuare misure atte ad elevare l'efficienza del lavoro ed a ridurre i costi.

Il gruppo « Disciplina » comprende i seguenti fattori: puntualità, presenza sul lavoro, riservatezza, comportamento generale, comportamento verso i superiori e colleghi, comportamento verso i dipendenti.

Il gruppo « Doti morali ed attitudinali » comprende i seguenti fattori: spirito di collaborazione, prestigio e stima goduti sul lavoro, prestigio e stima goduti fuori del lavoro, atteggiamento verso il pubblico, formazione dei dipendenti, attitudine a maggiori responsabilità.

Per ciascuno dei citati fattori sono stabiliti cinque gradi di valutazione, corrispondenti ad altrettanti punteggi parziali. I giudizi sintetici per ciascun gruppo di fattori, ed il giudizio complessivo per i tre gruppi, risultano dalla combinazione dei punteggi parziali di ciascun fattore e di ciascun gruppo. Il giudizio complessivo è espresso con i termini di « ottimo », « distinto », « buono », mediocre », « insufficiente ».

Art. 78.

Organi competenti alla compilazione delle note di qualifica

Il rapporto informativo è compilato dal direttore di divisione o, qualora non esista, dal direttore di divisione del personale e, per il personale cantoniere, dai rispettivi ingegneri di sezione. In ogni caso va sentito il superiore diretto dell'interessato.

Il giudizio definitivo viene espresso dal Segretario generale, sentita una commissione composta del vice Segretario generale, del direttore di divisione del personale, del direttore della divisione alla quale appartiene il dipendente, o, qualora non esista il direttore di divisione, del capo ufficio.

Per il personale ausiliario dell'Ospedale psichiatrico provinciale, il rapporto informativo è compilato dal medico direttore di reparto e trasmesso al Segretario generale col parere del direttore dell'Ospedale.

Per i direttori di divisione e qualifiche corrispondenti, le note di qualifica ed il giudizio complessivo spettano direttamente al Segretario generale.

Art. 79.

Ricorsi

Il giudizio complessivo viene comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro 30 giorni dalla comunicazione il dipendente può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale formula il giudizio definitivo dopo aver sentito, per il personale con qualifica inferiore a direttore di divisione, il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 75.

CAPO II — DOVERI DEL DIPENDENTE

Art. 80.

Obbligo di residenza

Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Segretario generale, può autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Art. 81.

Comportamento in servizio

L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel migliore modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la azione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione, deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio, l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dell'ufficio l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

Art. 82.

Orario d'Ufficio

I dipendenti della Provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario d'ufficio.

L'orario di servizio è di 7 ore giornaliere per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e di 8 ore per il personale ausiliario.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Art. 83.

Segreto d'ufficio

Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio anche se non si tratti di atti segreti; non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per terzi.

Art. 84.

Doveri verso i superiori

Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico. Quando, nell'esercizio delle

sue funzioni, il dipendente rilevi difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per la organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferire per via gerarchica formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente.

Art. 85.
Limiti e doveri verso i superiori

Il dipendente, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve darne giustificata notizia al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

CAPO III — RESPONSABILITA'

Art. 86.
Responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione

Il dipendente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità, del superiore che ha impartito l'ordine. Il dipendente risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

Art. 87.
Obbligo di denuncia

Il direttore di divisione o il capo ufficio che vengano a conoscenza, direttamente, o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo precedente, deve farne denuncia per via gerarchica al Presidente della Giunta provinciale indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 88.
Responsabilità verso i terzi

Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite da leggi o regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 89, è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Amministrazione provinciale.

Peraltro, l'Amministrazione, che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, può rivalersi contro quest'ultimo secondo le leggi vigenti.

Contro il dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici la rivalsa dell'Amministrazione prevista dal comma precedente è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

Art. 89.
Danno ingiusto

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 88, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale del dipendente sussiste, tanto allorchè la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni amministrative, quanto allorchè la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento il dipendente sia obbligato per legge o per regolamento.

CAPO IV — INCOMPATIBILITA' - CUMULO DI IMPIEGHI

Art. 90.
Casi di incompatibilità

Il personale provinciale non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione od entrare in un rapporto di lavoro od impiego alle dipendenze di privati, od accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata alla Provincia o sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 91.
Limiti all'incompatibilità

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative fra i dipendenti della Provincia.

Il dipendente può essere prescelto come arbitro o perito, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 92.
Partecipazione all'Amministrazione di enti e società

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale, il dipendente può far parte dell'Amministrazione o di collegi sindacali in società od enti ai quali la Provincia partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari della Provincia o che siano sottoposti alla vigilanza della medesima.

Art. 93.
Denuncia dei casi di incompatibilità

Il direttore di divisione o il capo ufficio è tenuto a denunciare al Segretario generale i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Art. 94.
Provvedimenti per i casi di incompatibilità

Il personale che contravvenga ai divieti posti dagli articoli precedenti viene diffidato dal Presidente della Giunta provinciale a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

Art. 95.
Cumulo d'impieghi

Gli impieghi presso la Provincia non sono cumulabili con altri impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I direttori di divisione o capi ufficio sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Presidente, tramite il Segretario generale, i casi di cumulo d'impiego riguardanti il personale della Provincia.

L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dello impiego precedente, salva la applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

CAPO V — SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 96.
Sanzioni disciplinari

Il personale che violi i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la riduzione dello stipendio;

c) la sospensione dalla qualifica;

d) la destituzione.

Art. 97.
Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa è inflitta per lievi trasgressioni dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la Giunta stessa.

Art. 98.
Ammenda

In casi di minore gravità il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di applicare al personale ausiliario, in luogo della censura, una ammenda in misura non eccedente una giornata di retribuzione, esclusa l'aggiunta di famiglia.

Art. 99.
Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio, escluse le quote di aggiunta per carico familiare e non può avere la durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui matura i primo scatto successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza in servizio; irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari o ritardo nella loro esecuzione, che provochino formazione di arretrati di lavoro; inosservanza dei doveri di ufficio, contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decoro delle funzioni, violazioni del segreto di ufficio, sempre chè le infrazioni non presentino carattere di particolare gravità.

Art. 100.
Sospensione dalla qualifica - Effetti

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

1) nei casi previsti dall'art. 99, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

2) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

3) per uso dell'impiego a fini personali;

4) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio.

Il dipendente sospeso dalla qualifica e dallo stipendio non può passare di qualifica se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico. Il tempo di sospensione è dedotto dal computo dell'anzianità.

Durante la sospensione non può frequentare gli uffici.

Art. 101.
Assegno alimentare

Al dipendente sospeso è concesso dalla Giunta provinciale, con lo stesso provvedimento di sospensione, un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carico di famiglia.

L'Amministrazione, a richiesta, garantisce il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Art. 102.
Destituzione

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dello onore e del senso morale, nonchè per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbiano portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni di ufficio;

f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui al numero cinque dell'art. 100.

Si incorre senz'altro nella destituzione, escluso qualunque procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi previsti dal presente articolo il diritto alla quiescenza è regolato dalle disposizioni vigenti.

Art. 103.
Recidiva

Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare, dopo essere stato già punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 104.
Organi competenti ad adottare i provvedimenti disciplinari

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale, tranne la censura e l'ammenda, sono adottati con deliberazione motivata della Giunta provinciale, dopo aver sentito, per le qualifiche inferiori a direttore di divisione, il parere della Commissione di disciplina sulla sanzione da infliggersi.

Tutti i provvedimenti disciplinari, tranne l'ammenda, sono adottati previo invito al dipendente a produrre, entro un termine non inferiore a dieci giorni, le eventuali sue giustificazioni.

Art. 105.
Ricorso gerarchico

Salvo il disposto dell'art. 98, contro i provvedimenti disciplinari di competenza esclusiva del Presidente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

Di tutti i provvedimenti adottati per punizioni disciplinari a carico del personale, è data immediata comunicazione all'Ufficio personale per essere conservata nel fascicolo personale del dipendente e per l'annotazione nello stato matricolare.

Art. 106.
Riabilitazione

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che il dipendente abbia riportato nei due anni la qualifica di ottimo, possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione od in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con deliberazione della Giunta provinciale, sentita, per le qualifiche inferiori a direttore di divisione, la Commissione di disciplina.

Art. 107.
Reintegrazione nell'impiego

Qualora a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente, destituito di diritto ai sensi dell'art. 102, sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, il dipendente stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Al dipendente assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il dipendente, già destituito ed assolto in sede di revisione, può, entro 60 giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con il trattamento di quiescenza e di previdenza spettantegli.

Se durante la destituzione si sono svolti esami di avanzamento, il dipendente che sia stato prosciolto ha diritto di essere ammesso all'esame o scrutinio successivo, e, in caso di avanzamento, a raggiungere gli effetti giuridici, esclusi quelli economici, che avrebbe ottenuto se avesse conseguito l'avanzamento nella precedente sessione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai dipendenti destituiti a seguito di procedimento disciplinare, quelle del precedente comma ai dipendenti puniti con sanzioni superiori alla censura, quando, a seguito della revisione del provvedimento disciplinare, il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito, ed altresì nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

Art. 108.
Sospensione cautelare

Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio con deliberazione della Giunta provinciale. Per gravi motivi la Giunta provinciale può ordinare la sospensione del dipendente dal servizio anche prima che sia iniziato od esaurito il procedimento disciplinare, per il periodo massimo di sei mesi.

Qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale.

Il dipendente deve essere riammesso in servizio ed ha diritto alla corresponsione degli assegni non percepiti, qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 40 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione. Ai dipendenti cautelarmente sospesi si applicano le disposizioni dell'art. 101.

Art. 109.
Revoca della sospensione cautelare

Qualora la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il dipendente ha diritto agli assegni obbligatori e continuativi non percepiti, salva deduzione degli assegni alimentari eventualmente corrisposti.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro 40 giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato alla Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha avuto luogo entro il termine di cui al comma precedente e il procedimento disciplinare per i fatti che formano oggetto del procedimento penale non può più essere iniziato. In tal caso il dipendente ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Art. 110.
Computo della sospensione cautelare

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al dipendente la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per la durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento disciplinare si conclude con il proscioglimento del dipendente, al medesimo debbono essere corrisposti gli assegni obbligatori continuativi non percepiti per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione, dedotte le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno alimentare.

Art. 111.
Accertamenti

Il direttore di divisione o il capo ufficio che ha notizia di una infrazione disciplinare commessa da un dipendente, deve compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e, quando ritenga che sia da irrogare una sanzione, trasmette gli atti al Segretario generale.

Il Segretario generale che riceve la comunicazione od abbia comunque notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un dipendente, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti, invitandolo a presentare le giustificazioni.

Art. 112.
Formalità per la contestazione

La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione del dipendente, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del responsabile dell'ufficio incaricato della consegna.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo della Amministrazione provinciale.

Art. 113.
Giustificazioni del dipendente

Le giustificazioni debbono essere presentate, entro 20 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al Segretario generale.

Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato, per gravi motivi, e per non più di 15 giorni, dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 114.
Archiviazione degli atti

Il Segretario generale, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni del dipendente ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, trasmette gli atti al Presidente della Giunta provinciale perchè provveda alla irrogazione della punizione.

Art. 115.
Procedimento

Il Segretario generale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del dipendente ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

Se, invece, ritenga il caso non sufficientemente istruito, provvede ad esperire ulteriori indagini.

Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della carriera cui il dipendente appartiene, il Segretario generale può ricorrere alla consulenza di un funzionario tecnico di qualifica od anzianità superiore a quella del dipendente incolpato.

Art. 116.
Termini per l'istruttoria

L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro 30 giorni da quello in cui sono pervenute le giustificazioni del dipendente. Per gravi motivi detto termine può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 10 giorni.

Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui al comma precedente, il Segretario generale riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendovi su ciascun foglio la propria firma. Entro 5 giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, trasmette il fascicolo, con le sue eventuali osservazioni, alla Commissione di disciplina.

Il Segretario generale può intervenire alla trattazione orale delle vertenze davanti alla Commissione.

Entro i 5 giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della Commissione dà avviso al dipendente, nelle forme previste dall'art. 112, che nei 5 giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine, il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione al segretario generale, e nelle forme previste dall'art. 112, al dipendente almeno 8 giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno 5 giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Art. 117.
Decisione degli organi competenti

Nella seduta fissata per la trattazione orale il relatore riferisce in presenza del dipendente senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

Il dipendente può svolgere oralmente la propria difesa e prende per ultimo la parola. Egli ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Della trattazione orale si forma verbale riassuntivo che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il Segretario generale, il dipendente e il segretario, la Commissione, inteso le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservando le norme stabilite dall'art. 473 del Codice di procedura penale.

Art. 118.
Commissione di disciplina

All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della Giunta provinciale, la Commissione di disciplina.

Essa è composta da un Assessore, con funzioni di presidente, o da un Assessore sostituto per eventuali casi di ricusazione e da due dipendenti con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La Commissione stessa è integrata di volta in volta da due rappresentanti del personale designati dalle Associazioni sindacali di categoria più rappresentative nella Provincia, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento.

Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta provinciale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione, od il segretario, venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Art. 119.
Ricusazione del giudice disciplinare

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditori di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sullo oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento;

d) se alcuni dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente o affine al quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento o del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Presidente della Giunta provinciale la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Presidente della Giunta provinciale stesso.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente e il membro della Commissione ricusabili a termini del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina non possono essere fatti valere se non sono stati sollevati al più tardi all'inizio del procedimento orale.

Art. 120.
Deliberazione della Commissione di disciplina

Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione. Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente della Commissione ed è firmata dal presidente e dall'estensore. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, e copia del verbale della trattazione orale, vengono trasmesse, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Segretario generale.

La Giunta provinciale provvede con deliberazione motivata a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che essa non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

Il provvedimento deve essere comunicato al dipendente entro 5 giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 112.

Art. 121.
Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego

Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 122.
Estinzione del procedimento

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 60 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini.
Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

TITOLO VI

Diritti del personale

CAPO I — FUNZIONI - TRASFERIMENTI

Art. 123.
Funzioni

Il dipendente ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può esserne privato, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Può essere destinato a qualunque mansione purchè corrispondente alla qualifica che riveste ed alla carriera cui appartiene.

Art. 124.
Assegnazione a funzioni diverse da quelle della qualifica ricoperta Effetti

Quando con apposita deliberazione della Giunta provinciale siano affidate ad un dipendente funzioni proprie di una carriera superiore, sarà assegnata allo stesso, a partire dal quarto mese, un'indennità speciale pari all'80 % della differenza esistente fra il trattamento economico in godimento e quello spettante al grado iniziale della carriera superiore.
Il dipendente assente o impedito è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta provinciale, da altro dipendente di qualifica pari o inferiore secondo l'ordine gerarchico
Il dipendente che, per una durata superiore a tre mesi, per deliberazione della Giunta provinciale, ne sostituisce un altro di pari ruolo e carriera nella qualifica superiore da questi ricoperta, ha diritto, a partire dal quarto mese, ad un assegno mensile pari alla differenza tra i trattamenti delle due qualifiche.
Qualora, tuttavia, il trattamento economico in atto sia superiore a quello del grado iniziale della carriera o della qualifica superiore, l'indennità sarà fissata in misura pari al 20% del trattamento economico in godimento.
L'assegno è concesso con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 125.
Trasferimenti

I dipendenti possono essere trasferiti, con deliberazione della Giunta provinciale, a domanda degli interessi o per motivate esigenze di servizio.
Nel disporre il trasferimento, quando questo contempli cambiamenti del Comune di residenza del dipendente, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli, dell'anzianità del servizio nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.
Indipendentemente da ciò, il trasferimento può anche essere disposto quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
La Giunta provinciale è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimenti.
Il dipendente ha diritto alle normali indennità di trasferimento secondo le norme della legge dello Stato.

CAPO VII — TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 126.
Trattamento economico

Il trattamento economico del personale provinciale è determinato dalla tabella costituente l'allegato II alla presente legge.
Spettano inoltre al personale le quote di aggiunta di famiglia nelle misure e nelle condizioni previste dalle leggi vigenti, l'indennità integrativa speciale mensile, nonchè eventuali altri assegni parimenti stabiliti per legge.

Art. 127.
Scatti di anzianità

Oltre alla retribuzione tabellare, all'aggiunta di famiglia e ad eventuali altri assegni, ove spettino, di cui al precedente art. 126, il personale di ogni ordine e qualifica, matura, col maturare della propria anzianità di servizio, il diritto allo aumento della retribuzione.
Tale aumento è costituito da dieci scatti periodici biennali, ciascuno nella misura del 5% della retribuzione iniziale.
L'attribuzione degli scatti viene fatta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, a seguito della maturazione di ciascun biennio di anzianità nella qualifica in cui si trova il dipendente.
Si applicano inoltre le anticipazioni degli scatti di anzianità per motivi demografici e per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 128.
Motivi di interruzione degli scatti

Indipendentemente dagli arresti nella progressione di carriera previsti dalle norme sul procedimento disciplinare, non sono utili, agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di cui all'articolo precedente, gli anni nei quali il dipendente ha ottenuto una qualifica inferiore a buono.

Art. 129.
Assegni speciali

Al vice Segretario generale, al ragioniere capo e allo ingegnere capo, per la durata effettiva del servizio in tali funzioni, spetta una indennità speciale, pari al 10% dello stipendio in godimento.

Art. 130.
Assegni speciali ai vice-capisala ed ai capi-operai

Ai vice-capisala, in numero massimo di 30, viene corrisposto un assegno pensionabile pari al 2% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza; ai capi-operai, in numero massimo di 16, un assegno pensionabile pari al 3% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza.
Tale personale scelto, di norma, tra gli appartenenti alla categoria *B*, è nominato con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale.

Art. 131.
Tredicesima mensilità

Entro il 16 dicembre di ogni anno viene corrisposta al personale una tredicesima mensilità, commisurata ad un dodicesimo del trattamento economico complessivo pensionabile spettante alla data suindicata.
In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.
Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti riduzione di stipendio o di salario, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

Art. 132.
Indennità di maneggio di denaro

Agli incaricati del servizio economale viene assegnata un'indennità di rischio, che verrà fissata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale.
Il personale di ruolo incaricato di tale servizio è dispensato dal prestare cauzione.

Art. 133.
Indennità di guardia medica

Ai medici dell'Ospedale psichiatrico provinciale è corrisposta una indennità di guardia medica per ogni turno di 24 ore effettivamente prestato, in misura da determinarsi con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 134.

Ospedale psichiatrico provinciale - Indennità per servizio notturno

Al personale infermieristico richiesto di prestare servizio notturno, oltre il normale avvicendamento dei turni, sarà corrisposto un compenso cumulabile col compenso per lavoro straordinario. L'ammontare sarà stabilito con provvedimento della Giunta provinciale.

Per servizio notturno si intende quello prestato nel turno tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

Art. 135.

Indennità per lavoro straordinario

Al dipendente che, a norma dell'ultimo comma dello art. 82, presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale, quando sia autorizzato dalla Giunta provinciale, compete una indennità per lavoro straordinario, ragguagliata ad ora

La misura del compenso orario è, per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, pari a 1/174 e, per il personale della carriera ausiliaria, pari a 1/200 di un dodicesimo della retribuzione annua tabellare, maggiorata come segue:

per lavoro straordinario feriale 20%;

per lavoro straordinario notturno (compreso fra le 21 e le 6 del giorno successivo), o festivo 30%.

Resta in vigore la facoltà della Giunta di accordare compensi speciali secondo le norme della legge dello Stato.

Art. 136.

Premio speciale al personale direttivo del ruolo tecnico dei Lavori pubblici

Al personale direttivo del ruolo tecnico dei Lavori pubblici può essere accordato un premio speciale, fino ad un massimo dell'1%, sull'ammontare complessivo delle progettazioni curate dalla Provincia e portate a termine nell'anno considerato.

Tale premio è stabilito anche in relazione all'acceleramento nella esecuzione del singolo progetto rispetto ai tempi di ultimazione previsti nel capitolato.

Esso sarà ripartito, secondo norme da fissarsi con apposito regolamento, entro un limite massimo del 50% dello stipendio in godimento.

Art. 137.

Premi speciali

La Giunta provinciale, sentita la Commissione consultiva, è autorizzata ad assegnare, in via eccezionale, al personale dipendente premi speciali nei seguenti casi:

1) per operosità eccezionale;

2) per i miglioramenti nello svolgimento del servizio e prestazioni di particolare qualità;

3) per straordinaria efficienza organizzativa.

L'ammontare del premio sarà adeguato all'importanza dei servizi resi entro il limite massimo di una mensilità di stipendio e non potrà essere concesso più di una volta all'anno.

Il premio sarà concesso al dipendente che abbia, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a sei mesi, dato prova di capacità nell'esecuzione del lavoro, assolvendo o superando le « norme di qualità ed entità ».

Potrà essere assegnato, altresì, anche al dipendente che presenti una proposta utile all'incremento dell'efficienza e alla riduzione dei costi del lavoro nell'ufficio o servizio cui è assegnato o abbia fornito prestazioni di particolare qualità.

Il premio medesimo potrà essere concesso anche al personale che abbia dimostrato una non comune efficienza nell'organizzazione dei servizi cui è addetto o da lui dipendenti. Particolare considerazione potrà essere riservata al personale di concetto del ruolo tecnico dei Lavori pubblici.

I premi di cui sopra non potranno essere assegnati annualmente a più di 1/9 del personale dipendente.

Il premio è assegnato con deliberazione della Giunta provinciale, su segnalazione del superiore diretto del dipendente, sentito il direttore di divisione.

Art. 138.

Regolazione del trattamento economico in caso di avanzamento

In caso di avanzamento o di passaggio di qualifica a ruolo aperto, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Qualora la promozione venga a scadere contemporaneamente alla maturazione dell'aumento periodico nella qualifica inferiore, sarà prima assegnato l'aumento periodico di tale qualifica, e, successivamente, sarà effettuata la promozione di cui al primo comma.

CAPO III — RIPOSI - FESTIVITA' - CONGEDI - INDENNITA'

Art. 139.

Riposo settimanale e giorni festivi

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

Sono giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

Sono inoltre considerati giorni festivi la festa del Patrono e, limitatamente alle ore pomeridiane, oltre alle solennità civili, il 2 novembre, il giovedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale, il venerdì santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

Art. 140.

Congedo ordinario

Il personale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giorni, non rinunciabile, da usufruire possibilmente in un solo periodo continuativo, semprechè le esigenze di servizio lo permettano.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato od interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto di usufruire del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 141.

Congedo straordinario

Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente contragga matrimonio o debba sostenere esami o, trattandosi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno, la durata di due mesi.

Art. 142.

Congedo straordinario per richiamo alle armi

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per i richiami alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 143.

Gravidanza e puerperio

La dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio, beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici ed ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

Art. 144.
Trattamento economico durante il congedo

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario, gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti gli stipendi e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dalla Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli altri effetti.

Art. 145.
Cumulo di congedo ordinario e straordinario

Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti, conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 146.
Divise

Al personale, cui sia fatto obbligo di indossare durante le ore di servizio l'uniforme, deve essere fornito, a cura dell'Amministrazione provinciale, il necessario corredo.

Il dipendente ha l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione degli oggetti di corredo ed è tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso.

Il dipendente che si presenti in servizio con l'uniforme sudicia o in condizioni di poco decoro sarà punito con l'ammenda di cui all'art. 98.

TITOLO VII

Aggiornamento e perfezionamento del personale - Corsi

Art. 147.
Istituzione e finalità

La Provincia può istituire corsi per l'aggiornamento e il perfezionamento del personale. A tali corsi possono essere ammessi anche amministratori e dipendenti di enti ed istituti locali.

L'ammissione ai corsi avviene su domanda dell'interessato. La Giunta provinciale può rendere obbligatoria la frequenza ai corsi per i dipendenti della Provincia. L'esito favorevole degli esami costituisce titolo di merito per conseguire il passaggio alle qualifiche superiori.

Il programma, l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, sono stabiliti con delibera della Giunta.

La spesa relativa è prevista in apposito articolo del bilancio provinciale.

TITOLO VIII

Aspettative - Disponibilità

Capo I — ASPETTATIVE

Art. 148.
Cause dell'aspettativa

Il dipendente può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per comprovati motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del dipendente, con deliberazione della Giunta provinciale.

Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il dipendente può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.

Art. 149.
Aspettativa per servizio militare

Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito all'arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente i primi due mesi compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 150.
Aspettativa per mandato politico

Il dipendente eletto membro del Parlamento o del Consiglio regionale è collocato d'ufficio in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del mandato.

Nei confronti dei dipendenti di cui al comma precedente, che durante il mandato non abbiano potuto conseguire promozioni in conseguenza dell'aspettativa, o che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera, con inquadramento anche in soprannumero.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Durante l'aspettativa è consentito al dipendente di continuare l'assicurazione agli effetti della pensione, sostenendo l'intero onere per i contributi.

Art. 151.
Aspettativa per infermità

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dal Presidente della Giunta provinciale, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di 18 mesi. L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Della malattia deve essere data immediata informazione all'Ufficio personale; il certificato medico sarà presentato entro 48 ore dall'assenza d'ufficio. Il certificato potrà essere redatto in termini generici, senza bisogno di indicare specificamente la malattia.

Art. 152.
Infermità per causa di servizio

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente a tutti gli assegni.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di cura, non sostenute dall'I.N.A.D.E.L. o da altro Ente assistenziale, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente.

Art. 153.
Aspettativa per motivi di famiglia

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta provinciale. La Giunta provinciale deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Tuttavia, qualora il dipendente si assuma il complessivo onere relativo, proprio e dell'Ente, l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, provvede all'assicurazione assistenziale e previdenziale.

Art. 154.
Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 153, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal secondo comma dell'art. 151, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità, la Giunta provinciale può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 155.
Dispensa dal servizio per infermità

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dagli articoli precedenti, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art. 167.

CAPO II — DISPONIBILITA'

Art. 156.
Motivi del collocamento in disponibilità

L'impiegato è collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo ad altra utilizzazione presso la Provincia.

Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, la Giunta provinciale, sentita la Commissione consultiva, designa, in relazione alle varie qualifiche, i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera, delle condizioni di famiglia, delle eventuali richieste degli interessati.

Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un dipendente che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità.

Art. 157.
Trattamento economico del personale in disponibilità

Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 158.
Richiamo in servizio

Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.

Il dipendente riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 159.
Cessazione della disponibilità

Il dipendente in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dello art. 158.

Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato.

TITOLO IX

Cessazione del rapporto di impiego Riammissione in servizio

CAPO I — CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 160.
Motivi della cessazione

Oltre che per le altre cause indicate all'art. 102 della presente legge, il rapporto di impiego viene a cessare per:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza dall'impiego;

c) dispensa dal servizio;

d) collocamento a riposo.

Art. 161.
Dimissioni

Il dipendente può, in qualunque tempo, dimettersi dallo ufficio. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto soltanto dalla data della loro accettazione.

L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio o qualora a carico del dimissionario sia in corso procedimento disciplinare.

Art. 162.
Collocamento a riposo

Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

b) abbia compiuto 65 anni di età, con almeno dieci anni di servizio;

c) le puericoltrici e le assistenti sanitarie visitatrici abbiano compiuto 55 anni di età, con almeno 10 anni di servizio;

d) gli infermieri dell'Ospedale psichiatrico provinciale ed i cantonieri che abbiano compiuto 60 anni di età, con almeno 10 anni di servizio.

Restano salve le disposizioni della legge 20 dicembre 1962, n. 1751.

Gli autisti, al compimento del 55° anno di età, sono trasferiti alle mansioni di usciere, anche in eccedenza alla disponibilità di posti delle tabelle organiche.

Art. 163.
Disposizioni particolari sul trattamento di riposo

Ai dipendenti provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano collocati a riposo a sensi delle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 162, ovvero che cessino dal servizio per constatata permanente inabilità al me-

desimo e che abbiano almeno dieci anni di servizio utile presso la Provincia, senza avere maturato il diritto alla pensione presso la Cassa di previdenza, viene concessa, a carico del bilancio della Provincia, una pensione pari a quella che sarebbe loro spettata in base alle norme per gli iscritti al Monte Pensioni provinciale, rispettivamente la differenza nei confronti del trattamento effettivamente realizzato per il servizio medesimo, presso altro Istituto previdenziale, quando questo sia inferiore alla pensione computata secondo le norme del Monte pensioni della Provincia, col limite minimo della metà del trattamento economico in godimento.

Art. 164.
Pensioni o integrazione di pensioni minime

Al personale provinciale, di ruolo e non di ruolo, che venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente, rispettivamente ai superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione in caso di morte del dipendente, purchè abbia compiuto dieci anni di servizio continuativo presso la Provincia, è corrisposta, a carico del bilancio provinciale, una pensione di importo pari al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inserviente.

Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza presso altro Ente, la Provincia corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento economico di cui al comma precedente

In caso di decesso è riconosciuto il diritto di riversibilità ai superstiti, secondo le norme comuni nella misura di due terzi della pensione diretta.

Art. 165.
Decadenza dall'impiego

Oltre che nei casi previsti dall'art. 102, il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, qualora:

a) perda la cittadinanza italiana;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione o impiego da uno Stato estero;

c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il termine prefissogli, oppure sia assente ingiustificatamente dall'Ufficio per un periodo superiore a dieci giorni;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 166.
Dispensa dal servizio

Scaduto il periodo massimo di aspettativa per malattia, può essere dispensato dal servizio il dipendente divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non possa essere diversamente utilizzato, nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporta al termine dell'anno successivo a quello nel quale è stato richiamato, un giudizio complesivo inferiore a buono.

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni. Egli può chiedere anche di essere sentito personalmente dalla Giunta provinciale, con facoltà di farsi assistere da una persona di propria fiducia.

La dispensa è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Commissione di cui all'art. 75.

E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di previdenza e di quiescenza spettante a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 167.
Accertamento sanitario per la dispensa

Quando la dispensa ha luogo per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale. Il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

CAPO II — RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Art. 168.
Riammissione in servizio

Il dipendente con qualifica inferiore a direttore di divisione, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 165, può essere riammesso in servizio sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 75.

Può essere riammessa in servizio la dipendente dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'art. 165, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e la dipendente abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dello annullamento o per scioglimento del matrimonio.

Il dipendente riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica a cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto.

CAPO III — PREVIDENZA - QUIESCENZA

Art. 169.
Assicurazione malattia e pensione

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, tutto il personale provinciale, fatta eccezione per quello iscritto al Monte pensioni provinciale, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alle relative Casse speciali nonchè l'I.N.A.D.E.L. agli effetti del trattamento previdenziale ed assistenziale con gli oneri ed i diritti previsti dalle relative leggi vigenti.

L'Amministrazione può provvedere inoltre, con apposita convenzione, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale addetto a speciali mansioni per il quale l'obbligo di assicurazione non è previsto dalle leggi vigenti in materia.

Art. 170.
Integrazione della pensione ai sanitari

La Provincia integra il trattamento di pensione corrisposto al personale sanitario dipendente, assicurato presso la Cassa per le pensioni ai sanitari, fino alla misura prevista dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali per il personale amministrativo.

Art. 171.
Indennità premio di servizio

Escluso il caso di dimissioni volontarie prima del raggiungimento di 35 anni di anzianità presso la Provincia e altro ente pubblico, al personale che cessa dal servizio è concessa dall'Amministrazione provinciale un'indennità premio pari all'importo di una mensilità per ogni anno di servizio prestato alla Provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo, purchè la durata del servizio abbia raggiunto il minimo di cinque anni.

L'indennità di cui al comma precedente è cumulabile con il trattamento di pensione concesso da altri Istituti di previdenza.

L'indennità non spetta in caso di destituzione.

In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti.

Art. 172.
Anticipo sulla pensione

Al personale che cessa dal servizio con diritto a pensione l'Amministrazione concederà, fino alla liquidazione della medesima, un anticipo mensile nella misura massima di quattro quinti della pensione presumibile. La concessione dell'anticipo deve essere comunicata alla Cassa di previdenza ai fini del rimborso.

TITOLO X

Norme transitorie e finali

Art. 173.

Inquadramento del personale di ruolo

Il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia raggiunto qualifiche alle quali non si può accedere a ruolo aperto, è inquadrato nelle qualifiche rispettivamente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, dei ruoli istituiti per i medesimi servizi, secondo la equiparazione prevista dalla tabella che costituisce l'allegato III alla presente legge.

Detto personale conserva, a tutti gli effetti, la complessiva anzianità di cui è in possesso.

Conserva altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

Resta escluso l'inquadramento diretto nei posti previsti dai seguenti ruoli tecnici e speciali:

d) Ruolo speciale delle Attività economiche;

e) Ruolo tecnico dell'Agricoltura per la carriera di concetto;

f) Ruolo speciale dell'Istruzione - parte I;

G5) Ruolo dell'Orientamento professionale per la carriera di concetto.

La copertura dei posti previsti dal comma precedente potrà avvenire a norma dell'art. 187.

Art. 174.

Inquadramento del personale di ruolo nelle nuove carriere a ruolo aperto

Il personale di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva che, secondo la ricostruzione della carriera, in base ai nuovi termini di permanenza nelle singole qualifiche, viene a trovarsi in posti che appartengono a ruoli aperti, è inquadrato nelle qualifiche rispettivamente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dei ruoli istituiti per i medesimi servizi, nella posizione risultante dalla ricostruzione della carriera, salve le disposizioni dell'art. 175.

In tal caso l'anzianità acquisita viene computata in primo luogo al fine della progressione da una qualifica all'altra; l'eventuale eccedenza sui termini di permanenza in ciascuna, sarà valutata anche a fini dell'assegnazione degli aumenti periodici nell'ultima qualifica raggiunta.

Ove la progressione della carriera prevede la obbligatorietà dell'esame, l'inquadramento avverrà nella qualifica immediatamente precedente a quella per l'accesso alla quale è previsto l'esame stesso, fino a superamento dell'esame prescritto.

Art. 175.

Inquadramenti in soprannumero

In attesa di perfezionare la sistemazione dei dipendenti mediante concorso interno nelle qualifiche superiori a quelle per le quali è prevista la progressione a ruolo aperto, è consentito l'inquadramento in soprannumero nelle qualifiche inferiori dei medesimi ruoli, purchè in quelle superiori rimanga un numero corrispondente di posti vacanti.

Art. 176.

Inquadramento del personale ausiliario di ruolo

Il personale ausiliario di ruolo è inquadrato nei nuovi ruoli del personale ausiliario secondo le norme degli articoli 173, 174 e 175.

Con le stesse norme segue pure la valutazione della anzianità.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della progressione del personale ausiliario, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura dei posti delle categorie e classi superiori anche in deroga ai limiti di permanenza previsti dall'art. 55.

Art. 177.

Validità del titolo di studio

Per i dipendenti della Provincia assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i titoli di studio prodotti, in base ai quali gli stessi hanno ottenuto l'assegnazione ad un determinato ramo e grado del servizio, sono ritenuti equipollenti ad ogni effetto a quelli oggi richiesti, tanto per la permanenza nel posto occupato, quanto per la futura progressione nella carriera.

Art. 178.

Riconoscimento dell'esercizio di funzioni di qualifiche superiori nella carriera direttiva

Il personale di ruolo della carriera direttiva, che abbia esercitato mansioni proprie di qualifica superiore per un periodo di almeno un anno, sarà inquadrato nella qualifica superiore, in deroga alle norme dei limiti di permanenza nelle singole qualifiche e prescindendo dagli esami previsti in via normale, su certificazione della Giunta provinciale che attesta tale circostanza di fatto.

L'inquadramento seguirà eventualmente in soprannumero con obbligo, in tal caso, di lasciare scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 179.

Riconoscimento dell'esercizio di funzioni di qualifiche superiori nella carriera esecutiva

Al personale di ruolo della carriera esecutiva, che abbia esercitato mansioni proprie di qualifica superiore per un periodo di almeno due anni, potrà essere concesso, dopo la normale ricostruzione della carriera, un avanzamento fino a due qualifiche nella progressione a ruolo aperto, in deroga alle norme sui limiti di permanenza e prescindendo dagli esami previsti in via normale, previa certificazione della Giunta provinciale che attesta tale circostanza di fatto.

Qualora l'avanzamento di cui al precedente comma, a seguito della ricostruzione della carriera, potesse essere utilizzato, nell'ambito del ruolo aperto, solamente per una qualifica, come ulteriore progressione potrà essere attribuito il trattamento economico della qualifica superiore.

Art. 180.

Riserva di posti

Due posti di direttore di sezione del ruolo amministrativo sono riservati a quel personale di grado III, già gruppo *B* — che, a termini della legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, e 17 gennaio 1956, n. 1, venne inquadrato in posti di grado III — gruppo *A* o *B*.

Egualmente tre posti di « Primo segretario » della carriera di concetto del ruolo amministrativo, sono riservati a quel personale già di gruppo *C* che, a termini della legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, venne inquadrato in posti di grado IV, gruppo *B* o *C*.

In tutti i casi tale riserva vale solo a favore degli attuali titolari.

Art. 181.

Inquadramento del personale della carriera di concetto addetto al servizio ispettivo

Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti di ruolo della carriera di concetto che, sulla base di conforme certificazione dell'Amministrazione, risultino avere espletato servizio ispettivo nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela spettanti alla Giunta provinciale a norma dell'art. 48, n. 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, per un periodo non inferiore a tre anni, troveranno inquadramento nella qualifica di segretario principale con anzianità dalla data dell'inizio del servizio ispettivo espletato, risultante dalla certificazione anzidetta.

Art. 182.

Inquadramento del personale non di ruolo

Nella prima applicazione della presente legge, i posti iniziali di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, disponibili, sono conferiti su dichiarazione di idoneità da parte della Giunta provinciale, con esenzione dai limiti di età, al personale non di ruolo, comunque assunto e denominato, semprechè abbia prestato e presti lodevole servizio in posti con mansioni proprie di quelli da conferire o ad essi analoghe, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia il personale assunto da meno di sei mesi, rimarrà in servizio di prova fino al compimento del semestre,

Son considerati disponibili anche i posti che si renderanno vacanti per effetto di diverso inquadramento conseguito dal personale di ruolo, in applicazione della presente legge. E' sempre richiesto il possesso del titolo di studio prescritto per la nomina, salvo il disposto dell'art. 177.

Art. 183.

Inquadramento del personale operaio addetto al servizio di cantoniere

Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, saranno inquadrati in ruolo nella carriera ausiliaria con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale loro posizione e la idoneità al servizio.

Art. 184.

Termine per l'inquadramento

Alle operazioni di inquadramento provvederà la Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 185.

Inquadramento straordinario in ruoli tecnici e speciali

Nella prima applicazione della presente legge sarà consentito in via eccezionale, in deroga agli articoli 173 e 182, l'inquadramento nei posti iniziali di ruolo delle carriere direttive dei ruoli tecnici e speciali, di personale non di ruolo delle carriere di concetto, purchè munito del titolo di studio prescritto per le carriere direttive dei detti ruoli, a seguito di concorso interno per titoli, integrato da un colloquio.

Art. 186.

Inquadramento temporaneo in soprannumero nel ruolo amministrativo

Ai fini della copertura dei posti dei ruoli tecnici e speciali previsti dalle nuove tabelle, è consentito l'inquadramento temporaneo in soprannumero nel ruolo amministrativo, a condizione che eguale numero di posti delle corrispondenti qualifiche, risulti disponibile nei medesimi ruoli tecnici e speciali

Art. 187.

Passaggio dal ruolo amministrativo ai ruoli tecnici e speciali

In deroga alle disposizioni dell'art. 14, nella prima applicazione della presente legge, è consentito il passaggio dal ruolo amministrativo ai ruoli tecnici e speciali nella qualifica corrispondente, conservando l'anzianità acquisita, mediante concorso interno per titoli, al personale provvisto del titolo di studio richiesto a norma dei precedenti articoli 57, 58 e 59.

Nei casi in cui è prevista una rivalutazione della carriera in base al corso di studio ed al titolo relativo, per qualifica corrispondente si intenderà quella risultante dalla ricostruzione della carriera, con i miglioramenti derivanti dalla rivalutazione praticata.

Art. 188.

Trattamento economico in casi particolari di riqualificazione di funzioni

Qualora il personale di cui all'art. 52 manchi del titolo di studio di scuola media inferiore, la progressione avrà luogo egualmente, a ruolo aperto, ai soli effetti economici, dopo un servizio effettivo di anni tre nella qualifica di applicato aggiunto, nove in quella di applicato e otto in quella di Archivista, computata sempre l'anzianità acquisita nel posto attuale, ferme le prescrizioni relative alle note di qualifica previste dall'art. 50.

Art. 189.

Concorso speciale

Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui allo art. 184, la Giunta provinciale procederà all'apertura di un concorso interno speciale, per titoli, integrato da un colloquio, per l'inquadramento nelle qualifiche iniziali delle rispettive carriere dei dipendenti appartenenti alla carriera del personale esecutivo che, essendo muniti del titolo di studio prescritto, aspirino al passaggio alla carriera di concetto, rispettivamente dei dipendenti che, appartenendo a quest'ultima carriera, aspirino al passaggio alla carriera direttiva, anche in deroga all'art. 14.

E' consentito anche il passaggio dalla carriera ausiliaria a quella del personale impiegatizio, in conformità al titolo di studio posseduto.

Ai dipendenti di cui al presente articolo, sarà riconosciuta l'eventuale anzianità di servizio prestato con le mansioni proprie della carriera superiore, in misura di metà della durata effettiva, a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1° luglio 1960.

Art. 190.

Concorso straordinario

Nella prima applicazione della presente legge, entro un anno dall'avvenuto inquadramento del personale avventizio, i posti dei ruoli e qualifiche alle quali non si accede a ruolo aperto, che restino ancora scoperti, potranno essere attribuiti in misura del 50 per cento, computando la frazione per intero, al personale di ruolo della qualifica immediatamente inferiore, della stessa carriera, prescindendo dall'anzianità di ruolo richiesta nei diversi casi, mediante concorso interno per titoli ed esami.

Art. 191.

Servizio anteriore all'inquadramento

Il servizio prestato con continuità presso l'Amministrazione provinciale nella stessa carriera, anteriormente alla nomina in ruolo, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Art. 192.

Trattamento economico del personale avventizio inquadrato in ruolo

Fermo il disposto dell'art. 193, il personale non di ruolo, che ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza di retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio o salario iniziale in vigore per la qualifica conseguita.

Art. 193.

Ricostruzione della carriera - Decorrenza

Le nuove retribuzioni previste dalla tabella unica, allegato II, e le maggiorazioni che deriveranno dall'inquadramento in qualifiche superiori, in seguito alla riduzione del periodo di permanenza nelle varie qualifiche delle carriere a ruolo aperto dei vari gruppi, così come qualsiasi altra variazione di trattamento economico, o vantaggio finanziario che potessero derivare al personale nell'applicazione della presente legge, avranno effetto dal 1° gennaio 1963, esclusa qualsiasi possibilità di conguaglio a qualunque titolo, per il periodo precedente.

Nella liquidazione del conguaglio di retribuzione in seguito all'applicazione del precedente comma, sarà detratto l'ammontare dell'indennità temporanea corrisposta dal 1° gennaio 1963, a termini della legge provinciale 2 maggio 1962, numero 5.

Per il periodo dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1962, lo sviluppo automatico di carriera previsto dall'art. 2 della legge provinciale 29 agosto 1957, n. 7, si intende limitato al passaggio dal grado provinciale iniziale di ciascun gruppo, a quello immediatamente successivo, salvo il computo, in questo, dell'eventuale eccedenza di anzianità ai fini della assegnazione degli aumenti periodici.

Art. 194.

Assegno una-tantum al personale cessato dal servizio nel triennio 1960-62

Al personale di ruolo e non di ruolo, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1962 per causa diversa dalle dimissioni volontarie, che per qualsiasi ragione non abbia potuto percepire l'indennità premio di servizio dall'I.N.A.D.E.L in misura corrispondente alla durata del servizio prestato, sarà corrisposto un assegno pari alla differenza tra il premio percepito e quello spettante, in proporzione della durata del servizio prestato alla Provincia, o l'intero premio qualora non sia stato corrisposto.

In caso di decesso del dipendente la somma dovuta sarà versata alla moglie ed ai figli.

Art. 195.

Copertura della spesa

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 429 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti per il personale predisposti agli articoli 9, 59, 61, 69, 70 e 81 del bilancio per l'esercizio 1963, adeguatamente aumentati rispetto all'esercizio precedente, rispettivamente ai corrispondenti articoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

La spesa prevista agli articoli 136, 137, 171 e 194 della presente legge, farà carico all'art. 9 e quella prevista agli articoli 136 e 164, farà carico all'art. 11 del bilancio per lo esercizio finanziario 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 23 agosto 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

ALLEGATO I

QUADRO A

Ruolo amministrativo

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Segretario generale	1	
Direttore di divisione	7	
Direttore di sezione	8	
Primo consigliere	20	
Consigliere		
	—	36
Carriera di concetto:		
Segretario capo	3	
Segretario principale		
Primo segretario		
Segretario	38	
Vice segretario		
	—	41
Carriera esecutiva:		
Archivista capo	14	
Primo archivista		
Archivista		
Applicato	120	
Applicato aggiunto		
	—	134
		211

QUADRO B

Ruolo speciale delle Finanze e del patrimonio

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Direttore della ragioneria	1	
Direttore di sezione - Vice direttore della ragioneria	1	
Primo consigliere di ragioneria	1	
Consigliere di ragioneria		
	—	3

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera di concetto:		
Ragioniere capo	4	
Ragioniere principale		
Primo ragioniere		
Ragioniere	28	
Vice ragioniere		
	—	32
Carriera esecutiva:		
Capo contabile	1	
Primo contabile		
Contabile		
Contabile aggiunto	13	
Magazziniere		
	—	14
		49

QUADRO C

Ruolo tecnico dei Lavori pubblici

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Ingegnere capo	1	
Direttore di sezione - Vice ingegnere capo e ingegneri di sezione	8	
Primo consigliere - Ingegnere	4	
	—	13
Carriera di concetto:		
Geometra capo - Perito capo	4	
Geometra principale - Perito principale		
Primo geometra - Primo perito		
Geometra - perito	32	
Geometra aggiunto - Perito aggiunto - Assistente stradale capo		
	—	36
Carriera esecutiva:		
Assistente tecnico capo	2	
Primo assistente tecnico		
Assistente tecnico - Disegnatore capo		
Assistente stradale - Disegnatore	14	
Assistente aggiunto - Disegnatore aggiunto		
	—	16
		65

QUADRO D

Ruolo speciale delle Attività economiche

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione	2	
Direttore di sezione	3	
Primo consigliere	3	
Consigliere		
	—	8

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera di concetto:		
Segretario capo	4	
Segretario principale Primo segretario Segretario Vice segretario	8	
	—	12
		20

QUADRO *E*

Ruolo tecnico dell'Agricoltura

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione	1	
Direttore di sezione	1	
Primo consigliere Consigliere	3	
	—	5
Carriera di concetto:		
Segretario capo	1	
Segretario principale Primo segretario Segretario Vice segretario	6	
	—	7
Carriera esecutiva:		
Fattore azienda agricola		1
		13

QUADRO *F*

Ruolo speciale dell'Istruzione

PARTE I

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI PROVINCIALI

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione	1	
Direttore di sezione	3	
Primo consigliere Consigliere	3	
	—	7
Carriera di concetto:		
Segretario capo	2	
Segretario principale Primo segretario Segretario Vice segretario	15	
	—	17
		24

PARTE II

PERSONALE ADDETTO A ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE

QUALIFICHE	Numero posti assegnati	Totale
Carriera di concetto:		
Assistenti a cattedre	—	7
Carriera esecutiva:		
Aiutante tecnico	—	4
		11

QUADRO *G*

G1 - **Ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi**

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
SEZIONE CHIMICA		
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Direttore	1	
Direttore di sezione - Coadiutore	1	
Primo consigliere - Assistente	2	
	—	4
Carriera di concetto:		
Analista preparatore di I classe	—	1
Carriera esecutiva:		
Analista preparatore di II classe	—	2
		7
SEZIONE MEDICA		
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Direttore	1	
Direttore di sezione - Coadiutore	1	
Primo consigliere - Assistente	3	
	—	5
Carriera di concetto:		
Analista preparatore di I classe	—	3
Carriera esecutiva:		
Analista preparatore di II classe	—	3
		11
		18

G2 - **Ruolo speciale dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine**

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Direttore	1	
Direttore di sezione - Vice direttore	1	
Direttore di sezione - Medico primario	6	
Primo consigliere - Medico assistente	5	
	—	13
Carriera di concetto:		
Cappellano	—	1
		14

G3 - Ruolo speciale dell'Assistenza all'infanzia

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di sezione - Direttore medico	—	1
Carriera esecutiva:		
Puericoltrice capo	1	
Puericoltrice di I classe	} 9	
Puericoltrice di II classe		
Puericoltrice di III classe		
Vice puericoltrice		
	—	10
		11

G4 - Ruolo speciale delle visitatrici sanitarie e insegnante dell'I.P.A.I.

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera di concetto:		
Direttrice I.P.A.I.	1	
Assistente sanitaria visitatrice	5	
	—	6
Insegnante di economia domestica		1
		7

G.5 - Ruolo speciale sanatoriale

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Direttore sanatorio provinciale	—	1

G6 - Ruolo speciale dell'Orientamento professionale

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Direttore del centro	1	
Direttore di sezione - Vice direttore	1	
Primo consigliere - Psicologo	5	
	—	7
Carriera di concetto:		
Consigliere di orientamento	—	5
		12

G7 - Ruolo speciale degli assistenti sociali

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera direttiva:		
Consigliere - Direttore del Servizio sociale	—	1
Carriera di concetto:		
Assistente sociale coordinatore	} —	12
Assistente sociale capogruppo		
Primo assistente sociale		
Assistente sociale		
		13

G8 - Ruolo speciale dei vigili sanitari

RUOLI SPECIALI	Numero posti assegnati	Totale
Carriera di concetto:		
Capo dei vigili sanitari	—	1
Carriera esecutiva:		
Vigile sanitario	—	3
		4

QUADRO *H*

Ruolo del personale ausiliario

Cat.	Clas.	RUOLI SPECIALI — *Carriera del personale ausiliario*	Numero posti assegnati	Totale
A	I	Capo autista	1	
	II	Vice capo autista	1	
	III	Primo autista	1	
B		Autista scelto	2	
C		Autista	4	
			—	9
A	I	Capo meccanico camionista	1	
B		Meccanico camionista scelto	1	
C		Meccanico camionista	2	
			—	4
A	II	Capo usciere	1	
	III	Vice capo usciere	1	
	III	Messo notificatore	1	
B		Usciere, bidello scelto	10	
C		Usciere, bidello	33	
			—	46
		Inserviente	26	26
A	II	Primo cantoniere	10	
	III	Vice primo cantoniere	20	
B		Cantoniere scelto	30	
C		Cantoniere	100	
			—	160
A	I	Ispettore infermiere	1	
	II	Vice ispettore infermiere	8	
	III	Caposala infermiere	14	
B		Infermiere scelto	110	
B		Operaio scelto	20	
C		Infermiere	228	
C		Operaio qualificato	39	
		Inserviente	44	
C		Operaio qualificato (posti ad esaurimento)	21	
			—	485
		Vice capocuoco } (contrattuali)	1	
		Capocuoco	1	
			—	2
				732

ALLEGATO II

Tabella degli stipendi e salari del personale provinciale

Classe	QUALIFICHE			AMMONTARE
	Carriera direttiva	Carriera di concetto	Carriera esecutiva	
	Segretario generale			5.853.000
	Direttore di divisione			4.386.000
	Direttore di sezione	Segretario capo		3.276.000
	Primo consigliere	Segretario principale		2.436.000
	Consigliere	Primo segretario	Archivista capo	1.959.000
		Segretario	Primo archivista	1.668.000
		Vice segretario	Archivista	1.389.000
			Applicato	1.248.000
			Applicato aggiunto	1.089.000
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
Classe	Categoria *A*	Categoria *B*	Categoria *C*	
I	Ispettore infermiere Capo autisti Capo meccanico-camionista			**1.389.000**
II	Vice ispettore infermiere Vice capo autista Capo uscieri Primo cantoniere			**1.248.000**
III	Capo sala infermiere Primo autista Vice capo usciere Messo notificatore Vice primo cantoniere			**1.200.000**
		Infermiere scelto di I classe Operaio scelto di I classe Autista scelto di I classe Meccanico-cam. di I classe Usciere, bidello di I classe Cantoniere di I classe		**1.170.000**
		Infermiere scelto di II classe Operaio scelto di II classe Autista scelto di II classe Meccanico camionista scelto di II classe Usciere, bidello scelto di II classe Cantoniere scelto di II classe	Infermiere di I classe Operaio qual. di I classe Autista di I classe Meccanico camionista di I classe Usciere bid. di I classe Cantoniere di I classe	**1.130.000**
		Infermiere scelto di III classe Operaio scelto di III classe Autista scelto di III classe Meccanico camionista scelto di III classe Usciere, bidello scelto di III classe Cantoniere scelto di III classe	Infermiere di II classe Operaio qual. di II classe Autista di II classe Meccanico camionista di II classe Usciere bidello di II classe Cantoniere di II classe	**980.000**
			Infermiere di III classe Operaio qual. di III classe Autista di III classe Meccanico camionista di III classe Usciere, bidello di III classe Cantoniere di III classe	**930.000**
	Inservienti			**882.000**

ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza delle qualifiche tra vecchio e nuovo ordinamento del personale

NUOVA QUALIFICA	Grado	VECCHIA QUALIFICA
Segretario generale	I.	Segretario generale
Direttore di divisione	II.	Capo gabinetto Vice segretario generale Ispettore del personale Ragioniere capo Capo Sezione Direttore (Laboratorio provinciale igiene) Ingegnere capo Direttore (Sanatorio provinciale Arco - Ospedale psichiatrico provinciale - Centro di orientamento professionale)
Direttore di sezione	III.	Primo segretario Ispettore (Enti locali) Coadiutore (Laboratorio provinciale igiene) Vice ingegnere capo Ingegnere di sezione Direttore (Colonia infantile Miralago) Direttore medico (I.P.A.I.) Medico primario (Ospedale psichiatrico provinciale)
Primo consigliere	IV. Sup.	Assistente (Laboratorio provinciale igiene) Ingegneri Medico assistente (I.P.A.I.) Medici assistenti (Ospedale psichiatrico provinciale)
Consigliere	IV. Inf.	Segretario particolare Segretario
Segretario capo	III.	Vice ragioniere capo Primo ragioniere
Segretario principale Primo segretario Segretario Vice segretario	IV.-V.	Segretario addetto stampa Economo Bibliotecario Segretari Primi ragionieri Ragioniere Applicato Geometri e periti edili Assistenti stradali Cappellano Direttrice (I.P.A.I.) Vice direttrice (I.P.A.I.) Economo (I.P.A.I.) Economo (Ospedale psichiatrico provinciale) Segretario di direzione (Ospedale psichiatrico provin.) Assistente (Centro orientamento professionale) Assistenti (Istituti tecnici)
Archivista capo	IV.	Dirigente cancelleria Primo archivista Applicato (Centro orientamento professionale)
Primo archivista Archivista Applicato Applicato aggiunto	V.-VI.	Applicati Stenodattilografi Dattilografi Stenografo Archivisti Litografo-meccanico Applicato contabile (Laboratorio provinciale igiene) Preparatori (Laboratorio provinciale igiene) Vigile sanitario Assistente tecnico Disegnatore Puericoltrici Fattore azienda agricola (Ospedale psichiatrico) Macchinisti (Istituti tecnici) Macchinisti (Liceo scientifico)

NUOVA QUALIFICA	VECCHIA QUALIFICA
Ispettore infermiere	Ispettore infermiere
Capo autista	Capo officina
Capo meccanico camionista	Capo meccanico al cantiere
Vice Ispettore infermiere	Vice ispettore infermiere
Vice Capo autista	
Capo usciere	Usciere capo
Primo cantoniere	Capo cantoniere
Capo sala infermiere	
Primo autista	
Vice capo usciere	
Messo notificatore	
Vice primo cantoniere	
Infermiere scelto di I classe	
Operaio scelto di I classe	
Autista scelto di I classe	
Meccanico camionista scelto di I classe	
Usciere, bidello scelto di I classe	
Cantoniere scelto di I classe	
Infermiere scelto di II classe	
Operaio scelto di II classe	
Autista scelto di II classe	
Meccanico camionista scelto di II classe	
Usciere bidello scelto di II classe	
Cantoniere scelto di II classe	
Infermiere scelto di III classe	
Operaio scelto di III classe	
Autista scelto di III classe	
Meccanico camionista scelto di III classe	
Usciere, bidello scelto di III classe	
Cantoniere scelto di III classe	
Infermiere di I classe	
Operaio qualificato di I classe	
Autista di I classe	
Meccanico camionista di I classe	
Usciere, bidello di I classe	
Cantoniere di I classe	
Infermiere di II classe	
Operaio qualificato di II classe	
Autista di II classe	
Meccanico camionista di II classe	
Usciere, bidello di II classe	
Cantoniere di II classe	
Infermiere di III classe	Infermiere
Operaio qualificato di III classe	Operaio
Autista di III classe	Autista
Meccanico camionista di III classe	Autista meccanico
Usciere, bidello di III classe	Usciere, messo, bidello, magazziniere
Cantoniere di III classe	Cantoniere
Inserviente	Inserviente; guardarobiera IPAI; addetto alla lavanderia, al guardaroba e personae di fatica in genere (Ospedale psichiatrico provinciale)

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1963, n. 8.

Ordinamento della Colonia agricola per malati di mente di Stadio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 25 *del* 27 *agosto* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La « Colonia agricola malati di mente di Stadio » nel comune di Vadena fa parte dell'Ordinamento della provincia di Bolzano come istituto autonomo.

Art. 2.

La vigilanza sull'Istituto viene esercitata dalla Giunta provinciale tramite l'Assessore cui è assegnata la materia.

Art. 3.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni concernenti il servizio sanitario, le ammissioni e le dimissioni degli infermi e le funzioni disciplinari, secondo le disposizioni della legge sui manicomi e del relativo regolamento.

Art. 4.

L'Istituto ha un bilancio proprio approvato dalla Giunta provinciale le cui risultanze formano oggetto di appositi articoli della parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio della Provincia.

L'eventuale saldo passivo viene iscritto, come somma a pareggio del bilancio dell'Istituto, fra le spese effettive del bilancio provinciale.

Per le necessità della gestione viene fissato annualmente nel bilancio un fondo di anticipazione con discarico delle spese mediante rendiconto periodico.

All'Istituto sono destinati i beni immobili e mobili descritti nell'inventario dell'Istituto e nella Sezione, concernente l'Istituto, dell'inventario generale della Provincia.

Art. 5.

All'Istituto è addetto il personale direttivo, esecutivo e subalterno, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 6.

Quale direttore dell'Istituto può essere incaricato il direttore del più vicino ospedale psichiatrico, a condizione che sia assicurato il normale funzionamento dell'Istituto.

Nell'incarico deve essere provveduto per il caso di assenza o di impedimento del direttore incaricato.

Per il servizio medico generico, sarà provveduto con incarico, sentito il direttore, ad uno dei medici residenti nei Comuni vicini alla sede dell'Istituto.

Art. 7.

Salve le funzioni spettanti al direttore, l'economo risponde della gestione dell'Istituto. Egli organizza il lavoro ed assegna i lavori al personale non addetto alla assistenza diretta dei ricoverati.

Art. 8.

Le funzioni di culto sono esercitate da un cappellano incaricato, previa autorizzazione della competente autorità ecclesiastica. Nell'incarico deve essere provveduto per il caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

L'assistenza diretta agli ammalati è disimpegnata dagli infermieri-operai, dai vice-capi e dai capisala alle dipendenze del direttore. Il numero degli infermieri-operai non deve essere inferiore al rapporto di uno ogni otto e non superiore al rapporto di uno ogni sei ricoverati.

I capisala sono nominati, previo concorso interno per titoli ed esami, fra i vice-capisala in servizio di ruolo.

I vice-capisala sono nominati, previo concorso interno per titoli ed esami, fra gli infermieri-operai.

La frequenza dei corsi teorico-pratici per la istruzione degli infermieri-operai è obbligatoria per tutto il personale; il superamento con un buon esito del corso è condizione per la nomina definitiva.

Art. 10.

Per tutto quanto non disposto diversamente dalla presente legge, si applica all'Istituto la legge concernente l'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, 3 luglio 1959, n. 6 e la legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4 e successive modificazioni.

Le stesse norme valgono, in quanto applicabili, al personale inserviente di cui alla tabella organica allegata alla presente legge. Detto personale è assunto con decreto del Presidente della Provincia, su proposta dell'Assessore competente.

Data la particolare ubicazione dell'Istituto, il personale può risiedere fuori del luogo ove ha sede l'Istituto stesso, ma sempre nell'ambito della provincia.

Per il personale addetto all'assistenza diretta viene stabilito un orario speciale, onde assicurare un servizio continuo di turno.

Art. 11.

Al personale dell'Istituto spetta il trattamento economico, assistenziale e previdenziale corrispondente al grado provinciale assegnato.

Al personale, salvo quello in servizio di turno che ha diritto al vitto gratuito, deve, su richiesta tempestiva, essere somministrato il vitto con detrazione sulla retribuzione del prezzo unitario stabilito dalla Giunta provinciale.

In caso di eventuale fornitura di alloggio, non in dipendenza da causa di servizio, verrà detratto anche il relativo fitto stabilito dalla Giunta provinciale.

Al personale inserviente spetta la retribuzione annua indicata nell'annessa tabella, con 14 aumenti biennali del 3,50 % e un aumento dell'1 %.

In caso di lavoro effettuato nelle feste infrasettimanali, per ogni giorno di lavoro compete a tutto il personale una indennità pari ad 1/30 della retribuzione mensile.

Art. 12.

Norma transitoria

Il personale avventizio attualmente addetto al servizio di lavoro agricolo e di contemporanea sorveglianza degli infermi sottoposti all'ergoterapia ed il personale già assunto come « inserviente » che svolge di fatto funzioni ausiliarie e di assistenza diretta, potrà essere inquadrato, sentito il direttore, quale infermiere-operaio al grado III *D* di cui alla allegata tabella con riconoscimento in tale grado ai soli fini economici del servizio precedentemente prestato con mansioni analoghe. Dalla data dell'inquadramento decorre il periodo utile per la prevista promozione a ruolo aperto.

Il personale attualmente in servizio di ruolo che risulta in possesso della patente di infermiere, sarà inquadrato nella qualifica iniziale di infermiere-operaio. A tale personale il servizio precedentemente prestato con mansioni analoghe viene riconosciuto nella misura di 2 anni agli effetti del conseguimento della promozione a ruolo aperto al grado II *D* e per la parte eccedente a tutti gli effetti nel nuovo grado conseguito.

Il primo concorso per i posti di caposala e vice-caposala sarà bandito entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale concorso è riservato al personale di cui al precedente comma, avente una anzianità complessiva di servizio di almeno 8 rispettivamente 5 anni.

L'applicato ed il giardiniere attualmente in servizio provvisorio presso la Colonia, saranno inquadrati al rispettivo grado iniziale previsto dalla allegata tabella, con riconoscimento in tale grado del servizio precedentemente prestato con mansioni analoghe. Dalla data dell'inquadramento decorre il periodo utile per la promozione a ruolo aperto al grado immediatamente superiore.

Il tecnico agricolo attualmente in servizio, pur continuando a prestare la sua opera presso l'Istituto, verrà inquadrato in soprannumero nel ruolo speciale dei servizi agrari quale assistente tecnico di I classe con il trattamento iniziale previsto per tale qualifica.

Il personale inserviente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non contemplato nei commi precedenti, potrà essere inquadrato con il trattamento iniziale previsto dall'allegata tabella.

Il nuovo trattamento economico derivante dall'applicazione della presente legge, avrà decorrenza dal 1° aprile 1962.

Art. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regolamento attualmente in vigore.

Art. 14.

All'onere di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, di L. 76.500.000 per l'esercizio finanziario 1963, viene provveduto con le somme iscritte all'art. 108 del bilancio provinciale 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 agosto 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

QUALIFICA	Numero	Gerarchia speciale	Gerarchia provinciale
Direttore	1	I	(Incaricato)
Cappellano	1		Incaricato
Economo-perito agrario	1	II	B VII - V
Applicato	1	III	C X - VII
Applicato	1	III	C X - VIII
Capo Sala	2	III	C VIII
Vice caposala	4	IV	C IX
Infermiere-operaio	25	VI	D III - II
Giardiniere	1	V	D III - D I
Cuoco	1	V	D III - D I
Inservienti	6	VI	L. 576.000

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1963, n. 9.

Ordinamento delle funzioni tecniche e di consulenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del 27 agosto* 1963, *n.* 35)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato urbanistico provinciale con le sezioni edilizia popolare e tutela del paesaggio quale organo consultivo tecnico della Provincia per le materie urbanistica, edilizia popolare e tutela del paesaggio, composto:

1) dall'Assessore per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale, quale presidente;

2) da un membro di Giunta, quale vice-presidente;

3) da un rappresentante dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Südtiroler Bauernbund);

4) da un rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali;

5), 6), 7) da tre rappresentanti dei lavoratori, scelti dalla Giunta provinciale su designazione delle organizzazioni più rappresentative;

8) dal presidente della Camera di commercio;

9) dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo;

10) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

11) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale lavori pubblici;

12) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale agricoltura;

13) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale artigianato;

14) dal dirigente dell'Ufficio urbanistico provinciale;

15) dal dirigente dell'Ufficio provinciale per la tutela del paesaggio;

16) da un rappresentante dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste;

17) da un rappresentante del Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano;

18) da un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;

19) dal medico provinciale;

20) da un esperto in tutela del paesaggio, presidente della sezione per la tutela del paesaggio;

21) da un esperto in urbanistica da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;

22) da un ingegnere libero professionista, scelto da una terna proposta dall'Ordine degli ingegneri;

23) da un architetto libero professionista, scelto da una terna proposta dall'Ordine degli architetti.

Per tutti i membri del Comitato e delle sezioni, ad eccezione del presidente e del vice-presidente del Comitato e delle sezioni, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

La composizione del Comitato urbanistico di cui sopra e delle sezioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Le sezioni sono convocate dal rispettivo presidente d'intesa con l'Assessore competente.

Per l'esame dei piani regolatori generali e particolareggiati deve essere invitato di volta in volta un rappresentante del Comune interessato.

Quando il Comitato rispettivamente le sezioni debbano trattare argomenti che interessano rispettivamente la difesa, le ferrovie statali, le strade statali, le comunicazioni di interesse regionale, le opere idrauliche delle prime tre categorie, le grandi derivazioni di acque pubbliche, la pubblica istruzione, le cose di interesse artistico o storico, il servizio antincendi, interessi turistici locali, alle riunioni interviene rispettivamente:

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero dei trasporti, amministrazione delle ferrovie;

un rappresentante dell'A.N.A.S.;

un rappresentante dell'Assessorato regionale per le comunicazioni;

un rappresentante del Magistrato delle acque di Venezia;

un rappresentante dell'Assessorato regionale per la utilizzazione delle acque pubbliche;

il provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il vice-provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

il sovrintendente ai monumenti e gallerie, o un suo delegato;

l'ispettore provinciale del Servizio anticendi;

il presidente dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo o della associazione pro loco.

Le funzioni di segretario sono esercitate da funzionari dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

In seno al Comitato è costituita la Commissione urbanistica per deliberare il parere di cui agli articoli 27, 28 e 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 e su altri oggetti definiti ad essa demandati dal Comitato. La Commissione è composta dai membri di cui alle cifre 14, quale presidente, 15, 18, 19 e 21.

Art. 2.

La sezione edilizia popolare ed economica del Comitato è formata dai membri del Comitato di cui alle cifre 14, 18, 19 e 22 dell'art. 1, primo comma. Essa è integrata dal dirigente dell'Ufficio edilizia popolare quale presidente e da un architetto dell'Assessorato per l'edilizia popolare ed in coordinamento territoriale. Tale sezione sostituisce nei limiti di competenza della Provincia autonoma tutti gli organi statali consultivi individuali e collegiali, centrali e periferici, previsti dalle leggi dello Stato nella materia dell'edilizia popolare ed economica.

Le funzioni tecniche di natura non consultiva finora spettanti nella materia dell'edilizia popolare ed economica ad uffici tecnici statali sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

Art. 3.

La sezione tutela del paesaggio del Comitato urbanistico è formata:

dai membri del Comitato di cui alle cifre 3, 4, 9, 15, 16, 20, 22 e 23, da un rappresentante dei lavoratori di cui alle cifre 5, 6 e 7, dell'art. 1, primo comma, ed è integrata:

dal sovrintendente ai monumenti e gallerie;

da un rappresentante della federazione provinciale per la tutela del paesaggio (Landesverband für Heimatpflege);

da un rappresentante dell'Alpenverein Südtirol;

da un rappresentante delle sezioni locali del Club alpino italiano.

La sezione è presieduta dall'esperto in tutela di paesaggio scelto dalla Giunta provinciale sentita la Federazione provinciale per la tutela del paesaggio. Funge da vice-presidente il dirigente dell'Ufficio tutela del paesaggio. Assiste senza voto il membro del Comitato di cui alla cifra 18 dell'art. 1, primo comma.

Quando la sezione debba trattare argomenti di cui agli articoli 2 e 5 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, alle riunioni interviene il sindaco del Comune interessato o un suo delegato. Il sindaco del Comune interessato o un suo delegato può intervenire alla trattazione di progetti di lavori nel territorio comunale; a tale scopo il sindaco deve essere informato della trattazione anche in via breve.

La sezione tutela paesaggio del Comitato urbanistico provinciale esercita le funzioni attribuite dalla legge alla Commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui alla legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8.

Art. 4.

L'art. 2 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, è abrogato.

Art. 5.

L'art. 12 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 è sostituito dal seguente:

« Ogni Comune della Provincia ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio. La formazione è obbligatoria per i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e per i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno e di turismo. La Giunta provinciale può, previo parere del Comitato urbanistico provinciale, rendere obbligatoria la formazione del piano per altri Comuni o parti di un Comune organicamente connesse con il territorio di altro Comune obbligato a formare il piano con delibera da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il termine per la formazione del piano regolatore da parte dei Comuni obbligati è di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente.

La Provincia concorre alla metà della spesa per la redazione del piano regolatore generale a favore dei Comuni per i quali la redazione stessa è obbligatoria. A tal fine il preventivo della spesa deve essere approvato dalla Giunta provinciale ».

Art. 6.

Per il funzionamento del Comitato urbanistico e relative sezioni e della Commissione urbanistica, previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applica la legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6.

Al relativo onere previsto in L. 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1963 si farà fronte mediante lo stanziamento previsto all'art. 4 del bilancio di previsione 1963 e corrispondenti articoli dei bilanci successivi.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge previsto in L. 35.000.000 nell'esercizio 1963 si farà fronte ai sensi dell'art. 39 legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, attingendo allo stanziamento di L. 54.500.000 di cui all'art. 165 del bilancio provinciale. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvederà con la approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 agosto 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1963, n. 10.
Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti, assuntori di masi chiusi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del 27 agosto* 1963, *n.* 35)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare l'assunzione dei masi chiusi da parte di coltivatori diretti aventi diritto in base alle norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, la Provincia è autorizzata a concedere con le modalità e nella misura di cui alla presente legge, un concorso annuo costante negli interessi sui mutui contratti dai suddetti presso istituti di credito comprese le Casse rurali.

Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti le persone, le quali ricavano il loro reddito principale dalla lavorazione della terra.

I beneficiari del concorso di cui alla presente legge sono tenuti a restituire i contributi concessi dalla Provincia, qualora vengano meno volontariamente alla qualifica di proprietari-coltivatori diretti.

Art. 2.

Possono beneficiare del concorso di cui alla presente legge:

a) entro 5 anni dalla data della morte del proprietario gli eredi chiamati alla assunzione del maso chiuso che non siano in grado con i propri mezzi di liquidare le quote spettanti ai coeredi;

b) entro 2 anni dalla stipulazione del relativo contratto, gli appartenenti alle prime tre categorie indicate nell'articolo 18 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi che acquistano dal loro genitore, o dal loro avo, la proprietà del maso per atto di compravendita e non siano in grado di procedere alla corresponsione del prezzo per mancanza di mezzi sufficienti;

c) entro 2 anni dalla data della sentenza passata in giudicato sulla azione di riduzione o dalla data della avvenuta conciliazione extragiudiziale coloro che, avendo ricevuto per donazione o per consegna *inter vivos* il maso, sono tenuti alla integrazione della quota riservata ai legittimari, purchè non siano in grado con i propri mezzi di pagare il corrispondente importo dovuto:

d) il comproprietario che con l'accordo degli altri condomini intenda sciogliere la comunione ed assumere l'intera proprietà e non abbia mezzi per liquidare le singole quote.

Art. 3.

Il concorso negli interessi per mutui di cui all'art. 1 sarà concesso per un periodo massimo di anni 15 e sino ad un importo massimo dell'80% sull'ammontare degli interessi.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali per la richiesta delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

Art. 4.

Per ottenere il contributo previsto dalla presente legge, l'interessato presenterà domanda alla Giunta provinciale indicando l'istituto di credito convenzionato, presso il quale desidera che venga acceso il mutuo. La concessione del concorso negli interessi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale della agricoltura cui è demandata l'istruttoria delle domande in ordine al possesso dei requisiti, al soddisfacimento di eventuali obblighi, al valore effettivo del maso e alle modalità richieste dall'Istituto di credito per l'accensione del mutuo.

Qualora risulti che i capitali mutuati o parte di essi siano stati impiegati a scopo diverso da quello contemplato nella presente legge, il contributo negli interessi sarà revocato ed il concessionario tenuto a restituire l'importo corrispondente al contributo già goduto.

Art. 5.

Nel bilancio provinciale è costituito annualmente un fondo per l'attuazione della presente legge. Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia, ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Per l'anno 1963 tale fondo è costituito dall'importo di L. 210.000.000 di cui all'art. 61 del bilancio di previsione 1963.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 21 settembre 1956, n. 8.

Restano tuttavia in vigore le convenzioni con gli istituti di credito stipulate in base all'art. 3 di detta legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 6 agosto 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1963, n. 9.

Provvidenze per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige del* 10 *settembre* 1963. *n.* 37)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella Provincia, è autorizzato, per la durata di tre anni, lo stanziamento di apposito fondo, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, da erogarsi a norma della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1963 lo stanziamento è stabilito in L. 100 milioni.

Le somme eventualmente non impegnate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate, sempre al medesimo fine, fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo precedente è destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di coloro che, non usufruendo di alcuna sovvenzione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, intendano provvedere al risanamento, ammodernamento, ampliamento di casa di abitazione di cui risultino proprietari.

Art. 3.

I contributi possono essere concessi fino alla misura massima del 25% per una spesa riconosciuta ammissibile non superiore a L. 2.000.000 per ciascuna casa da migliorarsi.

I contributi ammessi sono versati in unica soluzione direttamente agli assegnatari, dopo l'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

La Giunta provinciale può concedere i contributi di cui all'articolo precedente a coloro che risiedono nei capoluoghi o nelle frazioni di Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti. La presente norma non trova applicazione nei comuni di Pergine e di Arco tenuto conto del numero dei ricoverati abituali nelle case di cura.

I dati relativi alla popolazione sono desunti dall'ultimo censimento ufficiale.

Non possono beneficiare del contributo provinciale coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nell'anno precedente a quello della domanda, per un imponibile superiore alle L. 800.000 annue per i richiedenti a reddito fisso e alle 400.000 per gli altri.

La Giunta, ai fini dell'accoglimento delle domande, tiene conto dell'opportunità di provvedere ai previsti lavori anche in riferimento alle condizioni igieniche e di abitabilità generale delle case per le quali il contributo è richiesto.

La Giunta ha facoltà di espletare tutte le indagini che ritenga opportune per l'accertamento dei requisiti di ammissione al contributo.

Art. 5.

Le domande per fruire dei contributi, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro il mese di febbraio di ogni anno, unitamente alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.

Inoltre, per i lavori per i quali è prevista una spesa fino a L. 500.000, le domande dovranno essere corredate da

una relazione descrittiva firmata dal richiedente, con la relativa indicazione della spesa.

Per le opere di importo superiore, dovrà essere allegato anche il progetto dei lavori.

Le domande che, nell'anno di riferimento, non hanno potuto essere soddisfatte per esaurimento del fondo, potranno essere accolte nell'anno successivo.

Art. 6.

Il controllo delle caratteristiche di edilizia popolare dei lavori di miglioramento e l'accertamento della loro avvenuta esecuzione, è effettuato dalla Giunta provinciale a mezzo dei competenti uffici.

Art. 7.

Per l'anno 1963 le domande di contributo dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Art. 51. — Fondo stanziato per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . L. 100.000.000

In aumento:

Art. 106-*bis* (di nuova istituzione) - Fondo per il miglioramento del patrimonio edilizio popolare esistente nella provincia di Trento . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 settembre 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione:* BIANCHI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1963, n. 25.

Parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1961 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 17 settembre 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1963 l'ulteriore limite di impegno di lire 10 milioni (cap. n. 111).

Art. 3.

Sul limite di impegno di lire 20 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1963 con la legge regionale 1° luglio 1963, n. 19, per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti turistico-sportivi, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al Cap. n. 152-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

a favore della provincia di Trento . L. 10.000.000
a favore della provincia di Bolzano . » 10.000.000

Art. 4.

Sul limite di spesa di L. 280 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1963 con l'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche a sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale medesima, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 167-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto:

a favore della provincia di Trento . L 140.000.000
a favore della provincia di Bolzano . » 140.000.000

Art. 5.

Sullo stanziamento di L. 170 milioni autorizzato per lo esercizio finanziario 1963 con l'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17 per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni deficitari per l'esecuzione di opere pubbliche a sensi dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 6 della legge regionale medesima, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo n. 167-*ter* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto:

a favore della provincia di Trento . L. 90.000.000
a favore della provincia di Bolzano . » 80.000.000

Art. 6.

Sullo stanziamento di L. 250 milioni autorizzato per lo esercizio 1963 con l'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento a sensi della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al capitolo 167 *quater* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto:

a favore della provincia di Trento . L. 125.000.000
a favore della provincia di Bolzano . » 125.000.000

Art. 7.

Sul fondo di lire 100 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1963 con l'art. 19 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, per la concessione della garanzia sussidiaria sui mutui accesi dagli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche, a termini dell'art. 7 della legge regionale medesima, sono disposte le seguenti assegnazioni che fanno carico al cap. 213-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto:

a favore della provincia di Trento . L. 50.000.000
a favore della provincia di Bolzano . » 50.000.000

Art. 8.

L'art. 4 delle disposizioni relative al bilancio di previsione della Regione, per l'esercizio finanziario 1963, approvato con decreto del Ministro per l'interno n. 1392 del 10 giugno 1963, è sostituito dal seguente:

« Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, e autorizzata per l'esercizio 1963 la complessiva spesa di L. 303.000.000 che si inscrive nell'annesso stato di previsione della spesa giusta la seguente ripartizione:

Cap. n. 62 - L. 201.000.000 di cui
L. 93 milioni a favore della provincia di Trento e lire 108 milioni a favore della provincia di Bolzano.

Cap n. 63 - L. 10.000.000 di cui

L. 4 milioni a favore della provincia di Trento e lire 6 milioni a favore della provincia di Bolzano.

Cap. n. 64 - L. 92.000.000 di cui

L. 47 milioni a favore della provincia di Trento e lire 45 milioni a favore della provincia di Bolzano.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 settembre 1963

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1961 . . .	L.	375.438.709

ENTRATA ORDINARIA

Redditi patrimoniali

Cap. 7. — Interessi su crediti della Regione	L.	23.000.000
Cap. 8. — Dividendi su quote di capitale azionario conferite dalla Regione .	»	17.000.000
Cap. 9. — Redditi patrimoniali diversi non specificatamente elencati . .	»	18.500.000

Imposte erariali interamente devolute alla Regione

Cap. 12. — Proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, ecc. . . .	L.	45.000.000

Entrate diverse

Cap. 19. — Interessi su giacenze di cassa presso il tesoriere della Regione, ecc.	L.	25.000.000
Cap. 20. — Diritti per il rilascio dagli Uffici del libro fondiario, di estratti e copie, ecc.	»	8.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. 30. — Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sullo stanziamento dell'esercizio 1962-1963, ecc. .	L.	10.000.000

Vendita di beni

Cap. 54. — Proventi derivanti dalla vendita di terreni, ecc.	L.	35.000.000
TOTALE . . .	L.	556.938.709

TABELLA *B*

Tabella di variazioni dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Cap. 54. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	741.500.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 64. — Spese, contributi e sussidi per la profilassi ed il risanamento del patrimonio zootecnico. Indennizzi, ecc.	L.	2.000.000

SPESA STRAORDINARIA

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. 140. — Spese per opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe . .	L.	4.200.000

INDUSTRIA E TURISMO

Turismo

Cap. 158. — Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documentari cinematografici	L.	6.000.000
TOTALE . . .	L.	753.700.000

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. 1. — Spese per il Consiglio regionale	L.	32.000.000
Cap. 14. — Spese per la documentazione delle attività della Regione, Spese, ecc.	»	12.000.000
Cap. 15. — Spese e contributi per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, ecc.	»	15.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. 20. — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni, ecc. .	L.	50.000.000
Cap. 35. — Spese per il funzionamento degli Uffici centrali: cancelleria, ecc. . .	»	2.000.000
Cap. 39. — Spese per il funzionamento degli Uffici periferici: cancelleria, ecc. .	»	1.438.709
Cap. 40. — Spese per acquisto, rinnovo, riparazione e manutenzione di mobili, ecc.	»	2.000.000
Cap. 44. — Spese per la fornitura delle uniformi al personale ausiliario . . .	»	2.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. 63. — Spese, contributi e sussidi per il potenziamento ed il miglioramento delle razze equine avelignese e norica (articoli 1 e 2 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18)	L.	2.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. 76. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, ecc. . . . . L. 10.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. 80. — Spese, contributi e sussidi per iniziative rivolte alla formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale sanitario e infermieristico-ospedaliero, ecc. . . . . L. 3.000.000

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. 82. — Sussidi ai patronati per i servizi sociali, ecc. . . . . L. 3.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Oneri generali

Cap. 89. — Disavanzo dell'Azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo . . . . L. 5.000.000

Cap. 90. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . . » 10.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. 111. — Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli Istituti esercenti il credito agrario, ecc. . . . . . L. 10.000.000

Cooperazione

Cap. 127. — Sussidi straordinari alle federazioni delle cooperative agricole e alle associazioni agricole di produttori e per la attività di sviluppo e incremento della cooperazione . . . . L. 20.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. 133. - (Modificata la denominazione). — Spese di progettazione di opere forestali, indagini, studi, sperimentazione e rilevamento di zone da adibirsi ad alpeggio e coltura forestale. Contributi ai sensi dell'art. 137 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per la compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti . . . . . . L. 2.000.000

Cap. 134. — Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica. Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per la istituzione di campi dimostrativi anche con erbe officinali . . . . » 2.200.000

Cap. 141. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, ecc. . . . . » 100.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Industria

Cap. 150. — Spese e contributi per la partecipazione con prodotti industriali a fiere, ecc. . . . . L. 5.000.000

Turismo

Cap. 152-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi per la realizzazione di impianti turistico-sportivi (legge regionale 1° luglio 1963, n. 19) (prima quota) . . . . L. 20.000.000

Cap. 156. — Contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico . » 11.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Lavori pubblici

Cap. 167-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 1, primo comma, e art. 16 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) (prima quota) . . . . L. 280.000.000

Cap. 167-*ter* (di nuova istituzione). — Contributi in conto capitale a favore di Comuni deficitari per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 1, secondo comma e articoli 6 e 18 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) (prima quota) . . . . » 170.000.000

Cap. 167-*quater* (di nuova istituzione). — Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 e art. 17 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) (prima quota) . . . . » 250.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, Sezione provinciale di Trento, per la costruzione in Rovereto di un centro di soggiorno specializzato per mutilati ed invalidi del lavoro (legge regionale 1° luglio 1963, n. 18) (prima quota) . . . . L. 100.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Cap. 185. — Contributi e sussidi a ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura, ecc. L. 22.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Acquisto di beni

Cap. 209. — Acquisto di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc. . . . . L. 54.000.000

Cap. 210. — Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, ecc. . » 35.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Accensione di crediti

Cap. 213-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria sui mutui accesi dagli Enti locali per la esecuzione di opere pubbliche (artt. 7 e 19 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) . . . . L. 100.000.000

ENTI LOCALI

Accensione di crediti

Cap. 214. — Fondo per l'anticipazione delle rette di spedalità, ecc. . . . . L. 30.000.000

TOTALE . . . L. 1.360.038.709

c) *Modifiche di denominazione*:

INDUSTRIA E TURISMO

Cap. 73. — Spese per l'acquisto e la diffusione di materiale fotografico, cartografico ed editoriale di interesse turistico.

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Cap. 132. — Spese e contributi per l'attuazione di corsi di aggiornamento per il personale forestale, per custodi forestali, vivaisti forestali e per capi operai ed operai addetti ai lavori di sistemazione di bacini montani.

Cap. 142. — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade, fabbricati, ponti ed acquedotti, per l'acquisto di fabbricati e per impianti di opifici, linee elettriche, telefoniche e di vie aeree nonchè per l'acquisto di mezzi speciali per il trasporto di prodotti boschivi.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1963, n. 26.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 17 settembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 54. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . L. 75.000.000

b) *In aumento*:

Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Agevolazioni creditizie per l'acquisto e lo apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali (legge regionale 24 luglio 1963, n. 21) (prima quota) L. 75.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 settembre 1963

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto: p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1963, n. 27.

Autorizzazione della spesa di Lire 1 miliardo per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 17 settembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, è autorizzata la spesa di L. 1000 milioni da ripartire come segue:

a carico dell'esercizio 1963: lire 280 milioni;
a carico dell'esercizio 1964: lire 100 milioni;
a carico dell'esercizio 1965: lire 200 milioni;
a carico dell'esercizio 1966: lire 210 milioni;
a carico dell'esercizio 1967: lire 210 milioni.

Alla copertura dell'onere di lire 280 milioni previsto per l'esercizio 1963 si provvede per L. 125 milioni con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 155 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui al precedente articolo, qualora non impegnati al termine degli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 6 settembre 1963

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto: p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1963, n. 10.

Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 17 settembre* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare, previa deliberazione della Giunta provinciale, convenzioni con uno o più Istituti di assicurazione per garantire agli alunni, iscritti nelle scuole elementari pubbliche e private della provincia di Trento, l'assicurazione contro gli infortuni durante l'anno scolastico.

L'assicurazione per i rischi di cui al successivo art. 2 potrà essere estesa anche agli alunni iscritti nelle scuole preelementari e secondarie di grado inferiore e superiore, pubbliche e private.

Art. 2.

L'assicurazione potrà coprire i seguenti rischi:

a) infortuni sofferti durante la frequenza della scuola, doposcuola e interscuola o di manifestazioni promosse dalla scuola medesima, durante il tragitto da casa a scuola, doposcuola o interscuola e viceversa, nonchè in conseguenza dello scoppio di esplosivi abbandonati;

b) infortuni sofferti durante la permanenza in colonie climatiche, campeggi e luoghi di ritrovo per la gioventù;

c) la responsabilità civile degli insegnanti, autorità scolastiche e persone addetti alla sorveglianza che venissero chiamati in causa quali responsabili civili per infortunio occorso agli alunni assicurati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento annuale di bilancio.

Per l'anno in corso tale onere è previsto in L. 4.500.000.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, Tabella « B », per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Art. 50: Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimasti da pagare (art. 212 Regolamento legge comunale e provinciale) » .	L.	4.500.000

In aumento:

Art. 134-*bis* (di nuova istituzione): « Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento »	L.	4.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 settembre 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto: p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1963, n. 11.

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 17 *settembre* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - Tabella *A* - per lo esercizio finanziario 1963 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Di nuova istituzione:

Art. 35-*bis*: Quota regionale pro 1963 per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione di concorsi annui costanti (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17) - (vedi uscite art. 90-*bis*)	L.	140.000.000
Art. 35-*ter*: Quota regionale pro 1963 per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione di contributi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile (Legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 17) (vedi uscite art. 90-*ter*)	»	125.000.000
Art. 35-*quater*: Quota regionale pro 1963 per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni deficitari (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 18) (vedi uscite articolo 90-*quater*)	»	90.000.000
Art. 35-*quinquies*: Quota regionale pro 1963 per l'esercizio di funzioni delegate in materia di opere pubbliche per la concessione della garanzia sussidiaria sui mutui accesi dagli Enti locali (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 19) (vedi uscite articolo 90-*quinquies*)	L.	50.000.000
Art. 35-*sexies*: Quota regionale pro esercizio 1963 per la realizzazione di impianti turistico-sportivi (legge regionale 1° luglio 1963, n. 19, art. 9) (vedi uscite 153-*bis*) . .	»	10.000.000
Art. 35-*septies*: Quota regionale pro esercizio 1963 relativa ad agevolazioni per insediamenti industriali in Regione (legge regionale 24 luglio 1963, n. 21, art. 8) (vedi entrate art. 90-*sexies*)	»	37.500.000
TOTALE delle maggiori entrate . . .	L.	452.500.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1963, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

(di nuova istituzione)

Art. 90-*bis*: Spesa pro 1963 per la concessione di concorsi annui costanti per la esecuzione di opere pubbliche a favore degli Enti locali, di Società cooperative ed altri Enti, Associazioni e Comitati aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 14) (vedi entrate articolo 35-*bis*)	L.	140.000.000
Art. 90-*ter*: Spesa pro 1963 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di opere pubbliche a favore di Comuni, Amministrazioni separate, Usi Civici, Vicinie, Istituzioni di assistenza e beneficenza, nonchè Società cooperative ed altri Enti, Associazioni e Comitati aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 7 marzo 1963, n. 9 e 1° luglio 1963, n. 17 - art. 17) (vedi entrate articolo 35-*ter*)	»	125.000.000
Art. 90 *quater*: Spesa pro 1963 per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni deficitari per l'esecuzione di opere pubbliche (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17 - articolo 14) (vedi entrate articolo 35-*quater*)	»	90.000.000
Art. 90-*quinquies*: Spesa pro 1963 per la concessione della garanzia sussidiaria sui mutui accesi dagli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche (legge regionale 1° luglio 1963, art. 17 - art. 14) (vedi entrate articolo 35-*quinquies*)	»	50.000.000
Art. 90-*sexies*: Spesa pro 1963 relativa ad agevolazioni per insediamenti industriali in Regione (legge regionale 24 luglio 1963, n. 21 - art. 8) (vedi entrate art. 35-*septies*)	»	37.500.000
Art. 153-*bis*: Fondo a disposizione per l'esercizio 1963 per provvidenze relative alla realizzazione di impianti turistico-sportivi (legge regionale 1° luglio 1963, n. 19 - art. 10) (vedi entrate art. 35-*sexies*) . .	»	10.000.000
TOTALE DELLE SPESE DI NUOVA ISTITUZIONE	L.	452.500.000

Art. 34: Manutenzione straordinaria degli edifici provinciali, nonchè della sede dell'Istituto trentino di cultura .	L.	20.000.000
Art. 119: Provvedimenti a favore della istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica	»	3.000.000
Art. 130: Fondo per concessione di contributi e sussidi ad Enti, Associazioni ed istituzioni a carattere provinciale aventi per scopo l'incremento della cultura, la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali (legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3)	»	5.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	L.	480.500.000

In diminuzione:

Art. 99: Spesa per la sistemazione del palazzo ad uso uffici provinciali . . .	L.	20.000.000
Art. 120: Provvedimenti a favore della istruzione obbligatoria post-elementare (legge provinciale 30 giugno 1959, n. 8) .	»	5.000.000
Art. 127: Fondo per corsi di preparazione e di aggiornamento per la partecipazione a convegni di studio ed a giornate didattiche degli insegnanti delle scuole materne, elementari e secondarie, pubbliche e private della Provincia	»	3.000.000
TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	L.	28.000.000
Totale per differenza delle maggiori spese	L.	452.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 settembre 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto: *p. Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 9 settembre 1963, n. 12.
Provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 17 settembre 1963*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di incrementare lo sviluppo dell'edilizia popolare, è istituito un fondo di Lire 800 milioni da stanziarsi a norma della presente legge, nel bilancio della Provincia, in ragione di L. 40.000.000 annui per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1963.

Le somme eventualmente non usufruite nell'anno 1963 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo precedente è destinato alla concessione di contributi a favore di coloro che contraggano mutui con Istituti di credito per la costruzione o l'acquisto di alloggi nuovi presentanti le caratteristiche specificate nel successivo articolo 8.

E' considerata costruzione anche la sopraelevazione di edifici già esistenti.

Art. 3.

Ciascun contributo è corrisposto per la durata di anni 20, in misura costante, fino al massimo del 4% della somma ammessa al contributo.

Tale somma non può superare il limite di L. 700.000 per vano legale, se la costruzione è dotata di scantinato e, diversamente, di L. 650 mila.

In ogni caso l'importo del mutuo ammesso a contributo non può superare per ciascun alloggio i 5.000.000 di lire.

Art. 4.

La Giunta provinciale potrà concedere i contributi previsti dalla presente legge a richiedenti anche se associati in cooperative, residenti stabilmente nella provincia di Trento da almeno due anni.

Non può beneficiare del contributo provinciale:

a) chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare nell'anno precedente a quello della domanda, per un imponibile superiore alle L. 1.200.000 annue, per i richiedenti a reddito fisso e alle 800.000 lire per gli altri;

b) chi risulti proprietario o usufruttuario di altra abitazione idonea alle proprie necessità familiari;

c) chi sia stato proprietario o usufruttuario di altra idonea abitazione al 31 dicembre 1955, e abbia ceduto, successivamente a tale data, la proprietà o rinunciato al proprio diritto;

d) chi abbia ottenuto l'assegnazione a riscatto di alloggi costruiti con il concorso o contributo dello Stato o di altri enti pubblici, ancorchè abbia rinunciato all'assegnazione o ne sia stato privato.

E' escluso dall'assegnazione anche colui il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dalle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

La Giunta provinciale ha facoltà di espletare tutte le indagini opportune per l'accertamento dei requisiti di ammissione al contributo, nonchè dei titoli dei richiedenti.

Art. 5.

Nell'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale terrà in particolare considerazione le famiglie numerose.

Art. 6.

Per i mutui concessi per la costruzione o l'acquisto di alloggi, l'erogazione del contributo avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento predisposto dagli istituti mutuanti.

Le rate annuali del contributo assegnato sono corrisposte direttamente agli Istituti mutuanti.

Art. 7.

Le domande devono essere presentate alla Giunta provinciale unitamente al progetto di massima per gli alloggi da costruirsi o alla pianta del piano per gli alloggi da acquistarsi, ad una relazione descrittiva, al preventivo di spesa ed alla documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti prefisti dalla presente legge.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile, il richiedente dovrà presentare un progetto esecutivo nel termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Ufficio.

Art. 8.

L'abitazione di carattere popolare deve:

1) avere non meno di 2 e non più di 5 vani abitabili, oltre i locali accessori;

2) essere fornita di cucina e servizi igienici propri;

3) essere provvista di presa d'acqua nel suo interno;

4) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dal regolamenti di igiene e di edilizia

5) avere una superficie utile non superiore:

— a mq. 70 per gli alloggi di 2 vani e accessori;

— a mq. 85 per gli alloggi di 3 vani e accessori;

— a mq. 100 per gli alloggi di 4 vani e accessori;

— a mq. 115 per gli alloggi di 5 vani e accessori.

Per le famiglie composte da più di 7 membri è consentito l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette.

A comporre il numero dei membri concorrono, oltre al capofamiglia ed al coniuge, i figli conviventi nonchè gli ascendenti e gli affini e collaterali conviventi ed a carico.

Possono essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale e gli impianti di ascensore per gli stabili che hanno almeno 4 piani.

Devono essere escluse dalle costruzioni tutte le opere e forniture che per la loro natura o destinazione presentino caratteristiche di lusso.

Agli alloggi ammessi a contributo non possono essere arrecate modifiche che alterino la loro destinazione, neppure nel corso della costruzione, fino alla estinzione del mutuo, senza autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 9.

Qualora, entro il termine di 10 anni dalla costruzione o dall'acquisto dell'alloggio ammesso al contributo, il proprietario intenda procedere alla alienazione, questo dovrà essere ceduto al Comune in cui è sito, verso un corrispettivo uguale alla somma spesa, con detrazione dell'ammontare del contributo versato dalla Provincia, e di una percentuale di vetustà corrispondente al numero degli anni trascorsi dalla costruzione o dall'acquisto.

Ove il Comune non intenda procedere all'acquisto, l'alloggio dovrà essere ceduto, alle stesse condizioni, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento.

Qualora anche quest'ultimo non intenda procedere all'acquisto, il proprietario potrà liberamente disporne.

Allorchè il trasferimento avviene secondo le modalità indicate nei commi precedenti, il Comune, l'Istituto autonomo case popolari, nonchè il terzo acquirente, se in possesso dei requisiti per essere ammesso a beneficiare della presente legge, continuano a fruire del contributo della Provincia.

Art. 10.

Il proprietario dell'alloggio costruito od acquistato con un contributo della Provincia, non può cederlo in locazione, neanche parzialmente, prima del decorso di dieci anni, salvo che, per riconosciuti motivi di necessità, sia a ciò espressamente autorizzato dalla Giunta provinciale.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente, comporta la decadenza del diritto alla quota di contributo ancora da maturare.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta provinciale.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1963, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Art. 43: Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio .	L.	10.000.000
Art. 44: Fondo per contributi e sussidi straordinari	»	2.000.000
Art. 135: Oneri per l'istruzione professionale (legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9)	»	15.000.000
Art. 154: Spesa per la sistemazione della Azienda agricola annessa all'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige . . .	»	5.000.000
Art. 155: Spese per misure di urgenza contro le malattie infettive del bestiame (articolo 144, lett. *c*), legge comunale e provinciale)	»	5.000.000
Art. 157: Spese e contributi per manifestazioni, pubblicazioni ed iniziative a favore dell'agricoltura	L.	3.000.000
TOTALE delle variazioni in diminuzioni .	L.	40.000.000

b) *in aumento*:

Art. 106-*ter* (di nuova istituzione): Ulteriore fondo per l'incremento dell'edilizia popolare	L.	40.000.000
TOTALE delle variazioni in aumento . .	L.	40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 9 settembre 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto: p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1963, n. 12.
Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 17 settembre* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata (Parte I) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Fondo imponibile degli eserc. precedenti	L.	316.000.000
Art. 16-*bis*: Assegnazione da parte della Regione di un fondo per il finanziamento delle spese straordinarie dei Corpi dei VV. FF. Volontari (legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, art. 3) (vedi Uscite art. 11-*bis*) . .	»	27.500.000
Art. 16-*ter*: Assegnazione della Regione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 19 per la realizzazione di impianti turistico-sportivi (vedi Uscite art. 83-*bis*)	»	10.000.000
Art. 16-*quater*: Assegnazione della Regione in base alla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17 - Art. 16 (v. Uscite art. 91-*bis*)	»	140.000.000
Art. 16-*quinquies*: Assegnazione della Regione in base alla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 17 (vedi Uscite articolo 91-*ter*)	»	125.000.000
Art. 16-*sexies*: Assegnazione della Regione in base alla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 18 (vedi Uscite articolo 91-*quater*)	»	80.000.000
Art. 16-*septies*: Assegnazione della Regione in base alla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 19 (vedi Uscite articolo 91-*quinquies*)	»	50.000.000

Art. 16-*octies*: Assegnazione della Regione per agevolazioni creditizie per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali (legge regionale 24 luglio 1963, n. 21) prima quota) (vedi Uscite art. 83-*ter*) . . L. 37.500.000

TOTALE DELL'AUMENTO DA APPORTARE ALL'ENTRATA L. 786.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'Uscita (Parte II) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963, vengono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Art. 22 (con variazione del testo): Contributi per l'acquisto di libri di testo da distribuire gratuitamente ad alunni delle scuole d'obbligo e per sussidi di viaggio a studenti bisognosi delle scuole medie inferiori o scuola media unica . . L. 27.000.000

Art. 33: Quota di integrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge Provinciale 27 agosto 1962, n. 9) . . . . » 20.000.000

Art. 57: Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio . . . . » 14.000.000

Art. 59: Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . . » 70.000.000

Art. 84: Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 . . » 80.000.000

Art. 96: Fondo per la concessione dei contributi sui mutui per la costruzione di abitazioni popolari (legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4) (legge di modifica in corso di approvazione) . . . . » 24.000.000

Art. 133: Sistemazione e manutenzione straordinaria di fabbricati adibiti a servizi pubblici . . . . » 20.000.000

Art. 147: Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreni, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati alla istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici (legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 art. 6 e legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7, art. 6) . . . . » 30.000.000

Art. 153: Fondo per la liquidazione di eventuali espropri per sistemazioni stradali » 15.000.000

Art. 166: Fondo per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6 e legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4) . . . . . . » 30.000.000

Art. 170: Saldo rendiconto della gestione 1961 della Colonia infantile Miralago . » 2.200.000

Di nuova istituzione:

Art. 11-*bis*: Fondo a disposizione per il finanziamento delle spese straordinarie dei Corpi dei vigili del fuoco volontari (legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2) (vedi Entrate art. 16-*bis*) . . . . » 27.500.000

Art. 83-*bis*: Fondo a disposizione per lo esercizio 1963 per la concessione di contributi relativi a provvidenze per la realizzazione di impianti turistico-sportivi (legge regionale 1° luglio 1963, n. 19, art. 10) (vedi Entrate art. 16-*ter*) . . . . » 10.000.000

Art. 83-*ter*: Spesa pro 1963 per agevolazioni creditizie per l'acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali (legge regionale 24 luglio 1963, n. 21) (prima quota) (vedi Entrate, art. 16-*octies*) . . . . . L. 37.500.000

Art. 91-*bis*: Spesa pro 1963 per la concessione di concorsi annui costanti per la esecuzione di opere pubbliche a favore degli Enti locali, di Società cooperative ed altri Enti, Associazioni e Comitati aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 14) (vedi Entrate articolo 16-*quater*) . . . . » 140.000.000

Art. 91-*ter*: Spesa pro 1963 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di opere pubbliche a favore di Comuni, Amministrazioni separate, Usi civici, Vicinie, Istituzioni di assistenza e beneficenza nonchè Società cooperative ed altri Enti, Associazioni e Comitati aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 7 marzo 1963, n. 9 e 1° luglio 1963, n. 17, articolo 17) (vedi Entrate art. 16-*quinquies*) . » 125.000.000

Art. 91-*quater*: Spesa pro 1963 per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni deficitari per l'esecuzione di opere pubbliche (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 14) (vedi Entrate articolo 16-*sexies*) . . . . » 80.000.000

Art. 91-*quinquies*: Spesa pro 1963 per la concessione della garanzia sussidiaria sui mutui accesi dagli Enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche (legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 14) (vedi Entrate articolo 16-*septies*) . . . . » 50.000.000

Art. 141-*bis*: Contributo al Consorzio per l'acquedotto di Prato Tires . . . . » 4.000.000

Art. 141-*ter*: Liquidazione di danni per infortunio automobilistico . . . . . » 1.500.000

Art. 171-*bis*: Spesa per le ricerche sullo inquinamento atmosferico della città di Bolzano . . . . » 2.300.000

TOTALE DEGLI AUMENTI DA APPORTARE ALLE USCITE L. 810.000.000

In diminuzione:

Art. 59: Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (legge in corso di approvazione) L. 2.000.000

Art. 97: Fondo per la garanzia sussidiaria (legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4) (legge di modifica in corso di approvazione) » 22.000.000

TOTALE DELLE DIMINUZIONI DA APPORTARE ALLE USCITE . . . . L. 24.000.000

Modifica interna:

Art. 146: Provvedimenti per il miglioramento zootecnico (legge regionale 1° settembre 1962, n. 18)

lettera *a*) (omissis);

lettera *b*) - per spese, contributi e sussidi per il potenziamento ed il miglioramento delle razze equine avelignese e norica L. 4.000.000 + 2.000.000 . . . . . . L. 6.000.000

lettera *c*) - per spese, contributi e sussidi per la profilassi ed il risanamento del patrimonio zootecnico ed indennizzi per la eliminazione del bestiame infetto lire 17.000.000 — 2.000.000 . . . . . » 15.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 29 agosto 1963

p. Il Presidente della Giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1963, n. 13.

Modifiche alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, concernente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 17 *settembre* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La proposizione dell'art. 1 lettera *a*) della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4: « A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l'esercizio dell'attività professionale del proprietario: in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di metri quadrati 80 per artigiani iscritti nel registro delle imprese artigiane di cui allo art. 3 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, esercenti una delle attività indicate nel regolamento di esecuzione, rispettivamente mq. 45 per gli altri » è sostituita dalla seguente:

« Non appartengono alla abitazione i vani destinati allo esercizio professionale di attività economica da parte del proprietario o del coniuge, in quanto piccoli imprenditori a norma dell'art. 2083 Codice civile ».

Art. 2.

La prima frase della lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale n. 4 del 2 aprile 1962, è sostituita dalla seguente:

« Chi sia proprietario od usufruttuario di una abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro ovvero risulti proprietario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 viene aggiunto quanto segue:

« *c*) la qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro, di figlio, vedova o genitore di morto in guerra ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è sostituito dal seguente:

« E' costituito il fondo per l'edilizia popolare destinato alla erogazione di contributi annui costanti del quattro per cento per la durata effettiva del mutuo fino ad un massimo di anni venti, compreso il periodo di preammortamento, sul capitale iniziale dei mutui concessi ai sensi dell'art. 1 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche a persone fisiche, singole o associate in cooperative, società od associazioni di mutuo soccorso, o per essi all'Istituto case popolari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il risanamento o il riattamento di abitazioni popolari, compresa la trasformazione in abitazione di edifici o parti di essi adibiti ad altri usi. Per mutui in cartelle fondiarie il contributo può essere aumentato fino al 5 per cento.

Della somma annualmente a disposizione per la erogazione dei contributi possono essere riservate quote fino al 15 per cento per cooperative, società ed associazioni di mutuo soccorso e fino al 3 per cento per dipendenti della Provincia.

In tal caso possono essere ammessi tutti i membri delle cooperative, società ed associazioni, purchè almeno due terzi dei membri raggiungano il punteggio minimo e gli altri raggiungano almeno i 7/10 di tale punteggio minimo utile nella graduatoria generale ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei singoli mutui di cui all'art. 6 non può superare la somma di lire cinque milioni per abitazione nè il 70 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione; esso deve essere garantito da idonea garanzia e può essere garantito in caso di accertata necessità da ulteriore garanzia sussidiaria su apposito fondo di garanzia per l'edilizia popolare.

Per la eliminazione di abitazioni rurali dichiarate inabitabili ai sensi dell'art. 222 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occupate da famiglie di coltivatori diretti, il reddito complessivo delle quali non superi le L. 720.000 annue, le agevolazioni di cui alla presente legge possono integrare, nei confronti di cooperative, società od associazioni di mutuo soccorso, fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, i contributi in conto capitale da concedere a sensi della legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è soppresso.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) deliberare la concessione del contributo di cui all'articolo 6 e, se del caso, della garanzia sussidiaria di cui allo art. 9, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

b) sottoporre annualmente il rendiconto della propria gestione al Consiglio provinciale per la approvazione ».

Art. 8.

L'art. 12 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio 1963 è autorizzato lo stanziamento nel bilancio provinciale delle seguenti somme:

a) a titolo di spese per la concessione di agevolazioni su mutui contratti per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari:

1963	L.	120.000.000
1964	»	190.000.000
1965	»	260.000.000
1966-81	»	330.000.000
1982	»	282.000.000
1983	»	210.000.000
1984	»	140.000.000
1985	»	70.000.000

La parte dello stanziamento non utilizzata nell'esercizio di competenza può essere impiegata nell'esercizio immediatamente successivo;

b) a titolo di fondo destinato alla concessione di garanzia su mutui contratti per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari:

1963	L.	38.000.000
1964	»	38.000.000
1965	»	38.000.000
1966	»	38.000.000

Art. 9.

Alla spesa di L. 120.000.000 per l'esercizio finanziario 1963 di cui all'art. 8, lettera *a*) della presente legge, si provvede con lo stanziamento di L. 96.000.000 dell'art. 96 del bilancio per l'esercizio 1963, integrandolo di ulteriori L. 24.000.000 mediante prelevamento di L. 22.000.000 dall'art. 97 del bilancio e prelevamento di L. 2.000.000 dall'articolo 59 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » del bilancio 1963.

All'onere di L. 38.000.000 previsto alla lettera *b*) dell'art. 8 si provvede utilizzando la rimanenza dei fondi iscritti allo art. 97 del bilancio 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 30 agosto 1963

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11.
Ordinamento speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 24 settembre* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Ordinamento e funzioni del Laboratorio

Art. 1.

Il Laboratorio di igiene e profilassi ha la sua sede in Bolzano ed è condotto secondo le apposite norme contenute nel testo unico delle leggi sanitarie e nel regolamento generale approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155, nonchè secondo le norme del presente Ordinamento speciale.

Art. 2.

Il Laboratorio è costituito in due sezioni:

a) una sezione medico-micrografica;

b) una sezione chimica.

Ciascuna sezione è diretta da un direttore.

Art. 3.

Il Laboratorio rientra nella sfera di competenza della Ripartizione della assistenza, previdenza, igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, a norma dell'art. 10, lettera *d*), dell'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, stabilito con legge 3 luglio 1959, n. 6.

Il funzionamento tecnico del Laboratorio è sottoposto alla vigilanza del medico provinciale, a sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4.

Le spese di esercizio del Laboratorio sono a carico della Provincia per un terzo del loro complesso, e a carico dei Comuni della Provincia per gli altri due terzi.

La suddivisione delle spese è fatta dalla Giunta provinciale sulla base, per quanto concerne il contributo dei Comuni, della popolazione legale di essi quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Art. 5.

Il Laboratorio esegue le analisi microscopiche, batteriologiche e chimiche delle acque da adibire ad uso potabile e di uso domestico, delle sostanze alimentari e degli altri generi, oggetti, prodotti e materie che interessino comunque l'igiene pubblica, al fine di giudicare della loro natura e di riconoscerne la purezza e lo stato di inquinamento o le alterazioni o le sofisticazioni. Compie anche ricerche che possano riguardare l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'igiene e la sanità pubblica.

Art. 6.

Competono, in particolare, alla sezione medico-micrografica le indagini che interessano l'accertamento diagnostico e la profilassi delle malattie infettive, parassitarie e sociali, nonchè le indagini che concorrano ad accertare la salubrità degli alimenti e delle bevande.

Rientrano nella competenza della sezione medico-micrografica le indagini di chimica clinica che implichino deduzioni diagnostiche, e richiedano pertanto, cognizioni mediche per l'esatta valutazione dei risultati, come gli esami di urine, di essudati, di trassudati, di liquidi cefalo-rachidiani e di feci ovvero le determinazioni della glicemia, dell'azotemia e simili.

Art. 7.

Competono, in particolare, alla sezione chimica gli accertamenti e gli studi nel campo della chimica, della fisica e della chimica-fisica applicate all'igiene e alla profilassi, la vigilanza e la repressione delle frodi nel commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e di ogni altro prodotto che interessi la salute pubblica nonchè il controllo sugli inquinamenti atmosferici.

Rientrano nella competenza della sezione chimica le analisi e le ricerche di chimica biologica di particolare importanza, che non comportino deduzioni diagnostiche.

Art. 8.

Le due sezioni, pur avendo distinte sfere di competenza, devono vicendevolmente collaborare ogni volta che si richiedano indagini e ricerche interessanti sia il campo chimico che quello medico-micrografico.

Spetta al medico provinciale dirimere eventuali conflitti di competenza tecnica fra le due sezioni e vigilare affinchè il servizio tecnico si svolga col necessario coordinamento.

Art. 9.

Le autorità sanitarie centrali possono avvalersi dell'opera del Laboratorio per le esigenze dei servizi di igiene e di profilassi generale, verso rimborso delle spese alla Provincia.

Gli ufficiali sanitari si avvalgono del Laboratorio, per l'esercizio della vigilanza igienica e profilattica nei rispettivi territori, nei modi previsti dalla legge.

I direttori degli ambulatori antivenerei e i sanitari addetti alla vigilanza sui consultori materni e pediatrici dell'O.N.M.I. possono servirsi gratuitamente del Laboratorio per le analisi necessarie ai loro servizi.

Art. 10.

I direttori di sezione:

a) hanno il governo tecnico della propria sezione e sono responsabili delle perizie, delle indagini e delle analisi che in essa si compiono;

b) sottoscrivono le relazioni ed i referti tecnici;

c) hanno la consegna dei materiali e delle suppellettili assegnate alla rispettiva sezione e sono responsabili della loro custodia e manutenzione;

d) presentano mensilmente alla Ripartizione provinciale dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità un elenco sintetico delle analisi eseguite e, alla fine di ciascun anno, una relazione sul complesso dell'attività svolta; inoltre presentano alle autorità sanitarie le prescritte relazioni statistiche;

e) denunciano al medico provinciale e all'ufficiale sanitario competente per territorio i risultati delle singole analisi, anche se eseguite per conto di privati, quando si riveli la necessità di provvedimenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

f) provvedono personalmente ovvero delegano i propri dipendenti tecnici alle ispezioni sanitarie o alle ricerche e ai prelevamenti di materiali e di campioni, quando è necessaria, per questo, una particolare competenza tecnica.

g) conservano per almeno tre mesi, per un eventuale riesame, una parte sufficiente di tutti i campioni analizzati, non alterabili, munendoli delle indicazioni necessarie alla loro identificazione;

h) vigilano affinchè nessun estraneo abbia accesso nei locali della sezione;

i) propongono alla Ripartizione provinciale della assistenza, previdenza, igiene e sanità, i provvedimenti amministrativi reputati più opportuni per il regolare funzionamento o il miglioramento dei rispettivi servizi.

Art. 11.

I direttori di sezione hanno facoltà di intraprendere le ricerche e le indagini che ritengono più utili allo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali ovvero al perfezionamento dei metodi di lavoro e di analisi.

Art. 12.

Il Laboratorio può, compatibilmente ai propri compiti istituzionali, compiere ricerche e analisi per incarico e nell'interesse di privati, verso pagamento di compensi stabiliti in apposite tariffe approvate dalla Giunta provinciale.

I compensi di cui al primo comma sono ridotti del 50% a favore delle amministrazioni pubbliche nonchè degli enti pubblici mutualistici.

Per le analisi eventualmente non contemplate nelle tariffe, il direttore di sezione stabilisce l'importo, tenendo conto delle tariffe approvate per analisi o corrispondenti.

I direttori di sezione possono proporre la stipulazione di speciali convenzioni con privati o con enti.

Art. 13.

Le persone che richiedano nell'interesse proprio le analisi e ricerche devono consegnare un campione della sostanza da analizzare, convenientemente prelevato e nella quantità sufficiente.

Devono, inoltre, dichiarare in modo preciso il proprio nome e indirizzo, la provenienza della sostanza da sottoporsi all'analisi, il genere di ricerca richiesto e il quesito proposto.

Qualora le ricerche possano avere, a giudizio del direttore di reparto, conseguenza di ordine medico-legale, il quesito dovrà essere formulato ad opera di un medico di fiducia del richiedente.

Art. 14.

Il pagamento delle somme fissate dal tariffario per le analisi di interesse dei privati viene ricevuto, di norma, nella misura intiera, al momento della presentazione dei campioni, da parte dell'ufficio amministrativo della sezione, il quale rilascia la ricevuta e provvede al versamento nella Cassa provinciale.

Ogni sezione deve tenere un registro degli incassi provenienti dalle analisi di interesse dei privati.

In esso vengono indicati: il nome del pagante, il numero delle analisi fatte nel suo interesse, l'importo pagato, la data del pagamento e il numero distintivo della bolletta di ricevuta.

Art. 15.

Entrambe le sezioni sono dotate di un proprio fondo, nella misura stabilita con delibera provinciale, destinato alla riparazione del materiale in consegna e all'acquisto di apparecchi di uso corrente, di utensili, di vetrerie, di prodotti chimici e biologici, di libri e periodici tecnici, di materiali per cancelleria, di biancheria e di oggetti necessari alla pulizia.

La gestione del fondo è affidata al direttore della sezione il quale presenterà alla Ripartizione provinciale delle finanze, per il tramite della Ripartizione dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità, il rendiconto mensile e i relativi documenti giustificativi delle singole spese.

Per i bisogni eccedenti la gestione ordinaria i direttori di sezione presentano alla Ripartizione dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità, una richiesta scritta e motivata, corredata, quando implichi un interesse tecnico, dal parere del medico provinciale.

Art. 16.

L'ufficio amministrativo di ciascuna sezione tiene un registro-protocollo degli atti interessanti la sezione e un registro delle analisi richieste.

Il registro delle analisi richieste deve contenere, in forma tabellare, le seguenti indicazioni:

a) il numero progressivo annuale dell'analisi;

b) la data di arrivo della richiesta di analisi;

c) il nome dell'ente o della persona richiedente;

d) la natura della sostanza da esaminare;

e) il quesito proposto;

f) l'esposizione succinta dei risultati dell'analisi e le conclusioni;

g) la data di partenza del referto;

h) l'importo dell'eventuale compenso di analisi;

i) la data del versamento del compenso;

l) le eventuali osservazioni.

Art. 17.

Il controllo ordinario degli atti e registri delle sezioni è esercitato dal capo della Ripartizione provinciale dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, di concerto, per gli atti e registri di contenuto tecnico, con il medico provinciale.

CAPO II

Personale tecnico, di preparazione, amministrativo e ausiliario del Laboratorio

Art. 18.

Il personale del Laboratorio è distinto in:

a) personale tecnico, costituito dai direttori, dai coadiutori e dagli assistenti;

b) personale di preparazione, costituito dai preparatori;

c) personale amministrativo, costituito dagli applicati;

d) personale di vigilanza, costituito dai vigili sanitari;

e) personale ausiliario, costituito dai commessi.

Il personale di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) è distribuito in ciascuna sezione secondo la pianta organica annessa al presente regolamento.

Art. 19.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, si applicano al personale del Laboratorio le norme contenute nell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modificazioni.

Art. 20.

A norma dell'art. 39 dell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, il rapporto informativo del personale del Laboratorio è compilato dal capo della Ripartizione provinciale dell'assistenza, previdenza, igiene e sanità, su conforme parere dei direttori di sezione; per i direttori e i coadiutori il rapporto è compilato direttamente dall'Assessore competente di Giunta.

Il giudizio complessivo viene espresso dall'Assessore competente.

Art. 21.

La Commissione di disciplina prevista dall'art. 130 dell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, viene integrata, per il personale tecnico del Laboratorio, con altri due membri designati dal Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 22.

La Commissione esaminatrice dei concorsi ai posti di preparatore sarà composta come previsto dall'art. 31 dell'Ordinamento del personale e degli uffici della Provincia.

Fra i tre commissari esperti nella disciplina di esame, di cui alla lettera *b*) del detto articolo, sarà incluso il direttore della sezione alla quale appartiene il posto messo a concorso.

Art. 23.

L'orario di servizio per il Laboratorio è stabilito dal Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere dei direttori di sezione.

La sezione medico-micrografica, allo scopo di far fronte a richieste di emergenza, è aperta nei giorni festivi, per la durata di due ore, secondo turni stabiliti dal direttore, recuperabili nei giorni feriali.

Art. 24.

L'Amministrazione istituisce corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale tecnico, di preparazione e di vigilanza e agevola la partecipazione del predetto personale a corsi analoghi istituiti presso Università o altri istituti pubblici specializzati (esigenze di servizio permettendo).

Art. 25.

Il personale tecnico e nominato secondo le norme seguenti:

a) gli assistenti: in base a pubblico concorso per titoli ed esami, indetto con deliberazione della Giunta provinciale;

b) i direttori e coadiutori: per promozione in seguito ad esame del dipendente che sia in possesso dei requisiti e che abbia una anzianità di servizio di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore ovvero per concorso pubblico per titoli ed esami qualora non possa farsi luogo alla promozione per assenza o rinuncia del candidato o per giudizio sfavorevole della Commissione esaminatrice.

Art. 26.

I concorsi pubblici e gli esami di cui al precedente articolo debbono effettuarsi entro un anno dalla vacanza del posto.

Essi sono giudicati da una Commissione composta a sensi degli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e assistita da un segretario scelto fra i funzionari della carriera direttiva dei ruoli provinciali. Il bando di concorso pubblico è divulgato, almeno 60 giorni prima del termine di presentazione delle domande, attraverso la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 27.

I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 25 dovranno far pervenire al Presidente della Giunta provinciale, entro il termine fissato dal bando, la domanda, contenente le indicazioni e le dichiarazioni richieste dal bando, nonchè i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea in medicina e chirurgia e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, per i concorrenti ai posti della sezione medico-micrografica;

b) il diploma di laurea in chimica o in chimica industriale e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, per i concorrenti ai posti della sezione chimica.

Art. 28.

Il limite di età per l'ammissione ai concorsi pubblici per i posti di assistente è stabilito in anni 45.

Tale limite di età è elevato ad anni 50 per:

a) gli aiuti e gli assistenti di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia ovvero di chimica o chimica industriale delle Università o degli Istituti superiori di istruzione;

b) coloro che prestino servizio di assistente o coadiutore alla data del bando, nei Laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici a seguito di nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.

Art. 29.

Al concorso pubblico per i posti di direttore sono ammessi:

a) i direttori presso i Laboratori provinciali di igiene e profilassi della Repubblica;

b) le persone indicate nel secondo comma del precedente articolo, qualora abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio alla data del bando.

Al concorso pubblico per i posti di coadiutore sono ammessi:

a) i coadiutori presso i Laboratori provinciali di igiene e profilassi della Repubblica;

b) le altre persone indicate nel secondo comma del precedente articolo, qualora abbiano prestato almeno 3 anni di effettivo servizio alla data del bando.

Art. 30.

Il programma particolareggiato delle prove di esame per i concorsi del personale tecnico è quello stabilito con i capi VI, VII, VIII, IX, X e XI del decreto ministeriale 15 aprile 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1935, n. 99. Resta salvo quanto disposto dall'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 31.

Le funzioni di direttore, coadiutore e assistente del Laboratorio sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario, di capo degli uffici municipali di igiene e di medico condotto.

Art. 32.

Al personale del Laboratorio è vietato:

a) applicarsi, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;

b) attendere, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, al funzionamento o alla gestione di Laboratori di analisi chimiche o batteriologiche;

c) eseguire nella sezione cui è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

d) comunicare i risultati e le conclusioni delle analisi e delle perizie a persone estranee.

Art. 33.

I preparatori aggiunti e i preparatori di prima classe sono assunti esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ovvero per titoli ed esami, indetti con delibera della Giunta provinciale, a sensi dell'art. 30 dell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche. I concorrenti devono presentare, oltre a quelli indicati nell'art. 27 del predetto Ordinamento, anche i seguenti documenti:

a) per il posto di preparatore aggiunto in entrambe le sezioni: il diploma di licenza di scuola media inferiore;

b) per il posto di preparatore di 1ª classe nella sezione medico-micrografica: il diploma di scuola media superiore oppure il diploma di preparatore rilasciato da una scuola per preparatori annessa ad una Università della Repubblica o diploma equipollente;

c) per il posto di preparatore di 1ª classe nella sezione chimica: il diploma di scuola media superiore oppure il diploma di un istituto di igiene o diploma equipollente.

Qualora il concorso pubblico per il posto di preparatore di 1ª classe vada deserto ovvero nessuno dei concorrenti risulti idoneo, è in facoltà della Giunta provinciale di ban-

dire in sua vece un concorso pubblico per l'assunzione di un preparatore aggiunto in deroga al numero stabilito complessivamente per i preparatori aggiunti e i preparatori.

In tal caso il posto di preparatore di 1ª classe verrà rimesso a concorso solo quando il numero dei preparatori aggiunti e dei reparatori in servizio coinciderà nuovamente con quello stabilito nella annessa pianta organica.

Art. 34.

I preparatori sono nominati mediante promozione ovvero concorso interno indetto fra i preparatori aggiunti che abbiano una anzianità di almeno 5 anni nella qualifica inferiore, purchè negli ultimi tre anni abbiano conseguito un giudizio complessivo non inferiore a « distinto ».

Art. 35.

Il programma delle prove di esame dei concorsi ai posti di preparatore sarà stabilito dalla Giunta provinciale, sentito il direttore di sezione competente e pubblicato nel bando di concorso.

Art. 36.

Gli applicati addetti al Laboratorio sono assunti mediante concorso pubblico per titoli ovvero per titoli ed esami, indetto con deliberazione della Giunta provinciale, secondo le norme dell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia.

Agli applicati spetta provvedere all'accettazione e alla registrazione dei campioni, alla trascrizione e trasmissione dei referti, alla compilazione delle statistiche, alla tenuta degli atti e registri amministrativi e ad ogni altra funzione inerente l'ufficio.

Art. 37.

I commessi del Laboratorio sono assunti secondo le norme stabilite per il personale subalterno dall'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia.

Oltre ai titoli e requisiti richiesti dal detto Ordinamento, è richiesta per i commessi anche la patente automobilistica (tipo *B*).

Art. 38.

Spetta ai commessi provvedere, oltre che ai servizi di usciere e di fattorino, anche alla pulizia delle vetrerie e delle attrezzature delle sezioni, nonchè alla efficiente manutenzione dello stabulario.

Art. 39.

Gli assistenti, i preparatori aggiunti, i preparatori di 1ª classe ed i commessi conseguono il trattamento economico iniziale del grado provinciale immediatamente superiore dopo due anni di effettivo servizio di ruolo, semprechè nel detto periodo non abbiano riportato una qualifica inferiore a « buono ».

Ai preparatori ed ai preparatori di 1ª classe può essere attribuito con delibera della Giunta provinciale il trattamento economico del grado provinciale ulteriormente superiore, quando abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado inferiore, semprechè nel triennio abbiano conseguito una qualifica non inferiore a « distinto ».

Art. 40.

Il personale amministrativo è promosso al grado immediatamente superiore dopo due anni di effettivo servizio di ruolo, semprechè nel detto periodo non abbia riportato una valutazione inferiore a « buono ».

Lo stesso personale può essere promosso ai gradi superiori, con deliberazione della Giunta provinciale, quando abbia prestato almeno tre anni di servizio nel grado immediatamente inferiore, semprechè nel triennio abbia conseguito una qualifica non inferiore a « distinto ».

CAPO III

Personale di vigilanza

Art. 41.

Il personale di vigilanza è costituito dai vigili sanitari provinciali.

Essi sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli o per titoli ed esami, indetto con deliberazione della Giunta provinciale.

Costituiscono requisiti per l'ammissione al concorso il possesso della licenza di scuola media inferiore e della patente di abilitazione alla guida automobilistica (tipo *B*).

Art. 42.

La Commissione esaminatrice dei concorsi al posto di vigile sanitario sarà composta come previsto all'art. 31 dell'Ordinamento del personale e degli uffici della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6. I membri della Commissione di cui alla lettera *B* di detto articolo sono sostituiti dal medico provinciale e dai due direttori di sezione del Laboratorio.

Art. 43.

Il programma delle prove di esame dei concorsi ai posti di vigile sanitario è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il medico provinciale, e pubblicato nel bando del concorso.

Art. 44.

E' compito dei vigili sanitari:

a) vigilare sulle condizioni igieniche del suolo e degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni e sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, nonchè sui mercati e sui pubblici esercizi;

b) compiere, alle dipendenze dell'ufficio sanitario, le ispezioni particolari disposte dal medico provinciale o dai direttori di sezione del Laboratorio, riferendo sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti adottati;

c) vigilare sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica prescritte dalle leggi, dai regolamenti, e dalle ordinanze sanitarie;

e) effettuare i suddetti sopraluoghi e viaggi di servizio, conducendo il veicolo fornito dalla Amministrazione e provvedendo alla manutenzione e buona conservazione di esso.

Art. 45.

Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente sono attribuite ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge alle guardie giurate.

Essi entrano in funzione dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore e sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 46.

I vigili sanitari, se constatano contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti o alle ordinanze sanitarie, sono tenuti a redigere il relativo verbale e a trasmetterlo alle autorità competenti per materia.

Le sostanze e gli oggetti in relazione ai quali si con[illegible]ta la contravvenzione saranno, se necessario, sottoposti a sequestro preventivo, chiusi e sigillati con firma del vigile e del contravventore.

Se questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

Art. 47.

Il servizio dei vigili sanitari presso le singole sezioni è coordinato dal capo della Ripartizione competente; questi compila il rapporto informativo sui vigili sanitari di cui al pre-

cedente art. 20, sentito il parere dei direttori di sezione, ed esercita, altresì, la competenza attribuita ai capi servizio dall'art. 77 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Il medico provinciale può disporre, previa intesa con i direttori di sezione, dell'opera dei vigili sanitari per i servizi di vigilanza sanitaria di competenza statale.

Art. 48.

Ai vigili sanitari è attribuito il grado immediatamente superiore dopo due anni di effettivo servizio di ruolo semprechè nel detto periodo non abbiano riportato una qualifica inferiore a « buono ».

La promozione alle qualifiche superiori della carriera ha luogo alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 88 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Capo IV
Trattamento economico del personale

Art. 49.

Il trattamento economico del personale del Laboratorio è indicato, per ciascun grado della gerarchia provinciale, nella annessa tabella organica.

Si applicano, per ciò che concerne le quote di aggiunta di famiglia, gli scatti di anzianità e la tredicesima mensilità, le norme contenute nel titolo V, capo II, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche.

Art. 50.

Il trattamento di missione è regolato dall'articolo 102 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e dall'allegato *H* della stessa legge e successive modifiche, per quanto concerne le trasferte determinate da motivi del servizio di istituto e le ispezioni richieste dai privati, ma aventi attinenza con la salute pubblica.

Le spese delle trasferte fatte nell'interesse di privati, a sensi del precedente art. 12, sono a carico dei richiedenti nelle misure stesse previste dalle norme citate nel primo comma del presente articolo.

Art. 51.

Per il collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza del personale del Laboratorio valgono le norme di cui all'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche, ferma restando la applicazione dell'art. 90, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie per il personale tecnico della sezione medico-micrografica.

Art. 52.

I proventi da analisi e da esami fatti nell'interesse dei privati, a sensi del precedente art. 12, sono destinati alla gestione del Laboratorio, detratto il 50% che va devoluto mensilmente a favore del personale tecnico, del personale di preparazione, del personale amministrativo e di quello ausiliario del Laboratorio.

La devoluzione al personale della quota suddetta è fatta separatamente per ciascuna sezione, secondo i rispettivi proventi, nella misura stabilita, per ciascun addetto, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta dell'Assessore all'assistenza, previdenza, igiene e sanità, sentito il parere dei direttori di sezione.

La somma spettante a ciascun addetto al Laboratorio non può eccedere, durante l'anno la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio ogni indennità accessoria.

Capo V
Norme finali e transitorie

Art. 53.

Per quanto non è contemplato nel presente Regolamento valgono le norme contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel regolamento generale per i laboratori provinciali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155, nell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche.

Art. 54.

In caso di vacanza di posti previsti negli allegati ruoli è ammessa l'assunzione di personale provvisorio avente i requisiti di legge per la copertura dei posti, fino all'espletamento dei relativi concorsi. A tale personale spetta il trattamento economico previsto per il personale temporaneo della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche.

Art. 55.

Gli assistenti non di ruolo attualmente in servizio nelle due sezioni possono essere immessi nel ruolo, prescindendo dai limiti di età e in deroga all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, con deliberazione della Giunta provinciale.

La nomina può aver luogo anche in deroga al numero stabilito per i posti di assistente delle rispettive sezioni, purchè non si ecceda il numero complessivo dei posti previsti per il personale tecnico.

A tale personale il servizio non di ruolo precedentemente prestato viene riconosciuto a tutti gli effetti.

Art. 56.

Ai preparatori di ruolo attualmente in servizio nel Laboratorio sarà attribuita con delibera della Giunta provinciale, la qualifica di « preparatore » (grado VII), con l'anzianità effettivamente raggiunta o riconosciuta nella attuale loro qualifica.

I preparatori di ruolo attualmente in servizio che siano in possesso del diploma di scuola media superiore possono essere immessi nella qualifica di « preparatore di 1a classe » con delibera della Giunta provinciale, con l'anzianità effettivamente raggiunta o riconosciuta nella attuale qualifica.

Art. 57.

Il personale amministrativo attualmente in servizio nel Laboratorio ed inquadrato nel ruolo amministrativo di cui all'allegato *A* dell'Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia è trasferito con delibera della Giunta con l'anzianità in atto nella corrispondente qualifica di cui al ruolo annesso al presente Regolamento speciale.

Qualora il detto personale esplichi di fatto da almeno tre anni mansioni esclusive di preparatore può essere trasferito, conservando l'anzianità in atto, nella qualifica di preparatore aggiunto di cui all'allegata tabella.

Art. 58.

I commessi di ruolo attualmente assegnati al Laboratorio sono trasferiti con delibera della Giunta provinciale, con l'anzianità in atto, nella corrispondente qualifica di cui alla tabella allegata al presente Regolamento speciale, prescindendo dal possesso della patente automobilistica.

Art. 59.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il Regolamento del Laboratorio di igiene e profilassi, attualmente in vigore, nonchè i successivi provvedimenti emanati sull'ordinamento del Laboratorio.

Art. 60.

Sono approvate le tabelle organiche di cui agli allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge.

Ar. 61.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 101 del bilancio dell'esercizio finanziario 1963 e con quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 14 agosto 1963

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI

Allegato *A*

PERSONALE DELLA SEZIONE MEDICO-MICROGRAFICA

Posti	QUALIFICA	Grado
	Personale tecnico	
1	Direttore	II
1	Coadiutore	III
1	Assistente	V-IV
	Personale di preparazione	
1	Preparatore 1ª classe	VII-V
4	Preparatore	VIII-VII
	Preparatore aggiunto	X-IX
	Personale amministrativo	
1	Applicato	X-VII
1	Applicato	X-VIII
	Personale ausiliario	
2	Commesso	III-II D

Allegato *B*

PERSONALE DELLA SEZIONE CHIMICA

Posti	QUALIFICA	Grado
	Personale tecnico	
1	Direttore	II
1	Coadiutore	III
1	Assistente	V-IV
	Personale di preparazione	
1	Preparatore 1ª classe	VII-V
2	Preparatore	VIII-VII
	Preparatore aggiunto	X-IX
	Personale amministrativo	
1	Applicato	X-VII
1	Applicato	X-VIII
	Personale ausiliario	
1	Commesso	III-II D

Allegato *C*

PERSONALE DI VIGILANZA

Posti	QUALIFICA	Grado
1	Vigile sanitario capo	VII
1	Vigile sanitario di 1ª classe	VIII
5	Vigile sanitario	X-IX

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 1963, n. 129.

Integrazione dell'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 24 settembre 1963*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 contenente norme sul servizio antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1962, n. 34 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della sopra richiamata legge 20 agosto 1954, n. 24, per quanto attiene all'avanzamento al grado di vice brigadiere del ruolo del personale (sottufficiali e vigili) permanente del servizio antincendi;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato regolamento di esecuzione sono chiamati a far parte della relativa Commissione esaminatrice impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, di cui uno appartenente al gruppo linguistico tedesco;

Accertato che attualmente nei ruoli regionali non vi sono impiegati appartenenti al gruppo linguistico tedesco con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

Ravvisata l'opportunità di integrare il citato art. 3 per prevedere la possibilità che la scelta del Commissario appartenente al gruppo linguistico tedesco possa avvenire anche tra gli impiegati con qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1350 del 7 agosto 1963;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1962, n. 34, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La scelta del commissario appartenente al gruppo linguistico tedesco potrà avvenire anche tra gli impiegati di ruolo con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe od equiparata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 agosto 1963

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 9 settembre 1963, registro 13, foglio 60 - MONACO

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1963, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 15 ottobre 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, le parole « ... ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite con le parole « ... ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento ».

Atr. 2.

All'art. 4, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti due commi:

« La determinazione del numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico in Giunta e nelle Commissioni di cui al comma precedente, viene effettuata tenendo conto del numero degli assessori effettivi e dei supplenti.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ai quali sono assegnati non più di 20 consiglieri, al gruppo che abbia due consiglieri sarà attribuito un posto di assessore supplente, fermo restando che gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

Art. 3.

All'art. 7, secondo comma, la parola « nomina » è sostituita con la parola « elezione ».

All'art. 7, terzo comma, la parola « nomina » è sostituita con la parola « elezione ».

Art. 4.

All'art. 11, terzo comma, è aggiunta la lettera *c*) del seguente tenore:

« *c*) quando la modifica del territorio dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ».

Art. 5.

All'art. 14, primo comma, le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

All'art. 14, quinto comma, le parole « ... sessantesimo e il quarantacinquesimo... » sono sostituite con le parole « ... settantacinquesimo e il sessantesimo... ».

All'art. 14, sesto comma, le parole « ... o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri » sono sostituite con le parole « ... o dalla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio o del provvedimento dichiarativo della sua decadenza ».

Art. 6.

All'art. 15, primo comma, le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

Art. 7.

All'art. 16, primo comma, sono aggiunte le parole « e successive modifiche ».

Art. 8.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di senatore, di deputato e di consigliere regionale.

Gli appartenenti alle categorie sopra indicate decadono dalla carica di consigliere comunale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta entro 10 giorni dalla elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale ».

Art. 9.

All'art. 22, primo e quinto comma, le parole « ... Primo Presidente della Corte d'Appello di Trento... » sono sostituite con le parole « ... Presidente della Corte d'Appello di Trento... ».

All'art. 22, primo comma, le parole « .... 30 giorni... » sono sostituite con le parole « ... 45 giorni... ».

l'art. 22, secondo comma, sono soppresse le parole « ... che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare autenticato delle liste di sezione ».

Art. 10.

All'art. 23, primo comma, le parole « ... trentesimo giorno... » sono sostituite con le parole « ... quarantacinquesimo giorno... ».

L'ultimo comma della stesso art. 23 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le Commissioni mandamentali della Provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico dei contrassegni depositati presso la Giunta provinciale, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni Comune non oltre il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione.

Art. 11.

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta dal destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tal fine l'ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il presidente della Commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Art. 12.

E' aggiunto il seguente nuovo articolo 24 bis:

« La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione ».

Art. 13.

E' aggiunto il seguente nuovo articolo 24 ter:

« Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni ».

Art. 14.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 26, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei presidenti di seggio elettorale. A tale scopo il sindaco segnala

entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonchè il titolo di studio posseduto dagli elettori del Comune che essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatta, nel termine prescritto, richiesta scritta di essere inclusi nell'albo. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune che, non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 28, risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

Per la nomina a presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente di scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridiche approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso all'Assessorato regionale competente alla cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'appello nomina il presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo. Per la prima sezione o sezione unica il presidente è scelto nell'albo fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Provincie e dei Comuni, in possesso di un titolo di scuola media superiore. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perchè vengano esclusi dalla nomina a scrutatore o segretario.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

Art. 15.

All'art. 26, terzo comma, dopo la parola « ... procede... » sono aggiunte le parole « ... sentiti i rappresentanti di lista, se già designati... ».

Art. 16.

Dopo il secondo comma dell'art. 26, sono inscritti i seguenti due commi:

« La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi, a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale ».

Art. 17.

L'art. 27 è soppresso.

Art. 18.

Il quarto comma dell'art. 29 è così modificato:

« Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede a termini dell'art. 24 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 ».

Art. 19.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso fisso di L. 7000, al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di L. 5000, al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di consigliere di seconda classe. Ai funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Ai membri dell'ufficio della prima sezione, esclusi quelli dell'unica sezione del Comune, è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a L. 2000 per il presidente e lire 1500 per gli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, al lordo delle ritenute di legge.

Ai membri dell'ufficio centrale, di cui al secondo comma dell'art. 61, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso fisso di L. 7000 al presidente e di L. 5000 agli scrutatori, al lordo delle ritenute di legge.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale ».

Art. 20.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Il sindaco provvede affinchè, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;

3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;

4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 26;

6) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al Comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;

7) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) le urne occorrenti per la votazione;

9) sei matite copiative per l'espressione del voto;

10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

11) una copia del testo della legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;

12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

Le schede, stampate nella sola lingua italiana per la provincia di Trento ed in lingua italiana e tedesca per la provincia di Bolzano, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura della Regione, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla *presente legge*. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per Provincia, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui ».

Art. 21.

Il quarto comma dell'art. 33 è così modificato:

« I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

All'art. 33, sesto comma, sono cancellate le parole « ... secondo l'ordine di presentazione ».

Art. 22.

Nell'art. 34 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

All'art. 34, ultimo comma, sono aggiunte le parole « ... nè inferiore ad un terzo ».

Art. 23.

Nell'art. 36 le parole « ... o dal Pretore ... » sono sostituite con le parole « ... dal cancelliere di un ufficio giudiziario ... ».

Allo stesso articolo, il quarto comma è sostituito con il seguente:

« Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il sesto giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali e le ore 12 del venticinquesimo giorno anteriore a quello della votazione ».

Art. 24.

All'art. 39, primo comma, lettera *c*), sono aggiunte le parole: « assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di nuovi contrassegni ».

Art. 25.

All'art. 40, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate alla Giunta regionale per la preparazione del manifesto di cui all'art. 32, n. 4, recante i contrassegni di lista e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, e nella provincia di Bolzano anche l'indicazione dei coliegamenti nonchè per la stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione, approvate dalla Commissione mandamentale.

« Il manifesto di cui al comma precedente è tempestivamente trasmesso in congruo numero al Sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione ».

Art. 26.

All'art. 42, primo ed ultimo comma, le parole « ... sala delle elezioni ... » sono sostituite con le parole « ... sala della votazione ... ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, le parole « 5 aprile 1951, n. 203 » sono sostituite con le parole « ... 16 maggio 1960, numero 570 ».

Art. 27.

All'art. 43, secondo e quarto comma, le parole « ... sala delle elezioni ... » sono sostituite con le parole « ... sala della votazione ... ».

Allo stesso articolo è aggiunto un comma del seguente tenore:

« Di ciò sarà dato atto nel processo verbale ».

Art. 28.

E' aggiunto il seguente articolo *43-bis* del seguente tenore:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

Art. 29.

All'art. 44, primo comma, le parole « ... delle elezioni ... » sono sostituite con le parole « ... della votazione ... ».

Allo stesso articolo il secondo comma è sostituito con il seguente:

« E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere ».

Art. 30.

L'art. 46 è sostituito dal seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Art. 31.

All'art. 47, primo comma, le parole « ... per il quale è indetta l'elezione... » sono sostituite con le parole « ... fissato per la votazione... ».

Allo stesso articolo, quarto comma, dopo la parola « ... articolo... » è aggiunta l'espressione « ... che devono essere eseguite nel più breve tempo... ».

Art. 32.

Nell'art. 51 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

All'art. 51, secondo comma, sono soppresse le parole « ...di croce... ».

Allo stesso articolo, il terzo comma, è sostituito con il seguente:

« L'elettore può esprimere inoltre il voto tracciando il segno sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tale caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista ».

Art. 33.

Nell'art. 52 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5.000 abitanti ».

Art. 34.

All'art. 53 le parole « ... ore 20... » sono sostituite con le parole « ... ore 22... ».

Art. 35.

All'art. 54 è inserito il nuovo numero 2 del seguente tenore:

« 2) Provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate ».

Allo stesso articolo i numeri 2, 3, 4, 5 diventano numeri 3, 4, 5, 6.

Allo stesso articolo, al numero 3 sono soppresse le parole « ... prima che si inizi lo spoglio dei voti... » ed aggiunta la parola « immediatamente » dopo l'espressione « ... nullità della votazione... ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i nuovi numeri 7, 8, 9 del seguente tenore:

« 7) racchiude il bollo, i verbali, nonchè tutti gli atti, documenti e carte relative alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;

8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte ».

Allo stesso articolo il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Art. 36.

All'art. 56, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala nonchè dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 54, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione e essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso ».

Allo stesso articolo al terzo comma è aggiunto:

« E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, sono soppresse le parole « ...Lo scrutinio deve essere ultimato alle ore 23 dello stesso giorno, dopo di che i presidenti compiono le operazioni indicate agli articoli 60 e 62 ».

Art. 37.

All'art. 57, primo comma, sono soppresse le seguenti parole « ...salvo il disposto dei commi seguenti ».

Allo stesso articolo, primo comma, dopo la parola « ... validità... » sono aggiunte le parole « ... delle schede e... ».

Allo stesso articolo è inserito il nuovo secondo comma del seguente tenore:

« La scheda è valida anche quando l'elettore non abbia prescelto tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali ha diritto di votare ».

Allo stesso articolo sono aggiunte alla lettera *b)* dell'ultimo comma, le seguenti parole:

« Anche tali schede sono vidimate ed allegate al verbale in conformità a quelle della precedente lettera *a)* ».

Le parole « 10.000 abitanti » di cui ai punti *b)* e *c)* sono sostituite dalle parole « 5000 abitanti ».

Art. 38.

All'art. 58, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dall'art. 52 sono nulle; rimangono valide le prime quattro ».

Art. 39.

All'art. 59, primo comma, la prima frase è sostituita con la seguente:

« Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi: ».

Art. 40.

All'art. 60, primo comma, è aggiunta la lettera *e)* del seguente tenore:

« *e)* a sciogliere l'adunanza ».

Allo stesso articolo, secondo e terzo comma, la dicitura « ... alle lettere *b)*, *c)* e *d)*... » è sostituita con la dicitura « ... alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*... ».

Allo stesso articolo, ultimo comma, le parole « ... a termini degli articoli 61 e 63 » sono sostituite con le parole « ... a termini dell'art. 61 ».

Art. 41.

Il secondo comma dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

« Negli altri Comuni l'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale od altro magistrato delegato dal medesimo, che lo presiede, da almeno cinque membri, compreso il segretario, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, nominati dalla Commissione elettorale comunale con le formalità e nei termini di cui all'art. 26 ».

Art. 42.

All'art. 62 il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Provvede alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 70 e 71, alla trasmissione al pretore del mandamento del plico di cui all'art. 54, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al Comune e loro consegna al segretario comunale a termini dell'art. 72, nonchè la riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza ».

Art. 43.

All'art. 63 i primi tre commi sono sostituiti con i seguenti nuovi tre commi:

« Il presidente del Tribunale, o altro magistrato delegato, per i Comuni con più di venticinque sezioni, alle ore 10 del lunedì, costituisce l'ufficio centrale, chiamando a far parte le persone designate in conformità all'art. 61.

« I presidenti degli uffici centrali, costituiti a norma del comma precedente e dell'ultimo comma dell'art. 60, dispongono per l'inizio immediato delle operazioni di cui agli articoli da 64 a 68 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti. Tali operazioni devono seguire senza interruzione fino al loro esaurimento.

« Durante la costituzione dell'ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale, tutti i membri dell'ufficio devono essere presenti in aula. Per la validità delle altre operazioni di competenza dell'ufficio centrale è richiesta la presenza di almeno tre membri dell'ufficio stesso tra cui il presidente o il vice presidente ».

Art. 44.

La prima parte dell'art. 64 è modificata come segue:

« Nei Comuni fino a 5000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'art. 71;

b) riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni ».

Le lettere *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 64 diventano lettere *c)*, *d)*, *e)*.

Art. 45.

La prima parte dell'art. 65 è modificata come segue:

« Nei Comuni della provincia di Trento con più di 5000 abitanti, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione al riesame delle schede contenenti voti contestati e non

assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame, il Presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 ».

Le lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 65 diventano lettere *b*), *c*), *d*).

Art. 46.

La prima parte dell'art. 66 è modificata come segue:

« In tutti i Comuni della provincia di Bolzano l'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Ultimato il riesame il presidente farà chiudere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 ».

Le lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 66 diventano lettere *b*), *c*), *d*).

Art. 47.

Nell'art. 67 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5000 abitanti ».

All'art. 67 è aggiunto il nuovo terzo comma del seguente tenore:

« Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69, 71, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al Comune, alla loro consegna al segretario comunale a termini dell'articolo 72, nonchè alla riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato, e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza ».

Art. 48.

Nell'art. 68 le parole « 10.000 abitanti » sono sostituite con le parole « 5000 abitanti ».

Art. 49.

La prima parte dell'art. 71 è modificata come segue:

« Il verbale dell'ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del Comune deve contenere:

1) Per tutti i Comune della Regione:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 68 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;

c) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati ».

Le lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), diventano lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*).

Art. 50.

All'art. 72, il secondo comma è soppresso e sono aggiunti i seguenti tre nuovi commi:

« I plichi ed i pacchi di cui al comma precedente indirizzati al pretore sono trasmessi a mezzo posta, salvo per le sezioni comprese in Comune sede di mandamento per le quali la consegna è fatta direttamente alla cancelleria della pretura.

« I plichi ed i pacchi diretti all'ufficio centrale sono consegnati direttamente al presidente del medesimo, dal presidente del seggio o da un suo delegato scelto tra i componenti dell'ufficio elettorale.

« I plichi ed i pacchi diretti alla Giunta regionale e al Comune sono consegnati direttamente dal presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al segretario comunale, o suo delegato che ne rilascia ricevuta ».

Art. 51.

All'art. 73, primo comma, le parole « ... entro cinque giorni ... » sono sostituite con le parole « ... entro quindici giorni ... ».

Art. 52.

L'art. 74 è sostituito con il seguente:

« Il sindaco pubblica, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale o dell'unica sezione del Comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti ».

Art. 53.

All'art. 80 i commi terzo e quarto sono soppressi.

Al quinto comma dello stesso articolo le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « dieci giorni ».

Art. 54.

All'art. 82, terzo comma, le parole « ... entro otto giorni ... » sono sostituite con le parole « ... entro dieci giorni ... ».

Art. 55.

All'art. 84 le parole « ... T.U. 5 aprile 1951, n. 203 ... » sono sostituite con le parole « ... T.U. 16 maggio 1960, n. 570 ... ».

Art. 56.

L'art. 85 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal Capo IX, art. 86 fino a 103 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ».

Art. 57.

L'art. 86 è sostituito con il seguente:

« Le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificate con la presente legge, sono abrogate ».

Art. 58.

E' aggiunto il seguente articolo 86-*bis*:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è ripartito come segue:

Sono a carico della Regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonchè delle pubblicazioni ed istruzioni destinate agli uffici elettorali comunali e di sezione;

stampa ed invio ai Comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;

stampa, confezione e recapito ai singoli Comuni delle schede di votazione;

nomina da parte della Corte d'appello di Trento dei presidenti di seggio e degli uffici centrali, notifica agli interessati, nonchè formazione e tenuta al corrente dell'elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;

servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;

rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonchè evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;

servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonchè di assistenza tecnico-giuridica ai Comune ed uffici interessati nel procedimento elettorale.

« Sono a carico della rispettiva Provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'art. 23 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali.

« Sono a carico dei Comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonchè da disposizioni normative diramate dalla Giunta regionale per le esigenze del servizio ».

Art. 59.

All'art. 87 le parole « ... per l'esercizio 1956 con il fondo stanziato nel capitolo 147 della parte straordinaria del bilancio della Regione e per gli esercizi futuri con i corrispondenti ... » sono sostituite con le parole « ... con appositi ... ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 settembre 1963

Il presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1963, n. 29.
Ordinamento dei Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 29 ottobre 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Il Comune

Capo I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica e funzioni del Comune

Il Comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il sindaco.

Il Comune esercita le funzioni determinate dalla legge. E' altresì compito del Comune esercitare le funzioni inerenti a servizi e uffici di pubblica utilità, connessi con gli interessi locali.

Il Comune è anche circoscrizione di decentramento statale, regionale e provinciale.

Art. 2.

Potere regolamentare

Il Comune, in conformità alle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale; sull'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione, alle quali non siano applicabili le norme degli istituti di assistenza e beneficenza; sulla gestione del patrimonio e dei servizi; sui tributi; sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

Art. 3.

Entrate del Comune

Il Comune provvede al proprio fabbisogno finanziario con redditi patrimoniali, contributi da esso deliberati a sensi di legge, con quote o compartecipazioni di tributi erariali, nonchè con qualsasi altra entrata di competenza.

Art. 4.

Emblema del Comune e distintivo del sindaco

Il Comune può avere un proprio emblema.

Su proposta del Comune l'emblema è approvato dalla Giunta regionale. La descrizione e il facsimile del medesimo sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. I Comuni che alla entrata in vigore della presente legge possiedono l'emblema, possono conservarlo.

Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso del proprio emblema.

I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Capo II. — CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 5.

Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello Statuto di autonomia, con legge regionale.

Art. 6.

Costituzione di nuovi Comuni

Le frazioni, che abbiano mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni autonomi, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nella frazione.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori residenti nel capoluogo.

Art. 7.

Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro Comune contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il Comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

Art. 8.

Fusione di Comuni contermini e modifica delle loro circoscrizioni territoriali

Due o più Comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentono, essere fusi tra loro od aggregati ad altro Comune.

Le circoscrizioni territoriali di Comuni contermini possono essere modificate, per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali.

La domanda è presentata dai Consigli dei Comuni interessati.

Art. 9.

Modificazioni del capoluogo, della denominazione ed altre modificazioni territoriali

Le modificazioni del capoluogo e della denominazione del Comune nonchè quelle delle circoscrizioni comunali non regolate dai precedenti articoli 6, 7 e 8 possono essere promosse, con deliberazione motivata, dal Consiglio del Comune o dei Comuni interessati. Costituisce motivo di modifica delle circoscrizioni la necessità, per un Comune, di espandersi sul territorio di Comuni contermini, sempre che non risulti pregiudizio a loro rilevanti interessi.

Art. 10.

Parere del Consiglio comunale

Sulle proposte avanzate in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, vengono sentiti i Consigli dei Comuni interessati, che si esprimono con motivata deliberazione.

Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette alla Giunta regionale.

Art. 11.

Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberare la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo, le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, se i Comuni interessati appartengono alla stessa Provincia.

In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.

Art. 12.

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale; provvede per delega la Giunta provinciale se i Comuni interessati appartengono alla medesima Provincia.

Capo III. — ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 13.

Elezione degli organi comunali

Le elezioni del Consiglio comunale, della Giunta e del sindaco avvengono a norma della legge regionale.

I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il sindaco nomina tra gli assessori il vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora anche il vicesindaco sia assente o impedito, fa le veci del sindaco l'assessore anziano, o, in mancanza di assessori, il consigliere anziano.

Art. 14.

Decadenza dei consiglieri, degli assessori e del sindaco

La qualità di consigliere, di assessore e di sindaco si perde se sopravviene una causa d'incompatibilità o se viene accertata una causa di ineleggibilità, contemplate dalla legge.

Qualora la incompatibilità riguardi il solo cumulo degli uffici, l'interessato ha la facoltà di optare per uno di essi nel termine di quindici giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina.

Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena restrittiva della libertà personale. I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni del Consiglio sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza e la presa d'atto delle dimissioni spettano al Consiglio comunale. Se il Consiglio non provvede entro un mese, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, la quale vi provvede entro i successivi trenta giorni.

La decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore e di sindaco è dichiarata dopo decorso il termine di dieci giorni alla notificazione dell'interessato della relativa proposta, entro il quale termine questi può presentare le proprie deduzioni.

Art. 15.

Decadenza del Consiglio

La fusione di due o più Comuni determina la decadenza dei rispettivi Consigli.

Il Consiglio decade inoltre:

a) quando una modificazione territoriale determina variazione di almeno un quarto della popolazione;

b) quando, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti;

c) quando la separazione o l'aggregazione di una o più frazioni dia luogo a variazione nel numero dei consiglieri assegnati al Comune.

La decadenza, nel caso di cui alla lettera *b*) del comma precedente, è dichiarata, per delega, con delibera motivata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 16.

Prima convocazione del nuovo Consiglio

Il nuovo Consiglio tiene la prima adunanza entro trenta giorni dalla proclamazione ed è convocato dal sindaco uscente o dal vicesindaco in caso di vacanza. Qualora subentri ad una gestione commissariale è convocato dalla Commissione o dal commissario straordinario.

Il nuovo Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

Art. 17.

Mozione di sfiducia
Revoca del sindaco o di singoli assessori

Il sindaco e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio del quale devono godere la fiducia. Quando la maggioranza dei consiglieri in carica, con votazione segreta in seduta pubblica, approva una mozione motivata di sfiducia verso la Giunta od il sindaco, questi cessano dall'ufficio esercitando le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.

Con la stessa maggioranza il Consiglio può, in seduta segreta e con deliberazione motivata, revocare il sindaco o singoli assessori.

La convocazione del Consiglio per deliberare sugli oggetti di cui ai commi precedenti avviene solo se ne sia fatta richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica; essa ha luogo non prima di otto giorni dal deposito della richiesta nella segreteria del Comune.

La nuova elezione si svolge a norma della legge regionale sulle elezioni comunali entro quindici giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione.

Art. 18.

Sospensione del sindaco dalla carica

Il sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione, sino all'esito del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio, che sia punibile con la pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.

Il sindaco rimane altresì sospeso qualora sia colpito da mandato di cattura o si trovi in stato di detenzione preventiva o di espiazione di pena, per qualsiasi reato, limitatamente alla durata dello stato detentivo.

Le funzioni del sindaco sospeso sono esercitate dal vicesindaco.

Art. 19.

Indennità di funzione al sindaco ed agli assessori

L'ufficio di consigliere comunale è gratuito. Al sindaco e agli assessori può essere assegnata una indennità di carica stabilita dal Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale può deliberare che siano rimborsate, anche in via forfettaria, le spese sostenute dai suoi componenti per la partecipazione alle sedute e la retribuzione lavorativa perduta, in misura non superiore all'indennità assegnata agli assessori.

Alla relativa liquidazione provvede il Consiglio.

TITOLO II.

L'Amministrazione comunale

Capo I. — Attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del sindaco

Art. 20.

Attribuzioni del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale rappresenta la popolazione e ne esprime gli interessi in ordine ai problemi generali e particolari dello sviluppo economico e sociale, intervenendo all'uopo con le determinazioni che gli competono e con opportune iniziative e attività.

Spetta al Consiglio comunale:

1) approvare i regolamenti ed i capitoli generali;

2) nominare gli impiegati e adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 25, n. 11 e quelle contemplate da leggi speciali;

3) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

4) deliberare l'alienazione di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni industriali, le transazioni, costituire servitù passive, quando il valore superi: per i Comuni fino a 1000 abitanti lire 500 mila; per i Comuni fino a 3000 abitanti lire 1 milione; per i Comuni fino a 5000 abitanti lire 2 milioni; per i Comuni fino a 10.000 abitanti lire 3 milioni; per i Comuni fino a 30 mila abitanti lire 6 milioni; e per gli altri Comuni lire 10 milioni;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui, i prestiti vincolanti il Comune oltre i 5 anni, le locazioni e le conduzioni di immobili, oltre i 9 anni, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4;

6) deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio;

7) deliberare l'acquisto di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e costituire servitù attive, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4;

8) deliberare l'acquisto di azioni industriali;

9) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'articolo 21, n. 8;

10) deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;

11) deliberare i lavori pubblici d'interesse comunale ed il concorso del Comune alla esecuzione di opere pubbliche, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4;

12) deliberare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati, salva l'approvazione a sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

13) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;

14) deliberare i contratti nei limiti della propria competenza;

15) deliberare la costituzione o la adesione a Consorzi;

16) eleggere le Commissioni ed i componenti di Collegi, di spettanza del Comune;

17) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei Consorzi tra enti locali;

18) deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai Comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della Giunta o del sindaco.

Art. 21.

Attribuzioni della Giunta comunale

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Sono attribuiti alla Giunta comunale i seguenti compiti:

1) nominare gli ausiliari ed i salariati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 25, n. 11;

2) ordinare e liquidare le spese della parte ordinaria del bilancio nei limiti del relativo stanziamento e liquidare le spese della parte straordinaria;

3) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva;

4) deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 4, 5, 7, 11 e 14 dell'art. 20, quando i relativi contratti non superino i valori e non eccedano le durate in essi indicati;

5) accettare lasciti e donazioni dandone comunicazione al Consiglio;

6) formare i ruoli dei tributi e deliberare i ruoli delle entrate patrimoniali;

7) emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di sua competenza;

8) deliberare in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre, da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;

9) fissare la data delle riunioni del Consiglio, anche su invito del presidente della Giunta provinciale o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, e predisporne l'ordine del giorno;

10) predisporre il bilancio preventivo;

11) compiere gli studi preparatori degli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;

12) deliberare su tutti gli altri affari demandati alla Giunta da disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 22.

Vigilanza sulle istituzioni

Spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a favore delle generalità degli abitanti del Comune e delle frazioni. Ove tali istituzioni non abbiano una amministrazione propria, questa è nominata dal Consiglio comunale.

I revisori dei conti e i rappresentanti del Comune riferiscono almeno una volta all'anno sulla loro attività.

Art. 23.

Deliberazioni urgenti della Giunta comunale

La Giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare.

Non possono formare oggetto di deliberazione d'urgenza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e quei provvedimenti la cui approvazione richieda una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni di urgenza devono, a pena di decadenza, essere sottoposte al Consiglio e da questi ratificate nella prima riunione successiva, che si dovrà comunque tenere entro il trentesimo giorno dalla loro adozione. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

Art. 24.

Il sindaco

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale del Governo.

A norma della legge dello Stato presta giuramento, dinanzi al commissario del Governo, entro un mese dalla sua elezione, di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia, nonchè di adempiere le sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio.

Art. 25.

Attribuzioni del sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1) *dirama gli avvisi di convocazione* del Consiglio, lo presiede e, in caso di urgenza, lo convoca;

2) convoca e presiede la Giunta comunale;

3) ripartisce tra gli assessori gli affari del Comune con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi;

4) coordina l'attività degli assessori e sovraintende agli uffici, ai servizi ed alle istituzioni comunali;

5) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta negli affari, non attribuiti agli assessori, di cui al punto 3;

6) rappresenta il Comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

7) presiede gli incanti e stipula i contratti;

8) provvede per la trasmissione alla Giunta provinciale, nei termini prescritti, di copia delle delibere adottate dal Consiglio e dalla Giunta, soggette a controllo

9) firma i mandati di pagamento, assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, e dispone i pagamenti sul fondo economato;

10) rilascia attestati di notorietà, di famiglia, certificati di povertà e gli altri atti attribuiti alla Amministrazione comunale;

11) sospende in linea cautelare il personale del Comune, riferendone alla Giunta o al Consiglio, secondo le rispettive competenze nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il sindaco può delegare per iscritto a singoli assessori determinate attribuzioni.

Art. 26.

Rilascio di certificati

In caso di rifiuto da parte del sindaco al rilascio di atti, certificati e attestati previsti dalla legge o di errori contenuti in tali documenti è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

La Giunta provinciale dovrà provvedere entro trenta giorni all'esame del ricorso e nello stesso termine, ove il ricorso sia accolto, al rilascio del documento o alla dovuta rettifica.

Art. 27.

Provvedimenti contingibili ed urgenti

Il sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi. Ove il sindaco non provveda o dove sono *interessati due o più* Comuni, provvede il presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Salvo il caso di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti devono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio della azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.

Art. 28.

Proposte - Interrogazioni - Mozioni

L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale spetta al sindaco, alla Giunta e ad ogni consigliere. *Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione secondo* l'ordine in cui vengono presentate.

I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data nella prima riunione conseguente alla successiva convocazione del Consiglio comunale.

Art. 29.

Regolamento interno del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale deve regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

In detto regolamento potrà essere prevista la costituzione di apposite Commissioni consiliari per l'esame di particolari questioni o per compiere lavori preparatori.

Capo II. — Adunanze e deliberazioni degli organi del Comune

Art. 30.

Convocazione ed ordine del giorno

La riunione del Consiglio comunale deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri o dall'invito del presidente della Giunta provinciale.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale; contemporaneamente l'avviso di convocazione e l'elenco degli oggetti da trattare devono essere trasmessi alla Giunta provinciale.

Nel periodo compreso fra il giorno di ricevimento dell'avviso e quello fissato per l'adunanza, ogni consigliere ha diritto di esaminare, nella sede comunale, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno.

Il segretario del Comune provvede inoltre a che l'albo comunale porti affisso, in contemporaneità con l'indetta convocazione, l'ordine del giorno con gli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio.

Art. 31.

Validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Solo in seconda convocazione, da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano:

a) 18 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;

b) 14 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;

c) 9 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;

d) 7 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15.

In prima convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti contenuti nell'avviso. In seconda convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti compresi nell'avviso di prima convocazione.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti e comunque con non meno di tre.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non si computano i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dall'aula.

Art. 32.

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Le elezioni della Giunta, del sindaco, dei revisori dei conti, delle Commissioni e dei componenti di Collegi nonchè la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto e dell'ordinamento del personale devono essere fatte in seduta pubblica. La seduta deve essere segreta quando si tratti di questioni che importino apprezzamento di qualsiasi genere su persone.

Art. 33.

Astensione dalle deliberazioni

I componenti gli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti o interessi propri, di enti, di imprese, di stabilimenti, da essi rappresentati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o per i quali prestano la loro opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti

o interessi di parenti o affini, sino al quarto grado, o del coniuge. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al segretario.

Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il Consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

I contravventori alle norme di cui sopra, salve le eventuali sanzioni penali in presenza di reato, decadono dalla carica elettiva rivestita ed il segretario è deferito dalla Giunta provinciale alla competente autorità per le conseguenti sanzioni disciplinari.

La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, pronuncia l'annullamento della deliberazione e promuove la decadenza degli interessati dalla carica di consigliere o di assessore o di sindaco.

Art. 34.

Potere discrezionale del presidente

Chi presiede l'adunanza del Consiglio e della Giunta è investito di potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordini e di avvalersi, se occorre, della forza pubblica.

Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

Art. 35.

Funzioni di segretario

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

I Consigli e le Giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Art. 36.

Della votazione

I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o quelle per le quali viene fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata.

Il presidente dell'adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni. Nelle adunanze consiliari egli è assistito da due scrutatori, scelti dal Consiglio tra i propri componenti.

Art. 37.

Verbale delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. Nel verbale del Consiglio è fatta menzione dei consiglieri assenti con l'indicazione dei non giustificati.

Ogni membro del Consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia breve menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto. Il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta, la constatazione del voto.

I verbali del Consiglio sono firmati dal presidente, da un consigliere designato e dal segretario o da chi ne esercita le funzioni. I verbali della Giunta sono firmati dal sindaco, da un assessore e dal segretario. Essi sono conservati agli atti del Comune.

Art. 38.

Deliberazioni comportanti spese

Le deliberazioni che importano spese devono indicare l'ammontare di esse e la relativa imputazione al bilancio.

Quelle per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi, questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o lavori la cui spesa presunta non superi le L. 500.000.

I progetti, le perizie, i preventivi e i relativi contratti, possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati.

Art. 39.

Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti

E' illegittima ogni deliberazione che importi modifica o revoca di deliberazioni precedenti, ove in essa non sia fatta espressa menzione della revoca o modifica.

Art. 40.

Pubblicazione delle deliberazioni

Ogni Comune deve avere un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale, entro otto giorni dalla data dell'atto, e per otto giorni consecutivi. Se il Comune si compone di località sparse oppure diviso in frazioni o quartieri, il Consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, entrano in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Il bilancio e i regolamenti, durante la pubblicazione della relativa delibera, restano depositati nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico.

La pubblicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione; ogni cittadino durante le ore d'ufficio può avere copia in carta semplice delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 41.

Messo comunale

Ogni Comune ha uno o più messi. Il messo deve essere maggiorenne.

Il messo è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità. Il messo comunale può anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

Art. 42.

Spese per funzioni delegate e servizi regionali e provinciali

L'onere delle spese per l'esercizio di funzioni delegate, a sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, ai Comuni ed agli enti locali resta a carico della Regione o della Provincia nel cui bilancio di previsione è istituito l'apposito capitolo. La legge di delega regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese per i servizi nell'interesse e per conto della Regione o della Provincia sono liquidate dalle rispettive Giunte anche in via forfettaria.

TITOLO III

Dei controlli

Art. 43.

Potere di controllo della Giunta provinciale

La Giunta provinciale esercita il controllo sui Comuni, sui Consorzi, sulle amministrazioni frazionali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulle aziende di cura, soggiorno e turismo, e sugli altri enti ed istituti locali, secondo le norme del presente titolo, ferme restando, per gli enti diversi dai Comuni e dai consorzi, le disposizioni concernenti gli atti soggetti a controllo di legittimità e di merito.

La Giunta provinciale conosce dei ricorsi avverso i provvedimenti dei Comuni e degli altri enti ed istituti locali di cui al precedente comma, in tutti i casi nei quali leggi dello Stato attribuiscono tali poteri alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa.

Art. 44.
Controllo di legittimità

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, devono essere fatte pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dalla data dell'atto, alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta.

Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una delibera non inviata in termine, ne richiede l'invio e accerta le responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per il controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

Ogni cittadino ha diritto di produrre direttamente alla Giunta provinciale denunce per chiedere l'annullamento o il rinvio per il riesame di un atto amministrativo. La Giunta ne accusa ricevuta.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui siano pervenute alla Giunta provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dell'art. 46. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al Comune entro dieci giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima che sia decorso tale termine, qualora la Giunta provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità; tale comunicazione può effettuarsi mediante restituzione di copia della deliberazione munita della dichiarazione di ricevuta.

In caso di urgenza le deliberazioni di cui al comma precedente, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto della maggioranza dei membri in carica del Collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 49 e dell'invio, a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, alla Giunta provinciale. Tale facoltà non esime il Collegio deliberante dalle responsabilità previste dalla legge.

Art. 45.
Controllo di merito

Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali soggette a controllo anche di merito diventano esecutive qualora, entro trenta giorni dal ricevimento, la Giunta provinciale non faccia pervenire, con provvedimento motivato, la richiesta di riesame all'organo normalmente competente.

Ove tale organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione. Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui all'art. 20, numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13 e all'art. 57, ultimo comma e comunque quelle per le quali leggi regionali e provinciali lo prescrivono.

Art. 46.
Richiesta di elementi di giudizio

Il presidente della Giunta provinciale può chiedere, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli artt. 44 e 45 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti, attestata nella ricevuta rilasciata dal presidente della Giunta provinciale o da un funzionario delegato.

Le deliberazioni si intendono decadute qualora il Comune non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta del presidente della Giunta provinciale.

Art. 47.
Termini speciali

I termini di cui agli articoli 44 e 45 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo la legge prescriva l'audizione di un organo tecnico. In questo ultimo caso, qualora il parere non pervenga tempestivamente, la Giunta provinciale può prescinderne oppure fissare un nuovo termine fino al massimo di un mese, dandone comunicazione al Comune.

I termini di cui al precedente comma e quelli previsti dall'art. 45, non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali venga chiesta integrazione a sensi della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32.

Art. 48.
Controlli sulle deliberazioni adottate nell'esercizio di funzioni delegate

Le deliberazioni adottate dal Comune e dagli enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia a sensi dell'art. 14 dello Statuto, sono trasmesse, entro quindici giorni, alla Giunta provinciale, nonchè alla Giunta regionale qualora la delega sia stata disposta dalla Regione, e diventano esecutive a norma delle disposizioni precedenti.

La Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge, trasmette le sue osservazioni al presidente della Giunta provinciale ed all'ente che ha adottato la deliberazione.

La Giunta regionale e la Giunta provinciale possono sempre sostituirsi al Comune ed agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali o provinciali. Le direttive devono essere deliberate dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale competente e pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione; esse costituiscono atti amministrativi definitivi.

Art. 49.
Esclusività del controllo della Giunta regionale e della Giunta provinciale

Nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle province di Trento e di Bolzano, i controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti ed istituti locali, nonchè i poteri d'inchiesta, di controllo sostitutivo sugli organi, attribuiti dalla presente legge, dalle norme di attuazione dello Statuto e da leggi speciali regionali e provinciali alla Giunta regionale e alle Giunte provinciali sostituiscono tutti i poteri di controllo esercitati da qualsiasi altra autorità e sotto qualsiasi forma.

Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento delle materie di competenza dello Stato.

Art. 50.
Definitività dei provvedimenti

I provvedimenti di annullamento per vizio di legittimità e gli atti di controllo sostitutivo delle Giunte provinciali sugli organi sono definitivi.

Le deliberazioni degli enti e istituti locali, comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Art. 51.
Consulenza, assistenza e potere di inchiesta

La Giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

La Giunta provinciale e il suo presidente, il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il sindaco nonchè gli organi di amministrazione dei Consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta provinciale o dal suo presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

Art. 52.
Controllo sostitutivo

La Giunta provinciale invia appositi commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere dal presidente della Giunta provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti, e per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. La durata in carica del commissario non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

Le spese per il commissario sono a carico dell'ente, salvo rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili.

Art. 53.
Provvedimenti contingibili ed urgenti

Il presidente della Giunta provinciale, oltre le ordinanze di urgenza nell'esercizio della funzione sostitutiva di cui all'articolo 27, può emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, interessanti l'intera Provincia o più Comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del presidente della Giunta provinciale, sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale azione penale. Quando gli interessati non le ottemperino, sono adottate le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio, compreso l'impiego della forza pubblica, previa diffida, da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di indifferibilità.

La nota delle spese è resa esecutoria dal presidente della Giunta provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal presidente della Giunta provinciale, sono punite a norma di legge.

TITOLO IV.

Patrimonio e finanza

Capo I. — PATRIMONIO

Art. 54.
Beni comunali

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali si deve provvedere con i mezzi del bilancio.

Nella amministrazione dei beni patrimoniali deve curarsi che il reddito complessivo dei beni comunali non subisca diminuzioni; in particolare il ricavo deve essere impiegato in beni patrimoniali o nella estinzione straordinaria di debiti o per diminuire il fabbisogno di mutui per spese straordinarie.

Art. 55.
Inventario

L'Amministrazione comunale deve formare e tenere al corrente un inventario dei beni demaniali e patrimoniali distinti in beni mobili ed immobili, disponibili e indisponibili, completato da un elenco degli atti relativi ai beni medesimi.

Nell'inventario dei beni patrimoniali destinati ad un pubblico servizio dovrà essere fatta menzione del servizio medesimo.

Devono tenersi inventari separati, distinti da quelli del Comune, per:

a) ciascuna delle istituzioni o delle aziende speciali amministrate dal Comune;

b) ciascuna frazione avente patrimonio separato;

c) ciascuna frazione avente amministrazione separata dei beni di uso civico.

Gli inventari devono essere riveduti ad ogni cambiamento dell'amministrazione dalla Giunta comunale, entro due mesi dalla sua nomina. Essi sono firmati dal sindaco, dal segretario e, ove esistano, dal ragioniere e dall'economo.

Capo II. — CONTRATTI

Art. 56.
Deliberazioni sui contratti

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che comportano stipulazione di contratti possono limitarsi agli elementi essenziali degli stessi.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Gli amministratori devono astenersi, a pena di decadenza dal mandato, dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo, oltre i limiti previsti dall'art. 18, n. 6, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

Art. 57.
Asta pubblica, licitazione, trattativa privata

I contratti del Comune che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti. E' consentita la licitazione privata quando si tratti:

A) per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 10.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 2.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

B) per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 5.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 1.000.000 ed il Comune non resti vincolato oltre cinque anni;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

C) per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 2.500.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre cinque anni;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le L. 250.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

E' consentita la trattativa privata quando i valori sono inferiori ad un quarto di quelli indicati al comma precedente. La licitazione e la trattativa privata non sono ammesse se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassano i limiti di valore stabiliti.

Quando sia andata deserta l'asta è consentita la licitazione o trattativa privata, purchè le condizioni del contratto non subiscano variazioni in danno del Comune.

Allorchè ricorrano circostanze eccezionali, il Consiglio comunale può, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, deliberare la licitazione o la trattativa privata in caso di evidente necessità o convenienza. In tale caso, quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno cinque ditte. Le deliberazioni relative a contratti di cui al presente comma sono sottoposte al controllo di merito.

Art. 58.
Parere di organi tecnici

Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche del Comune, deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica:

a) dell'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, se il loro importo superi le L. 5.000.000;

b) del Comitato tecnico provinciale se il loro importo sia compreso tra le lire 20 milioni e le lire 50 milioni;

c) del Comitato tecnico regionale se l'importo superi le L. 50.000.000.

Quando si tratti di progetti parziali, il parere è richiesto all'organo competente a norma del comma precedente per la opera complessiva, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale tale organo abbia già espresso parere favorevole; in questo caso il progetto parziale deve riportare il parere favorevole dell'organo competente per valore.

Art. 59.

Consenso preventivo per esecuzione di opere

Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni, di cui la legge pone le spese di ripristino a carico di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.

La inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice l'immediata inibizione del prosieguo delle opere, salva l'azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 60.

Appalto a concorso

Per lavori o forniture che richiedano compentenza o mezzi di esecuzione speciali può essere deliberato, a maggioranza dei componenti l'organo collegiale competente, l'invito a ditte ritenute idonee di presentare, secondo norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni di esecuzione, con facoltà di demandarne l'esame ad una Commissione.

L'aggiudicazione dell'appalto è riservata al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza per valore.

Art. 61.

Accensione di mutui

Il Comune può contrarre mutui per spese straordinarie ai sensi dell'art. 66, soltanto se le medesime non possono essere finanziate con altri mezzi e siano garantite le entrate necessarie per l'ammortamento del capitale e il pagamento degli interessi.

Il Comune non può contrarre un nuovo mutuo ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore ad un terzo delle entrate ordinarie, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo triennio. Restano salve le possibilità di accensione di mutui disciplinati da leggi speciali.

I contratti di appalto di lavoro o di fornitura, nei quali si stabilisca il pagamento in più di cinque annualità, con o senza interessi, sono considerati mutui e sono soggetti alle norme del presente articolo.

Gli istituti di credito, di cui all'art. 5, n. 4, dello statuto di autonomia, possono concedere mutui anche in deroga ai loro statuti.

Art. 62.

Prestiti per opere a carattere permanente

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale il Comune può contrarre prestiti in cartelle od in altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa dalla Giunta regionale di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo il Comune può contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito.

Art. 63.

Garanzia dei mutui

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dal Comune possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle seguenti entrate del Comune:

a) sovrimposta sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;

b) tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

c) metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

d) metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;

e) interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da contratti pluriennali di rendita;

f) somme dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 64.

Rogito di contratti

I segretari comunali possono rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune.

Nella stipulazione degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, a sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile.

A cura del segretario è tenuto in ogni Comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

Capo III. — BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 65.

Esercizio finanziario

Il Comune ha un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.

Il progetto del bilancio di previsione deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Con la approvazione del bilancio il Consiglio comunale autorizza la riscossione dei tributi ivi previsti.

Il sindaco, qualora prevede che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al Consiglio comunale l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello presentato, o, in mancanza, a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi.

Art. 66.

Bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione devono essere comprese tutte le entrate e le spese che competono al Comune, distinte in ordinarie e straordinarie. Le spese nel loro ammontare complessivo non devono superare il totale delle entrate. Pertanto il bilancio deve risultare in pareggio.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione; sono straordinarie tutte le altre.

I bilanci di previsione delle istituzioni e delle aziende speciali amministrate dal Comune formano allegati del bilancio comunale. In questo è inscritta solamente la eventuale quota che va attribuita al Comune o quella destinata ad integrare i bilanci delle istituzioni o aziende speciali medesime.

Art. 67.

Spese del Comune

Il Comune è tenuto ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico e di assistenza e previdenza del personale, per i servizi di interesse locale ed in genere per adempiere le funzioni ad essi attribuite dalla legge.

Art. 68.

Oneri del Comune in materia di culto

Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali della Diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addettovi.

Art. 69.

Fondo di riserva e fondo spese non previste

Nel bilancio deve essere stanziato il fondo di riserva non superiore al 5 % delle entrate ordinarie, per coprire eventuali deficienze degli stanziamenti della parte ordinaria.

Può essere stanziato, nel limite del 3 % della entrata ordinarie, anche il fondo per spese non previste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale che per la loro entità o natura non richiedano speciale stanziamento in bilancio.

Art. 70.

Riscossione delle entrate

L'esazione dei tributi comunali ha luogo, secondo le indicazioni del bilancio, con la procedura e i privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette. Nella riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei pubblici servizi si osservano le disposizioni della legge speciale.

Tutte le entrate non comprese nel bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse per qualsiasi titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, devono essere versate alla tesoreria del Comune, nei termini prescritti.

Art. 71.

Pagamento delle spese

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. Il singolo mandato non può essere imputato che ad un solo articolo di bilancio. Sono vietati i mandati provvisori; quelli per il pagamento degli stipendi al personale, delle pensioni, dei fitti e di altre spese di scadenza fissa e di importo prefissato, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Il segretario e, ove esistano, il ragioniere e l'impiegato addetto alla contabilità del Comune, sono solidamente responsabili dell'esattezza dei dati iscritti sui mandati. Il tesoriere si rende personalmente responsabile del pagamento dei mandati che non sono conformi alle disposizioni di legge.

Art. 72.

Investimenti provvisori e riserve

Le somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa del Comune devono essere depositate ad interesse o investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o dalla Regione.

Dai mezzi del bilancio ordinario, dal realizzo dell'avanzo e dal ricavo di alienazioni patrimoniali possono essere costituite riserve speciali per spese straordinarie o per investimenti patrimoniali.

Art. 73.

Tesoriere comunale

Ogni Comune ha un servizio di tesoreria. Ove il Comune non provveda diversamente, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Possono essere istituiti Consorzi tra due o più Comuni per il servizio di teroreria.

Art. 74.

Servizio di economato

Ogni Comune ha un servizio di economato per le piccole spese e per i servizi gestiti in economia. Nel regolamento che lo istituisce si devono stabilire l'ammontare massimo delle anticipazioni periodiche, la cauzione ed eventualmente le entrate che l'economo è autorizzato ad incassare.

Questi è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti e delle somme ricevute in anticipazione fino al loro discarico.

Il servizio di economato si chiude con la scadenza dell'esercizio. Alla chiusura dell'esercizio l'economo versa al tesoriere l'intera somma ricevuta in anticipazione.

Art. 75.

Rendiconto

I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto, che si divide nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio. Nel conto del bilancio sono dimostrate le somme annuali delle entrate accertate e delle spese impegnate confrontate con gli stanziamenti, quello delle riscossioni e dei pagamenti, ed i residui attivi e passivi all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nel conto del patrimonio sono dimostrati, in base al registro apposito, lo stato del patrimonio e dei debiti del Comune all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonchè le variazioni accertate nel corso del medesimo.

Il conto profitti e perdite e quello patrimoniale delle aziende speciali formano allegati del rendiconto del Comune.

Art. 76.

Avanzo e disavanzo

Approvato il rendiconto dell'anno precedente il Consiglio applica immediatamente al bilancio l'avanzo o il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

E' fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo; l'avanzo è destinato alla formazione di riserve od all'impiego per esigenze straordinarie.

TITOLO V

Frazioni e Consorzi

Capo I. — FRAZIONI

Art. 77.

Separazione patrimoniale

Ferma restando l'unità del Comune e salve le disposizioni concernenti la amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'art. 6, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonchè alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, alla istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del Comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.

Art. 78.

Delegato del sindaco

Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'art. 77, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale.

Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

Art. 79.

Compiti del delegato del sindaco

Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Prima della presentazione del bilancio preventivo, il delegato fa relazione al Consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

Art. 80.

Conflitto di interessi patrimoniali

Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del Comune o di altra frazione, la Giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del Consiglio e della Giunta.

Ai cittadini scelti a sensi del precedente comma, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere una azione contro il Comune o contro altra frazione del medesimo.

Capo II. — CONSORZI FRA ENTI LOCALI

Art. 81.

Costituzione di Consorzi

I Comuni hanno facoltà di unirsi in Consorzi fra di loro o con la Provincia, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. Di tali consorzi possono far parte anche altri enti.

I Consorzi sono persone giuridiche pubbliche e sono costituiti:

a) dalla Giunta provinciale, per delega della Regione, se gli enti appartengono alla stessa Provincia;

b) dalla Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali, se gli enti appartengono alle due provincie di Trento e Bolzano, o se del Consorzio fanno parte una od entrambe le Province;

c) dal Ministero dell'interno, sentita la Giunta regionale, se con gli enti appartenenti alla Regione sono interessati enti di altre regioni.

Nei casi previsti dalla legge la riunione in Consorzio qualora non avvenga volontariamente, viene disposta dall'autorità competente a norma del comma precedente, sentiti gli enti interessati.

Art. 82.

Statuto dei Consorzi

Col provvedimento di costituzione viene approvato lo statuto del costituendo Consorzio. Lo statuto dei Consorzi volontari deve essere preventivamente approvato con deliberazione da ciascun ente interessato.

Lo statuto deve regolare la denominazione, lo scopo, la sede, gli organi e le loro attribuzioni, la partecipazione finanziaria e la rappresentanza degli enti consorziati.

Ogni Consorzio ha una assemblea consorziale e un presidente; può avere una giunta ed altri organi.

Art. 83.

Costituzione della rappresentanza consorziale

I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai Consigli dei Comuni e delle Provincie partecipanti al Consorzio, tenendo conto, nella provincia di Bolzano, della composizione etnica di ciascun Consiglio. La composizione dell'assemblea consorziale dei Consorzi comprendenti altri enti locali deve adeguarsi in provincia di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati complessivamente nei Consigli degli enti locali medesimi. Nella stessa Provincia gli altri organi collegiali del Consorzio devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nell'assemblea.

Il mandato dei rappresentanti degli enti consorziati cessa con la cessazione degli organi che li hanno eletti. Tuttavia essi continuano l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei successori.

In caso di vacanza per qualsiasi causa, l'organo competente dell'ente interessato provvede alla sostituzione.

Art. 84.

Estensione delle disposizioni relative ai Comuni

Fatte salve le disposizioni di cui al presente Capo e sempre che non contrastino con lo statuto vanno osservate per i Consorzi, ove siano applicabili, le norme sancite dal Titolo I, Capo III, dal Titolo II, dal Titolo III e dal Titolo IV della presente legge.

Il controllo è esercitato dalla Giunta provinciale nel cui territorio ha sede il Consorzio; la Giunta provinciale determina a quale categoria di Comuni il consorzio viene equiparato, tenuto conto del numero dei Comuni consorziati e della loro popolazione complessiva. Lo scioglimento dell'assemblea consorziale e la nomina della amministrazione straordinaria spettano all'autorità cui compete la costituzione del Consorzio. Se di questo fanno parte enti di altre regioni resta d'obbligo il parere della Giunta regionale.

Nello statuto può essere stabilito che il bilancio del Consorzio sia biennale, nel caso in cui le esigenze amministrative inerenti al servizio o all'opera lo consentano.

Il Consorzio può valersi degli uffici e del personale di un ente consorziato, regolando con questo i relativi rapporti finanziari. Può avere un proprio ufficio e proprio personale, il cui ordinamento è deliberato dall'assemblea con l'osservanza dei principi generali stabiliti per il personale dei Comuni.

Art. 85.

Cessazione dei Consorzio

Oltre che per le cause contemplate dallo statuto, i Consorzi cessano:

a) per scadenza del termine della loro durata, per raggiungimento dello scopo o per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;

b) per deliberazione degli enti consorziati, che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, nel caso di Consorzi volontari.

Qualora lo statuto non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti in ragione della rispettiva quota di partecipazione, salvi i diritti dei terzi. Nella stessa misura è attribuita la quota patrimoniale dell'ente che si separa dal Consorzio.

La cessazione è dichiarata ed il riparto patrimoniale è disposto, in caso di mancato accordo, dall'autorità competente per la costituzione del Consorzio, sentiti gli enti il cui parere è prescritto per la costituzione medesima.

NORME FINALI

Art. 86.

Per gli effetti giuridici connessi alla popolazione residente valgono i risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 87.

Rimangono ferme le norme regionali sull'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali e sulla finanza locale.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge potranno essere stabiliti la classifica delle entrate e delle spese, nonchè i modelli per i bilanci e per i conti consuntivi.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 ottobre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, Il Commissario del Governo nella Regione: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1963, n. 30.

Ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera della Regione.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 48 *del* 19 *novembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore di coloro che intendono costruire, ampliare, ammodernare ed arredare esercizi alberghieri o adattare ed arredare immobili a tale uso, nell'ambito del territorio regionale, può essere concesso un contributo rateale costante nella misura del tre per cento annuo, per la durata del mutuo da accendersi presso l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina in Trento.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso su mutui quindicennali, non superiori alla metà della spesa riconosciuta per la esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa quella per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare e al quarto della spesa riconosciuta qualora trattisi di arredamento.

La spesa per l'acquisto di terreno occorrente alla costruzione può essere ammessa nella misura non superiore al cinquanta per cento della somma riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

La spesa per l'acquisto dell'immobile da adattare non può essere ammessa in misura superiore al cinquanta per cento della somma riconosciuta per l'adattamento dell'immobile medesimo ad esercizio alberghiero, tenendo conto, anche nel caso contemplato al comma precedente, solo della superficie destinata a costituire, ad opera compiuta, l'unità ricettiva da assoggettare al vincolo alberghiero.

La spesa complessiva massima riconoscibile per l'esecuzione dei lavori o per l'effettuazione degli acquisti di cui ai commi precedenti, non potrà superare l'importo di lire 100 milioni.

I contributi di cui sopra potranno essere concessi solo per le opere il cui inizio non risulti antecedente al 1° gennaio 1963 e su mutui accesi o da accendersi posteriormente alla data medesima.

Non è consentito il cumulo delle provvidenze statali e regionali per l'esecuzione delle opere o degli acquisti per i quali è stato richiesto il contributo.

Art. 2.

La concessione del contributo, la determinazione dell'ammontare della spesa sulla quale esso viene commisurato, nonchè il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, sono deliberati dagli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, sentito, in via preliminare, l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

Gli Enti predetti delibereranno nei limiti di somma che, all'inizio di ciascun anno finanziario, saranno fissati per ciascuno di essi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3.

Il contributo è corrisposto direttamente all'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo stesso. Nel caso di restituzione forzata il contributo è corrisposto all'Istituto predetto, solo fino alla copertura del proprio credito.

Art. 4.

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti, ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi e l'accertamento della loro regolare esecuzione spettano all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio. Qualora, in sede di verificazione dei lavori venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

La liquidazione dei contributi spetta all'Assessorato regionale cui è assegnata la materia del turismo e industrie alberghiere.

Art. 5.

Le domande per la concessione del contributo devono essere dirette all'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa e del piano finanziario, nonchè di una dichiarazione rilasciata dal sindaco attestante che, alla data del 1° gennaio 1963 i lavori non erano ancora iniziati.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

per l'esercizio 1963: lire 20 milioni;

per l'esercizio 1964: lire 30 milioni.

La somma complessiva di lire 750 milioni occorrente per il pagamento dei contributi, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione - rubrica turismo - come segue:

nell'esercizio 1963: lire 20 milioni;

negli esercizi dal 1964 al 1977: lire 50 milioni;

nell'esercizio 1978: lire 30 milioni.

All'onere di lire 20 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Il riscontro dei provvedimenti emanati dagli Enti provinciali per il turismo è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'ufficio di ragioneria della Regione.

Per i provvedimenti emanati dall'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, il riscontro è effettuato a Bolzano.

Art. 7.

Gli immobili finanziati ai sensi dell'art. 1 della presente legge restano vincolati per anni quindici.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, il mutamento della destinazione prima della scadenza del periodo di cui sopra, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. Il mutamento della destinazione è subordinata alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti, salvo, nel caso di esecuzione forzata, l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 3.

Art. 8.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Art. 9.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale il quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette le sue osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, all'organo di controllo di legittimità ed all'Ente provinciale per il turismo competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli Enti provinciali per il turismo nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 10.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni, dalla comunicazione del provvedimento medesimo, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 11.

L'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è a carico della Regione. Il relativo ammontare viene liquidato annualmente dalla Giunta regionale, in misura forfettaria, a favore di ciascun Ente provinciale per il turismo, a carico di apposito stanziamento nel bilancio regionale.,

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 novembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1963, n. 31.
Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 26 novembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sui progetti di massima ed esecutivi di lavori da eseguire da enti pubblici o da privati, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi, e sui progetti di lavori per i quali le vigenti disposizioni richiedono i pareri di organi consultivi singoli o collegiali anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo, deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo:

a) dell'Assessorato provinciale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici se l'importo del progetto non superi le L. 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto *b*);

b) dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici, ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere che interessino ambedue le Provincie, se l'importo del progetto non superi le lire 20.000.000;

c) del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici per i progetti di importo superiore a lire 20.000.000, per tutte le opere non contemplate nel successivo punto *d*);

d) del Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici ove si tratti di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie oppure per opere che interessino ambedue le Provincie, se l'importo del progetto superi le lire 20.000.000.

Il parere tecnico-amministrativo di cui al presente articolo sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, prescritto da qualsiasi disposizione legislativa.

Nei casi in cui una legge prevede, in aggiunta al parere del competente organo consultivo in materia di lavori pubblici, l'esame e l'approvazione a particolari fini di un determinato organo singolo, l'esame e l'approvazione in parola si intendono concessi ove il titolare dell'organo abbia partecipato all'adunanza del Comitato ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

Rimane salva la diversa procedura prescritta dall'art. 17 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione e l'esecuzione di opere di bonifica ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale.

La Giunta regionale e le Giunte provinciali sono dispensate dal richiedere parere su progetti di lavori di loro diretta competenza di importo non superiore a lire 20.000.000.

Art. 2.

E' costituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato tecnico regionale per i lavori pubblici, composto dei seguenti membri effettivi:

1) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

2) gli Assessori provinciali ai quali è affidata la materia dei lavori pubblici;

3) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

4) l'Ispettore generale capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;

5) un avvocato dello Stato designato dal capo dell'Avvocatura distrettuale di Trento;

6) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici;

7) gli ingegneri capi degli Uffici tecnici provinciali dei lavori pubblici;

8) due ingegneri liberi professionisti, designati dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva Provincia

9) due architetti liberi professionisti, designati dall'Ordine degli architetti della rispettiva Provincia.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

a) il provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingue tedesca, il vice provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale;

b) il medico provinciale;

c) il sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le provincie di Trento e Bolzano;

d) l'ispettore provinciale del Servizio antincendi;

e) l'ingegnere capo dell'Ufficio regionale trasporti;

f) l'ispettore della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il capo dei Servizi agrari della Regione;

h) il capo dei Servizi forestali della Regione.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9) e i componenti aggiunti del Comitato, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del presidente, e previa deliberazione della Giunta regionale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dei lavori pubblici.

Art. 3.

E' costituito presso le provincie autonome di Trento e Bolzano un Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici composto dai seguenti membri effettivi:

1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

2) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
3) l'ingegnere capo del Genio civile;
4) un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;
5) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale;
6) un ingegnere dell'Ufficio tecnico provinciale;
7) il dirigente del servizio urbanistico provinciale;
8) un ingegnere libero professionista, designato dall'Ordine degli ingegneri della rispettiva Provincia;
9) un architetto libero professionista, designato dall'Ordine degli architetti della rispettiva Provincia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato provinciale per i lavori pubblici.

Nella provincia di Bolzano la composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico provinciale, di volta in volta, quali membri aggiunti per le materie di propria competenza:

a) il provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il vice presidente di cui al terzo comma dell'art. 15 dello Statuto speciale;

b) il medico provinciale;

c) il sovrintendente ai monumenti ed alle gallerie per le provincie di Trento e Bolzano;

d) l'ispettore provinciale antincendi;

e) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

f) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

g) l'ispettore della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

h) l'ingegnere capo dell'Ufficio regionale ai trasporti.

I componenti effettivi, esclusi quelli di cui ai precedenti numeri 8) e 9), e i componenti aggiunti, in caso di impedimento possono, di volta in volta, farsi rappresentare mediante delega scritta.

Il Comitato, su proposta del presidente e previa deliberazione dalla Giunta provinciale, può, all'occorrenza, avvalersi dell'opera di esperti di particolare competenza da invitare alle adunanze per l'esame di materie che richiedono una specifica specializzazione.

Art. 4.

Le adunanze del Comitati per i lavori pubblici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi.

I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative, che siano contenute entro il limite del quinto del progetto approvato e tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

Non occorre altresì un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

Art. 6.

La legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 novembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1963, n. 14.

Disposizioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 26 novembre* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni possono in sede di formazione o di modifica del piano regolatore generale stabilire zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonchè alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree verdi pubbliche. Comuni non obbligati a formare il piano regolatore possono comprendere le zone riservate all'edilizia economica e popolare nel programma di fabbricazione di cui all'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

Per i Comuni obbligati a formare il piano regolatore del proprio territorio a norma degli articoli 12 e 18 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, la Giunta provinciale può, sentito il parere del Comitato urbanistico provinciale, rendere obbligatorio l'inserimento delle previsioni di cui al primo comma nel piano regolatore con delibera da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica superiore a 2 o nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario o nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiori all'8%.

Art. 2.

Il piano particolareggiato di attuazione del piano regolatore rispettivamente il programma di fabbricazione deve contenere un programma concreto di utilizzo coordinato delle aree, specificando, se del caso, gli enti di cui all'art. 3.

Al programma di fabbricazione compilato in attuazione del piano di coordinamento provinciale e della relativa zonizzazione di dettaglio si applica quanto disposto dagli articoli 20, 21, 22, 23, e 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, in merito al contenuto, alla approvazione ed alla efficacia dei piani particolareggiati.

L'approvazione dei piani particolareggiati o dei programmi di fabbricazione di cui al comma precedente, equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti. La indicazione del Piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'art. 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 3.

I Comuni possono acquistare anche mediante espropri, a norma della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, le aree comprese nel piano, e sono autorizzati a concederne il diritto di superficie o a cederle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 4, a privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari o ad enti che costruiscano case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Art. 4.

I proprietari delle aree già destinate ad edilizia residenziale comprese nel Piano approvato, ai sensi della presente legge, possono presentare domanda al Comune di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi le caratteristiche di abitazioni di tipo economico o popolare.

I proprietari ed i privati acquirenti a norma dell'art. 3 devono iniziare le costruzioni entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza ed ultimarle entro il triennio dall'inizio della costruzione. L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione delle costruzioni è effettuato dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

I termini di cui al comma precedente del presente articolo, possono essere congruamente prorogati dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare qualora si tratti di costruzione per la quale l'interessato abbia fatto richiesta di fruire delle agevolazioni di cui alle leggi sull'edilizia economica e popolare.

Art. 5.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di 180 giorni, le aree relative sono destinate ad acquisto od espropriazione secondo le norme della presente legge, ma i prezzi di acquisto o indennità sono corrisposti al proprietario con una riduzione del 10% a titolo di penale. L'ammontare della penale va versato al Comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per l'acquisto o esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle opere e servizi complementari.

Qualora i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati nei termini di cui all'articolo precedente, la Giunta provinciale promuove la espropriazione delle costruzioni per completarle e destinarle a coloro che si trovino nelle condizioni di essere beneficiari delle agevolazioni per l'edilizia popolare a norma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

Il prezzo di espropriazione delle costruzioni di cui al comma precedente viene determinato a norma dell'art. 3 con una riduzione del 20% a titolo di penale.

Art. 6.

La dichiarazione di abitabilità degli alloggi di carattere economico o popolare è rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare, attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto approvato a sensi delle norme sull'edilizia popolare.

Gli alloggi di carattere economico o popolare possono essere dati in affitto dagli enti di cui all'art. 3 solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere beneficiari delle agevolazioni per l'edilizia popolare a norma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, ad un canone convenzionato con il Comune per i primi 15 anni, a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, determinato nella misura del 5% sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dall'Istituto provinciale per le case popolari.

Art. 7.

La presente legge sostituisce la legge statale n. 167 del 18 aprile 1962 salvo l'art. 20 della legge medesima relativo alle agevolazioni tributarie.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 21 ottobre 1963

Il Presidente della Giunta prov. di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 1963, n. 15.

Concessione di un contributo straordinario alla Società cooperativa AFRA a responsabilità limitata, di Bolzano, per la costruzione della Casa dello studente « Michael Gamper » di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 51 *del* 10 *dicembre* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso alla Società cooperativa AFRA a responsabilità limitata, di Bolzano, un contributo straordinario di lire 8.000.000 a titolo di ammortamento della spesa per la costruzione della casa per lo studente « Michael Gamper » di Bolzano.

Art. 2.

Alla spesa di L. 8.000.000 si farà fronte con l'apposito stanziamento iscritto all'art. 130 del bilancio per l'esercizio finanziario 1963.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale pel il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 13 dicembre 1963, n. 2943.

Approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 17 *dicembre* 1963)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 146 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale il 15 ottobre 1963, concernente il terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1963;

Visto il processo verbale della seduta del giorno 14 novembre 1963, dal quale risulta che il Consiglio regionale ha proceduto all'esame dei capitoli del suddetto provvedimento, apportandovi taluni emendamenti proposti dalla Giunta regionale e dalla Commissione legislativa finanze e patrimonio;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detto provvedimento, così come risulta a seguito delle modificazioni apportate dal Consiglio regionale;

Decreta:

E' approvato il terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963, quale risulta dagli atti allegati al presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Il Ministro: TAVIANI

Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1963

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 18.250.000 a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni. L'importo di L. 18.250.000 viene iscritto al cap. 51 della parte passiva del bilancio.

Art. 3.

Per la concessione di contributi, a sensi della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, per la revisione obbligatoria e per la assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative (cap. n. 66), è autorizzata nell'esercizio 1963 l'ulteriore spesa di L. 6 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, è autorizzata nell'esercizio 1963 l'ulteriore spesa di L. 10 milioni, che si iscrive al cap. n. 136 della parte passiva del bilancio.

Art. 5.

Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, concernente le spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica, è autorizzata nell'esercizio 1963 l'ulteriore spesa di L. 2 milioni, che si iscrive al cap. n. 157 della parte passiva del bilancio.

Art. 6.

A sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, concernente norme di integrazione alle provvidenze statali per ciechi civili, è autorizzata nell'esercizio 1963 l'ulteriore spesa di L. 4 milioni a favore della provincia di Bolzano (cap. n. 195).

Art. 7.

Nello stesso stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 8.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 9.

Alla maggiore spesa di L. 145 milioni risultante dalla tabella *B* nei confronti dell'entrata di cui alla tabella *A*, si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962.

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

ENTRATA ORDINARIA

PROVENTI NETTI DI AZIENDE E GESTIONI AUTONOME

Cap. n. 10 - Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi . . . . L. 5.325.921

Entrate diverse

Cap. n. 23 - Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . L. 3.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

Entrate diverse

Cap. n. 50 - Somme dovute dai concessionari di grande derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico ecc. per le concessioni site nel territorio della provincia di Trento (art. 1 legge regionale 11 novembre 1960, n. 31) . . L. 900.000

TOTALE . . . L. 9.225.921

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *in diminuzione:*

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 33 - Compensi, indennità e rimborso spese a componenti di Commissioni, ecc. . . L. 2.000.000

Spese diverse

Cap. n. 48 - Restituzioni e rimborsi . . L. 2.000.000

Fondi speciali

Cap. n. 54 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 236.500.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Demanio forestale

Cap. n. 70 - Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti, ecc. . . . . . . L. 20.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZA E PATRIMONIO

ONERI GENERALI

Cap. n. 98 - Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere, ecc. . . L. 5.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 104 - Contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti nonchè ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni per l'acquisto di macchine e attrezzi utili alla agricoltura . . . . L. 30.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 132 - Spese e contributi per l'attuazione di corsi di aggiornamento per il personale forestale ecc. . . . . L. 1.900.000

TOTALE . . . L. 297.400.000

b) *in aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1 - Spese per il Consiglio regionale L. 12.000.000

Cap. n. 11 - Spese per l'adesione ad organizzazioni anche a carattere internazionale, ecc. » 475.921

Cap. n. 15 - Spese e contributi per manifestazioni e celebrazioni pubbliche, per convegni, ecc. » 9.000.000

Cap. n. 16 - Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale » 1.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 26 - Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti al personale, ecc. L. 2.000.000

Cap. n. 34 - Compensi, indennità e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 38 - Spese per le paghe al personale addetto alla pulizia degli uffici centrali e relativi oneri previdenziali ed assistenziali » 3.500.000

Cap. n. 40 - Spese per acquisto, rinnovo, riparazione e manutenzione di mobili, macchine per scrivere, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 43 - Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi, ecc. » 3.000.000

Servizio anticendi

Cap. n. 51 - Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi L. 18.250.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Cooperazione

Cap. n. 66. - Contributi per la revisione obbligatoria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative L. 6.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Trasporti

Cap. n. 74 - (*Modificata la denominazione*) Spese, contributi e sussidi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie, funiviarie e telefoniche interessanti la Regione. Contributi e sussidi ad enti locali per la progettazione di opere pubbliche riguardanti la viabilità L. 3.500.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 79. - Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per minorati bisognosi L. 4.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese diverse

Cap. n. 84 - Interventi a favore di iniziative attuate e da attuarsi in provincia di Trento per agevolare i servizi pubblici, l'artigianato locale, l'agricolutura, ecc. L. 900.000

Oneri generali

Cap. n. 90 - Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. L. 13.500.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 104-*bis* - (*di nuova istituzione*) Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e la attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 24 settembre 1951, n. 11) (legge regionale 6 settembre 1963, n. 27) (prima quota) L. 280.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 136 - Contributi e concorsi a sensi della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4 a favore dei territori montani L. 10.000.000

Cap. n. 140 - Spese per opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe » 2.000.000

Cap. n. 141 - Spese per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montanti, ecc. » 10.000.000

COMMERCIO E CREDITO

Commercio

Cap. n. 145-*bis* (*di nuova istituzione*) Sussidi per l'effettuazione di particolari studi e prove sperimentali per la scelta dei migliori sistemi di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura (legge regionale 16 agosto 1963, n. 23) L. 20.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Industria

Cap. n. 149 - Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale, ecc. L. 6.000.000

Turismo

Cap. n. 157 - Spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica L. 2.000.000

ENTI LOCALI

ASSISTENZA SOCIALE

Cap. n. 177 - Contributi per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati alla assistenza L. 10.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Previdenza ed assicurazioni sociali

Cap. n. 193 - Spese per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi e asbestosi, ecc. L. 8.000.000

Cap. n. 195 - Spese per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità, ecc. » 4.000.000

FINANZE E PATRIMONIO

Partecipazioni azionarie

Cap. n. 207-*bis* (*di nuova istituzione*) Spesa per la sottoscrizione di azioni della Società «Idrovia Ticino-Mincio», con sede in Brescia (legge regionale 16 agosto 1963, n. 24) L. 1.500.000

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1962	L.	5.325.921
Art. 2 - Assegnazione integrativa della Regione	»	18.250.000
TOTALE	L.	23.575.921

SPESA

In aumento:

Art. 1 - Contributi integrativi ai Corpi permanenti:			
al Corpo permanente di Trento	L. 9.000.000		
al Corpo permanente di Bolzano	» 8.650.000		
		L.	17.650.000
Art. 2. - Sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, ecc.		»	600.000
Art. 6 - Avanzo di gestione da versare alla Regione		»	5.325.921
TOTALE		L.	23.575.921

Allegato 1 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1963

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1962	L.	3.869.926
Art. 2. - Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	»	9.000.000
TOTALE	L.	12.869.926

SPESA

In aumento:

Art. 1. *Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo*	L.	2.730.000
Art. 2. - *Assegno integrativo di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1954, n. 24*	»	5.050.000
Art. 3 *Compensi per lavoro straordinario*	»	1.200.000
Art. 5. - *Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc.*	»	1.700.000
Art. 6 - *Compensi, indennità e rimborso, spese, ecc.*	»	1.200.000
Art. 10 - *Spese per la mensa comune*	»	600.000
Art. 12 - *Spese di funzionamento: cancelleria, ecc.*	»	389.926
TOTALE	L.	12.869.926

Allegato 2 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1963

ENTRATA

Avanzo dell'esercizio 1962	L.	2.239.200
Art. 2 - Contributo integrativo della Cassa regionale anticendi	»	8.650.000
TOTALE	L.	10.889.200

SPESA

In aumento:

Art. 1. - — *Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo*	L.	3.500.000
Art. 2 - *Assegno integrativo di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1954, n. 24*	»	500.000
Art. 3 - *Compensi per lavoro straordinario*	»	1.300.000
Art. 5 - *Oneri previdenziali ed assistenziali, ecc.*	»	2.789.200
Art. 7 - *Indennità ai vigili ausiliari di leva*	»	800.000
Art. 10 - *Spese per la mensa comune*	»	2.000.000
TOTALE	L.	10.889.200

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1963, n. 32.
Norme aggiuntive al trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli impiegati del gruppo linguistico tedesco che, in base al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, risiedono nella provincia di Bolzano, è corrisposta una indennità mensile di L. 20.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori del luogo di residenza.

Detto beneficio si applica anche agli impiegati del gruppo linguistico ladino destinati permanentemente ad uffici in provincia di Bolzano, situati al di fuori delle valli ladine.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

Al relativo onere di lire 2.400.000 per l'esercizio 1963, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dell'esercizio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento addì, 18 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 33.

Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 31 *dicembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'associazione dell'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, all'Istituto trentino di cultura con sede in Trento.

E' altresì autorizzato il versamento all'Istituto anzidetto di un contributo annuo di L. 20.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1963.

Art. 2.

Il rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, a sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto, è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi 1963 e 1964 si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento addì, 28 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 34.

Provvidenze a favore del comune di Rovereto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 31 *dicembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la realizzazione dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo, è autorizzata:

a) la concessione della garanzia della Regione, in forma di fidejussione, fino alla concorrenza dell'importo capitale di L. 2.000.000.000, oltre agli interessi ed altri accessori relativi, a favore di uno o più istituti di credito o enti similari, per i crediti ad essi derivanti dai mutui venticinquennali che gli stessi potranno accordare, ad un tasso semestrale non superiore al tre e cinquanta per cento, al comune di Rovereto per il finanziamento dell'impianto idroelettrico predetto;

b) la concessione a favore del comune di Rovereto di un concorso in conto interessi in misura non superiore al 3 per cento in ragione d'anno, sui mutui di complessive lire 2.000.000.000, di cui al precedente punto *a*). Il contributo sarà corrisposto alle scadenze delle semestralità, in via posticipata, direttamente agli istituti o enti mutuanti.

Art. 2.

Il comune di Rovereto è obbligato a restituire alla Regione l'ammontare del concorso effettivamente versato dalla stessa, qualora — per una qualsiasi causa — non dovesse realizzare l'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo o mantenere, per la propria quota, la proprietà di questo ultimo.

Il ricupero del concorso avverrà secondo le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere che potrà derivare, a carico dell'esercizio 1963, dalla garanzia di cui al punto *a*) del precedente art. 1 si provvede — a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — mediante prelevamento di L. 100.000.000 dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962.

Per gli esercizi successivi gli importi da iscrivere eventualmente in bilancio saranno determinati in relazione alle effettive esigenze, con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 4.

Per il pagamento del concorso di cui al punto *b*) dell'art. 1 è autorizzata la complessiva spesa di L. 1.068.450.600 così ripartita:

L. 21.369.012 a carico dell'esercizio finanziario 1963;

L. 42.738.024 a carico di ciascuno degli esercizi dal 1964 al 1987;

L. 21.369.012 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

Alla copertura dell'onere di L. 21.369.012 a carico dell'esercizio 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, ed a quello di L. 42.738.024 a carico dell'esercizio 1964, mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento addì, 28 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto. *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 35.

Autorizzazione della spesa di Lire 49 milioni per l'acquisto di un elicottero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 31 *dicembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata nell'esercizio finanziario 1963 la spesa di L. 49.000.000 per l'acquisto di elicotteri Agusta-Bell 47 J 3B - 1.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento addì, 28 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto. *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 36.

Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 31 *dicembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene ad integrare l'assistenza sanitaria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali e loro familiari iscritti alle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, con le norme ed entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai fini previsti dal precedente art. 1 alle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano è concesso annualmente un contributo destinato a concorrere alle spese di:

a) assistenza pediatrica generica;

b) assistenza specialistica ambulatoriale da parte dei medici condotti;

c) assistenza ai mutuanti affetti da malattie congenite recuperabili;

d) assistenza ai mutuanti affetti da malattie contratte precedentemente all'inizio del rapporto assicurativo;

e) assistenza medica generica e farmaceutica ai mutuanti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico;

f) sussidi straordinari ai mutuati più bisognosi, nei casi di interventi speciali di forte incidenza economica;

g) altre forme di assistenza integrativa concordate con la Giunta regionale.

Art. 3.

Il contributo regionale di cui al precedente art. 2, sarà ripartito annuamente fra le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti delle predette Casse mutue.

Art. 4.

In relazione all'intervento della Regione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, farà parte di ciascun Consiglio di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 19 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Regione nominerà altresì un proprio rappresentante quale membro effettivo nel Collegio sindacale di ciascuna Cassa mutua.

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 2 della presente legge è fissato in L. 10.000.000 per l'esercizio 1963 ed in L. 15.000.000 per l'esercizio 1964. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963, rispettivamente dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1964.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1963, n. 37.

Norme per la concessione di contributi alle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 31 *dicembre* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi a sensi dell'art. 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore delle Aziende speciali costituite a sensi dell'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa complessiva di L. 150 milioni, ripartiti in ragione di L. 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1967.

Art. 2.

All'onere di L. 30 milioni previsti dalla presente legge a carico dell'esercizio 1963 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 136 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 dicembre 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(5825)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151700) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.